

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

500° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	6
2 ^a - Giustizia	»	384
3 ^a - Affari esteri	»	392
5 ^a - Bilancio	»	406
6 ^a - Finanze e tesoro	»	409
7 ^a - Istruzione	»	413
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	419
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	425
10 ^a - Industria	»	433
11 ^a - Lavoro	»	437
12 ^a - Igiene e sanità	»	441

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	450
Sul ciclo dei rifiuti	»	452
Schengen	»	457
Riforma amministrativa	»	465
Infanzia	»	466
Consorzi agrari	»	468

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	472
---	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	476
---------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

208ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0101ª)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Palmiro Uccielli, al quale la Giunta ha rivolto, con la lettera del 29 settembre 1999, l'invito ad optare tra la carica di Presidente della Giunta provinciale di Pesaro Urbino e il mandato parlamentare, gli ha trasmesso la seguente risposta:

«Caro Presidente,

in occasione delle ultime elezioni amministrative del 13.6.99 lo scrivente è stato eletto Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. Considerato che tale incarico, alla luce anche della recente legge 265 sulle Autonomie Locali comporta un lavoro difficile e oneroso, ritengo giusto dovermi dedicare a tempo pieno, visto anche l'orientamento di considerare incompatibili i due ruoli da parte della Giunta delle Elezioni.

Ritengo opportuno dover optare, come opto, per la carica di Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, rinunciando al seggio del Senato.

In tale occasione sento il gradito dovere di ringraziare gli elettori che mi hanno onorato della loro fiducia e Lei e tutti i Colleghi per l'aiuto e sostegno datomi nell'espletamento del mio mandato di cui mi sento profondamente onorato.

Un sentito ringraziamento anche a tutto il Personale del Senato per la competente e premurosa assistenza datami.

A Lei e a tutti i Colleghi, un sincero augurio di buon lavoro.
Con cordiale deferenza».

Il senatore VALENTINO chiede al Presidente notizie sul senatore Bertoni, da diverso tempo assente dalle sedute della Giunta.

Il PRESIDENTE informa che ragioni di salute hanno impedito al senatore Bertoni di partecipare ai lavori parlamentari. Fa presente di avere avuto modo di portare al collega i saluti e gli auguri più sinceri da parte dell'intera Giunta e di esprimere a nome di tutti il rammarico per la sua prolungata assenza.

Il senatore VALENTINO, anche a nome dei colleghi, si associa alle parole del Presidente ed esprime i più sinceri auguri al senatore Bertoni.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. – 1787/99 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(R135 000, C21^a, 0102^o)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Roberto Centaro è sottoposto ad indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per aver rilasciato alcune dichiarazioni, nel corso della conferenza stampa indetta da Forza Italia e tenutasi a Roma il 9 luglio 1998 a seguito della mancata partecipazione degli esponenti di Forza Italia al Convegno organizzato a Palermo dalla Commissione parlamentare Antimafia sul riciclaggio. Tali dichiarazioni, che venivano diffuse dalle agenzie di stampa, facevano riferimento allo «intollerabile metodo di indagine con cui la Procura siciliana e di Milano operano nei confronti di Silvio Berlusconi con una strategia di delegittimazione e di epurazione politica attraverso lo strumento giudiziario», nonché alle «indagini di Palermo proprio sul riciclaggio che si fondano su dichiarazioni *de relato*» e che «dimostrano un settarismo di stampo ideologico». Le affermazioni del senatore Centaro sono state ritenute offensive dal dottor Giancarlo Caselli, allora Procuratore della Repubblica di Palermo, che ha presentato querela.

Intervengono i senatori VALENTINO e MISSERVILLE, che chiedono alcuni chiarimenti ed ai quali risponde il PRESIDENTE.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Roberto CENTARO.

Gli rivolgono domande i senatori FASSONE, MISSERVILLE, VALENTINO, PASTORE e RUSSO.

Congedato il senatore Centaro, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, che, facendo presente l'imminente impegno di alcuni commissari presso la Commissione giustizia, chiede il rinvio della discussione, e VALENTINO, che propone di chiedere gli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il senatore RUSSO, dichiarandosi d'accordo con la proposta del senatore Valentino, osserva che sarebbe opportuno acquisire anche le interrogazioni parlamentari presentate dal senatore Centaro sui temi oggetto delle dichiarazioni da lui rese nella conferenza stampa.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di chiedere copia degli atti processuali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

448^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 11,10.**IN SEDE REFERENTE**(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**(4201) SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria**(4207) MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva**(4215) CÒ ed altri. - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie**(4225) LA LOGGIA ed altri. - Disciplina dell'informazione elettorale e politica (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 29 settembre.

Il presidente VILLONE annuncia che sono a disposizione della Commissione il fascicolo degli emendamenti integrato dai subemendamenti, una raccolta in lingua originale delle leggi e di altri testi normativi che, nei principali paesi europei, disciplinano la materia, nonché un quadro sinottico, predisposto dal Servizio Studi, nel quale sono posti in evidenza i principi essenziali cui si ispirano le diverse proposte in discussione, secondo le iniziative e gli emendamenti illustrati nelle linee generali durante le sedute del 29 settembre.

Il senatore SCHIFANI propone che il confronto si sviluppi immediatamente sulle principali opzioni alternative, così da verificare la possibilità di convergenze tra la maggioranza e l'opposizione.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile dedicare a un simile confronto le sedute successive, a partire da quella già fissata per le ore 15 di oggi, anche per dar modo a tutti i componenti della Commissione di partecipare al dibattito, ed esaurire invece nella presente seduta la fase della illustrazione degli emendamenti.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI per illustrare l'emendamento 1.51, che sostituisce integralmente il disegno di legge del Governo riproducendo il disegno di legge n. 4225, presentato dai parlamentari del Polo. Si tratta di una proposta che, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione, intende regolare la materia della informazione politica garantendo una piena libertà di forme, nonché una effettiva parità di condizioni tra le forze politiche in competizione. In particolare, si propone la eliminazione del divieto del ricorso alla pubblicità elettorale, contenuto nel progetto governativo. L'articolo 1 della proposta alternativa del Polo mira a garantire una effettiva parità di condizioni, prevedendo una distribuzione equivalente dei tempi e degli spazi della informazione politica tra maggioranza e opposizione, in tutte le trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ricomprendendo nei tempi riservati alla maggioranza anche gli spazi utilizzati, a qualunque titolo, dal Governo. L'articolo 2 reca invece una disciplina della informazione politica resa durante la campagna elettorale, per la quale si prevedono spazi autogestiti e messaggi pubblicitari. Il complesso degli spazi che le emittenti, pubbliche e private, mettono a disposizione è riservato, per l'85 per cento e in misura eguale, alle due principali coalizioni contrapposte e, per la restante parte, è ripartito proporzionalmente tra le forze politiche che decidono di non coalizzarsi nonché tra quelle che si presentano per la prima volta alla competizione elettorale; in particolare, sono riservati spazi definiti alle forze politiche che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni almeno il 20 per cento nelle regioni e province autonome ove sono presenti minoranze linguistiche. Viene quindi determinato il prezzo di tali spazi, con l'applicazione di una tariffa significativamente ridotta rispetto a quella ordinariamente praticata, e affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la concreta fissazione delle regole, dei tempi e degli spazi e della pubblicità elettorale.

Si sofferma quindi su quello che considera il punto di maggiore contrasto tra la proposta del Polo e quella avanzata dal Governo: il divieto previsto da quest'ultima di ricorrere allo strumento della pubblicità elettorale nel corso del periodo che precede immediatamente le consultazioni. Si tratta di una previsione che lede gravemente i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione, impedendo tra l'altro un'adeguata informazione dei cittadini, in un momento decisivo del confronto politico elettorale. Conclusivamente, auspica quella revisione delle posizioni del Governo e della sua maggioranza che sola potrà permettere un confronto ragionevole.

Il senatore MILIO interviene per illustrare i due subemendamenti 10.0.4/1 e 10.0.4/2 volti a evitare la discriminazione che si creerebbe tra la stampa di partito e le emittenti radiofoniche, organi di partito.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente VILLONE propone che sia considerata conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE, quindi, data l'ingente mole di emendamenti presentati, che impedisce di seguire utilmente l'ordinaria procedura di trattazione, propone di concentrare la discussione sui principi essenziali enucleabili dalle varie proposte presentate e illustrate dalle forze politiche e dal Governo.

Il senatore SCHIFANI rileva che il pregevole quadro sinottico messo a disposizione dei commissari dovrebbe essere integrato da indicazioni sulla rilevanza politica dei punti fondamentali che distinguono la proposta avanzata dai senatori del Polo da quella elaborata dal Governo.

Il presidente VILLONE chiarisce che lo schema cui fa riferimento il senatore Schifani deve essere considerato solo un supporto per individuare le disposizioni di principio sulle quali sviluppare il confronto. Al riguardo, chiede se vi sia il consenso della Commissione sulla possibilità di pronunciarsi sui principi alternativi che si riterrà di individuare.

Su tale proposta prendono la parola il senatore MAGNALBÒ, il quale dichiara di preferire un confronto libero da condizionamenti procedurali senza pregiudizio della trattazione analitica degli emendamenti, e il senatore PASTORE, per il quale a simili indicazioni potrebbe al più essere attribuito un carattere di semplice orientamento ma non un effetto preclusivo delle proposte puntuali di modifica.

Dopo che il presidente VILLONE ha precisato il senso della sua proposta, chiarendo che si tratterebbe di indicazioni esclusivamente volte ad orientare, in modo informale, i lavori della Commissione, interviene il senatore SCHIFANI, che esclude comunque la opportunità di introdurre modalità di votazione per principi. Preso atto della definizione dei tempi della discussione in Assemblea dei disegni di legge in esame, egli ritiene preferibile, dunque, utilizzare il tempo disponibile in Commissione per verificare la possibilità di realizzare convergenze in materia, senza costringere inutilmente la discussione ricorrendo a votazioni.

Il senatore MANZELLA condivide l'orientamento emerso sull'opportunità di svolgere un dibattito di indirizzo senza procedere a votazioni, ferma restando la possibilità di utilizzare gli orientamenti che emergeranno nel corso della discussione per l'individuazione delle conseguenti opzioni sul testo.

Il presidente VILLONE, quindi, invita i commissari a enucleare i principi sui quali si intende sviluppare il confronto tra le varie forze politiche, riservandosi da parte sua di proporre principi e opzioni alternativi sui quali il dibattito potrà svolgersi liberamente al fine di individuare elementi di intesa e di dissenso, al fine della discussione in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

449^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SUL TERMINE PER GLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014, IN
MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
(A007 000, C01^a, 0187^o)*

Il senatore PASTORE chiede di poter disporre di un termine ulteriore, rispetto a quello già fissato per giovedì 7 ottobre, al fine di predisporre gli emendamenti al disegno di legge in titolo; suggerisce, di conseguenza, una proroga fino a martedì 12 ottobre.

Il presidente VILLONE si riserva di sottoporre la richiesta alla Commissione alla presenza del senatore Pardini, relatore sui disegni di legge in questione.

IN SEDE REFERENTE

(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

(4201) SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria

(4207) MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva

(4215) CÒ ed altri. - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie

*(4225) LA LOGGIA ed altri. - Disciplina dell'informazione elettorale e politica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, richiama l'attenzione su alcuni elementi qualificanti della disciplina in esame evidenziando le essenziali alternative proposte. In primo luogo, occorre definire l'ambito di applicazione della disciplina sulla comunicazione politica chiarendo in particolare se questa debba avere un carattere permanente ovvero riguardare il solo periodo della campagna elettorale. Ulteriori alternative che si pongono, relativamente all'ambito di applicazione, riguardano la ricomprensione o meno in tale ambito delle campagne referendarie nonché la estensione della disciplina alle emittenti private oltre che alla società concessionaria del servizio pubblico.

Segnala quindi il problema della tipologia delle forme di propaganda – variamente regolato dalle iniziative in esame – nonché quelli connessi della onerosità dei messaggi pubblicitari e della opportunità o meno di confinare questi ultimi in spazi separati della programmazione e chiaramente riconoscibili. Sempre con riferimento alla pubblicità, sottolinea le diverse soluzioni che le iniziative in esame propongono secondo il carattere pubblico o privato della emittente. Infine, quale ulteriore nodo problematico, richiama l'attenzione sull'apparato sanzionatorio previsto dalle varie proposte in esame.

Interviene quindi il senatore MAGNALBÒ, secondo il quale la Commissione dovrebbe innanzitutto chiarire se debbano essere i partiti o – come egli dichiara di preferire – le coalizioni i principali soggetti fra i quali ripartire gli spazi della propaganda politica. Al riguardo ritiene che, conformemente allo sviluppo in senso bipolare del sistema politico, dovrebbe essere accordata, nella ripartizione degli spazi, una preferenza alle due principali coalizioni concorrenti. Occorrerebbe quindi un'apposita riflessione su natura e connotazione del servizio pubblico radiotelevisivo che, a suo avviso, dovrebbe avere un carattere diffuso e non essere affidato ad un'unica concessionaria.

Quanto agli ulteriori nodi segnalati dal Presidente, ritiene che la Commissione debba sciogliere l'alternativa tra il fissare in modo tassativo o meno – come ritiene preferibile – le forme della propaganda politica, determinando quindi i costi del ricorso a tali mezzi. In particolare, con riferimento allo strumento pubblicitario, ritiene debba essere proibita ogni forma di pubblicità denigratoria.

Relativamente all'ambito di applicazione, sostiene che la campagna referendaria dovrebbe essere ricompresa nella disciplina della propaganda politica, senza però che alcuno spazio venga riservato alla propaganda per l'astensione, posizione questa – a sua avviso – non meritevole di un'apposita tutela. Infine, circa il sistema sanzionatorio ritiene che debbano essere chiariti con maggiore precisione i poteri degli organi di vigilanza.

Il senatore TIRELLI afferma che la disciplina sulle forme della propaganda elettorale non può essere utilizzata quale strumento surrettizio per costringere la competizione politica in termini bipolari, in assenza di una chiara opzione in questa direzione delle leggi elettorali vigenti.

Dopo un intervento del senatore FISICHELLA, che dichiara di concordare con l'ordine dei temi proposti all'attenzione della Commissione dal Presidente, il presidente VILLONE chiede quale sia l'orientamento della Commissione sulla opportunità di estendere anche oltre il periodo della campagna elettorale, l'ambito di applicazione della disciplina sulla comunicazione politica.

Prende la parola a questo proposito il senatore ELIA che, pur ritenendo preferibile anche alla luce della esperienza degli altri paesi europei una disciplina generale, rileva che ragioni di opportunità rendano più praticabile una regolamentazione limitata al solo periodo di campagna elettorale.

Ad una richiesta di opinione da parte del presidente VILLONE sulla esistenza di ostacoli di ordine costituzionale per una disciplina che vada anche oltre il periodo della campagna elettorale, il senatore ELIA replica che anche la eventualità di un simile rilievo, induce a ritenere preferibile una disciplina che abbia ad oggetto il solo periodo successivo alla convocazione dei comizi elettorali.

Interviene quindi il senatore PASTORE il quale sottolinea preliminarmente la radicale diversità di impianto dei disegni di legge del Polo e del Governo. In particolare il disegno di legge del Polo tiene conto della proprietà pubblica di uno dei principali mezzi di comunicazione di massa: la Rai, mentre il disegno di legge del Governo si limita a prescrivere in modo tassativo le forme della comunicazione politica. Venendo quindi a considerare la questione posta dal Presidente, ritiene che al di fuori della campagna elettorale i principi fissati dall'articolo 21 della Costituzione impongano un'estrema cautela verso ogni forma di compressione della comunicazione politica. Solo nel periodo immediatamente a ridosso delle consultazioni elettorali possono a suo avviso giustificarsi forme di regolamentazione, che comunque non devono mai avere il carattere del puro e semplice divieto.

Il senatore BESOSTRI, nel concordare con le osservazioni del senatore Elia, ritiene inopportuno estendere l'ambito di applicazione della disciplina sulla comunicazione politica anche oltre il periodo della campagna elettorale, rilevando peraltro che la frequenza di competizioni elettorali sostanzialmente finisce per restringere molto i periodi che non sarebbero coperti dalla disciplina.

Il senatore MANZELLA, pur apprezzando le peculiarità del periodo della campagna elettorale nel corso del quale è a maggior rischio il bene della corretta informazione, ritiene che le anomalie che connotano il sistema dell'informazione televisiva in Italia rendano più opportuna una disciplina complessiva, anche oltre il periodo elettorale, che abbia ad oggetto l'informazione televisiva diffusa da emittenti pubbliche o private.

Anche il senatore PASSIGLI ritiene preferibile una disciplina che abbia ad oggetto non solo la campagna elettorale, essendo la formazione del consenso politico un processo permanente e continuo. Quanto ai destinatari di tale disciplina, ritiene che questa non possa essere limitata, come oggi avviene, alla sola concessionaria pubblica ma vada estesa a tutte le emittenti, anche quelle private: queste, infatti, trasmettendo programmi di informazione svolgono un servizio che dovrebbe essere ritenuto – analogamente alle esperienze di altri paesi europei – sostanzialmente pubblico.

Il senatore ELIA, dopo aver precisato di aver proposto la delimitazione dell'oggetto della regolamentazione in esame al solo periodo della campagna elettorale esclusivamente per ragioni di opportunità, ricorda che l'attività delle emittenti private si svolge in un regime di concessione, che postula, già oggi, la possibilità di condizionarne l'esercizio a precisi limiti e garanzie. È dunque perfettamente ammissibile, in linea di principio, una disciplina della propaganda politica attraverso lo strumento radiotelevisivo che vada ben oltre il periodo della campagna elettorale; quel che si deve in questa sede valutare è la convenienza di restringere questo ambito di applicazione al fine di raggiungere un accordo che registri il più ampio consenso.

Riassumendo quanto emerso dal dibattito, il presidente VILLONE rileva un ampio accordo sulla opportunità di regolamentare la comunicazione politica durante la campagna elettorale. È invece controversa la possibilità di estendere alle emittenti private un'analoga disciplina anche oltre il periodo elettorale, ferma restando la regolamentazione cui già oggi è soggetta la comunicazione politica sulla concessionaria pubblica dei servizi radiotelevisivi.

A un intervento del senatore ROTELLI, che rileva la possibilità di risolvere l'indicata difformità di disciplina attraverso la soppressione della concessionaria pubblica dei servizi radiotelevisivi, replica il PRESIDENTE rilevando che resta aperta e impregiudicata la questione della natura pubblica o privata del servizio di informazione radiotelevisiva. Questi richiama quindi l'attenzione sulla distinzione che le varie iniziative operano tra strumenti di propaganda politica in contraddittorio (tribune politiche, confronti, dibattiti) e strumenti fondati essenzialmente su forme di comunicazione individuale, quali ad esempio gli *spot* pubblicitari. Quanto al primo tipo di strumenti – quelli che si svolgono in contraddittorio – le varie iniziative propongono differenti forme di ripartizione degli spazi e dei tempi disponibili tra le varie forze che partecipano alla competizione elettorale. In particolare, talune proposte assegnano uno specifico ruolo alle coalizioni, altre prevedono una ripartizione tendenzialmente paritaria tra i vari partiti in competizione.

A quest'ultimo riguardo prende la parola il senatore SCHIFANI, secondo il quale la ripartizione degli spazi e dei tempi disponibili dovrebbe avvenire secondo modalità simmetriche e corrispondenti al diver-

so tipo di sistema elettorale applicato nelle varie competizioni. Nel caso di competizioni che si svolgono sulla base di metodi che premiano le coalizioni, a queste ultime dovrebbero essere assegnati spazi e tempi prevalenti. Nel caso invece di elezioni regolate da meccanismi di tipo proporzionale, l'entità degli spazi disponibili dovrebbe essere distribuita tra le varie forze in competizione essenzialmente sulla base della rappresentanza già detenuta negli organi da rinnovare.

Il senatore BESOSTRI ritiene che quest'ultimo criterio debba essere utilizzato con opportuna cautela. Distribuire gli spazi disponibili sulla base della consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari, infatti, potrebbe tradursi in un incentivo alla frammentazione del sistema politico. Un criterio che potrebbe essere utilizzato per evitare e comunque per correggere simili effetti distorsivi nella distribuzione degli spazi, è quello di tener conto anche della diffusione e della presenza, a livello nazionale, dei partecipanti alla competizione elettorale, garantendo comunque uno spazio alle forze politiche non rappresentate negli organi da rinnovare.

Sempre con riferimento al problema dell'individuazione dei soggetti cui riservare prioritariamente gli spazi disponibili, il presidente VILLONE pone la questione se forze politiche che decidono di non coalizzarsi, come la Lega, debbano essere equiparate alle coalizioni nella ripartizione degli spazi e avere dunque tempi e spazi corrispondenti a quelli dei principali competitori.

Secondo il senatore MANZELLA connotano la coalizione, la pluralità delle forze politiche e l'indicazione da parte delle medesime di un'unica *leadership*. Nel condividere quindi i rilievi sulla opportunità di dettare una disciplina che tenga conto delle differenze nei sistemi elettorali, ritiene che gran parte dei sistemi oggi vigenti siano sostanzialmente caratterizzati da un doppio voto: il primo per il partito il secondo per la coalizione ed il Governo. Dunque, affermato il principio della ripartizione paritaria degli spazi tra le due principali coalizioni, il legislatore dovrebbe a suo avviso non intervenire nella ripartizione dei tempi tra le varie forze politiche all'interno della coalizione, che dovrebbe essere rimesso agli interessati.

Il senatore PASSIGLI avanza dubbi sulla possibilità di ripartire tra coalizioni alternative gli spazi disponibili. Ricorda infatti che il sistema politico vive ancora una fase di transizione: sembrano oggi consolidate forze che solo pochi anni fa non esistevano, mentre si assiste al sorgere di nuove formazioni. In tali condizioni di fluidità del panorama elettorale, se appare opportuno evitare una legislazione che incoraggi ulteriormente la disgregazione, è egualmente necessario evitare di ingessare il sistema politico conformando in senso bipolare la competizione politica. In particolare, anche se alcune competizioni elettorali si svolgono con sistemi che evidenziano un'autonoma scelta per l'investitura dell'esecutivo, il sistema che regola le elezioni politiche non ha queste caratteristi-

che e non impone una chiara alternativa tra schieramenti contrapposti. Non si può dunque, vigente l'attuale sistema elettorale, prevedere un sistema che privilegi nella ripartizione degli spazi le coalizioni. Similmente, proprio alla luce della fluidità del sistema politico, non sembra opportuno attribuire a soggetti politici di nuova formazione solo spazi residuali commisurati al risultato delle precedenti consultazioni elettorali.

Interviene quindi il senatore PASTORE, che rileva anzitutto l'importanza del tema in esame: pur comprendendo i rilievi sulla difficoltà di individuare le coalizioni, ritiene inammissibile la proposta, contenuta nell'emendamento 2.276 del Governo, di distribuire in modo perfettamente paritario gli spazi disponibili tra tutte le forze politiche che partecipano alla competizione e tra tutti i partiti che hanno una rappresentanza parlamentare, anche quando essa è una semplice componente del Gruppo misto. L'approvazione di una tale proposta realizzerebbe una sostanziale disparità tra le forze politiche nella competizione attribuendo pari peso a tutte, indipendentemente dalla loro effettiva consistenza.

Il senatore TIRELLI rileva l'opportunità di articolare la disciplina secondo la varietà dei sistemi elettorali oggi vigenti, si sofferma sulla nozione di coalizione segnalando che per coalizione debba essere inteso anche il raggruppamento di forze politiche regionali che decida di confluire in un unico movimento, come la Lega. Segnalata quindi la difficoltà di misurare la rappresentatività delle varie forze politiche, ritiene che, nella ripartizione degli spazi e dei tempi disponibili, si debba essenzialmente tener conto della consistenza del numero di candidati che, per ogni circoscrizione elettorale, decidono di partecipare alla competizione sotto un medesimo simbolo.

Il senatore ROTELLI non crede che la normativa in esame – come anche quella sul finanziamento pubblico ai partiti – possa essere utilizzata, anche sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, per conformare il sistema politico. Quanto alle coalizioni rileva l'impossibilità di definire una disciplina che permetta di identificarle correttamente e segnala i rischi di una possibile, artificiosa costruzione di coalizioni al solo fine di godere dei vantaggi concreti che alcune proposte in esame vorrebbero attribuirgli. Condivide quindi i rilievi già formulati a tali proposte; il sistema politico italiano vive infatti in una fase tale di incertezza da sconsigliare ogni intervento che si risolva in un irrigidimento dell'articolazione esistente.

Il senatore ELIA, pur non condividendo i rilievi da ultimo avanzati circa l'impossibilità di utilizzare la normativa in esame per incidere sull'articolazione del sistema politico, rileva la difficoltà di individuare una precisa nozione di coalizione, difficoltà resa evidente anche dalle diverse espressioni utilizzate nel testo del disegno di legge presentato dal senatore Manzella per qualificare e definire la coalizione stessa. Ritiene quindi più prudenti le formule scelte dai testi presentati dal Governo, con il riferimento alle forze politiche che partecipano alla competi-

zione elettorale, salva restando la facoltà delle medesime di organizzarsi in coalizioni alternative. Rileva poi che il sistema elettorale del Senato, non prevedendo un doppio voto, rende difficile la possibilità di conciliare una propaganda di coalizione con una propaganda di partito.

Interviene quindi il senatore MANZELLA il quale, pur conscio della difficoltà di pervenire ad una precisa definizione del concetto di coalizione, ritiene che il legislatore non possa sottrarsi al compito di assecondare e conformare il nuovo assetto che il sistema politico sta assumendo. Pur con tutte le cautele che il caso consiglia, ritiene che la normativa in esame possa avere un utile valore performativo della realtà, nel senso del radicamento di un chiaro bipolarismo, senza seguire e assecondare passivamente la polverizzazione del panorama politico. Ritiene infatti che le indicazioni contenute nelle vigenti leggi elettorali maggioritarie abbiano un valore costituzionale e debbano dunque essere ulteriormente valorizzate dal legislatore.

In conclusione, il presidente VILLONE rileva un'ampia convergenza sull'opportunità di articolare in modo più sofisticato la normativa sul punto che da ultimo ha sottoposto all'attenzione della Commissione. Articolazione che deve tenere in adeguato conto la molteplicità e le differenze dei sistemi che oggi regolano le varie competizioni elettorali. A questo proposito, a suo avviso, nessuna delle proposte finora avanzate sembra fornire una soluzione soddisfacente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ

Il presidente VILLONE, in ragione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, dispone l'anticipazione alle ore 14,30 della seduta già convocata per domani mercoledì 6 ottobre alle ore 15, nonché l'anticipazione alle ore 8,30 della seduta già convocata per giovedì 7 ottobre alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4197**Art. 1.**

All'emendamento 1.67 sopprimere la parola: «1».

1.67/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.67 sopprimere la parola: «2».

1.67/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.67 sopprimere la parola: «3».

1.67/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

- 1.67** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.68 sopprimere la parola: «1».

- 1.68/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.68 sopprimere la parola: «3».

- 1.68/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.68 sopprimere la parola: «4».

- 1.68/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 3 e 4.

- 1.68** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.69 sopprimere la parola: «1».

- 1.69/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.69 sopprimere la parola: «4».

- 1.69/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.69 sopprimere la parola: «5».

- 1.69/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 4 e 5.

- 1.69** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.70 sopprimere la parola: «1».

- 1.70/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.70 sopprimere la parola: «5».

- 1.70/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.70 sopprimere la parola: «6».

- 1.70/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 5 e 6.

- 1.70** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.71 sopprimere la parola: «1».

- 1.71/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.71 sopprimere la parola: «6».

- 1.71/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.71 sopprimere la parola: «7».

- 1.71/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 6 e 7.

- 1.71** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.72 sopprimere la parola: «1».

- 1.72/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.72 sopprimere la parola: «7».

- 1.72/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.72 sopprimere la parola: «8».

- 1.72/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 7 e 8.

- 1.72** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.73 sopprimere la parola: «1».

- 1.73/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.73 sopprimere la parola: «8».

- 1.73/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.73 sopprimere la parola: «9».

- 1.73/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 8 e 9.

- 1.73** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.74 sopprimere la parola: «1».

- 1.74/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.74 sopprimere la parola: «9».

- 1.74/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.74 sopprimere la parola: «10».

- 1.74/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1, 9 e 10.

- 1.74** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.58, sopprimere la parola: «1».

- 1.58/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.58, sopprimere la parola: «2».

- 1.58/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

- 1.58** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.59, sopprimere la parola: «1».

1.59/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.59, sopprimere la parola: «3».

1.59/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 3.

1.59 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.60, sopprimere la parola: «1».

1.60/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.60, sopprimere la parola: «4».

1.60/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 4.

1.60 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.61, sopprimere la parola: «1».

1.61/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.61, sopprimere la parola: «5».

1.61/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 5.

- 1.61** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.62, sopprimere la parola: «1».

- 1.62/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.62, sopprimere la parola: «6».

- 1.62/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 6.

- 1.62** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.63, sopprimere la parola: «1».

1.63/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.63, sopprimere la parola: «7».

1.63/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 7.

1.63 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.64, sopprimere la parola: «1».

1.64/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.64, sopprimere la parola: «8».

1.64/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 8.

1.64 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.65, sopprimere la parola: «1».

1.65/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.65, sopprimere la parola: «9».

1.65/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 9.

- 1.65** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.66, sopprimere la parola: «1».

- 1.66/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.66, sopprimere la parola: «10».

- 1.66/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere gli articoli 1 e 10.

- 1.66** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

1.28

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo.

1.50

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Gli articoli da 1 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - (*Informazione politica*) - 1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 2. - (*Informazione elettorale*). - 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: a) spazi autogestiti dai partiti; b) rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

Art. 3. - (*Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete*). - 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2.

Art. 4. - (*Informazione elettorale per i referendum*). - 1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

Art. 5. - (*Riequilibrio del finanziamento pubblico dell'informazione politica*). - 1. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorché erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali.

Art. 6. - (*Relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento sulle campagne elettorali*). - 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

Art. 7. - (*Divieto di propaganda istituzionale*). - 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 8. - (*Ambito di applicazione*). - 1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

2. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 9. - (*Abrogazione di norme*). - 1. L'articolo 2, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato.

2. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata».

1.51 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASQUALI, DENTAMARO

Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - (*Informazione elettorale*). - 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattor-

dici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2».

1.52

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASQUALI, DENTAMARO

Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - (*Informazione elettorale*). – 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Sono spazi autogestiti quelli attribuiti ai partiti o ai movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni

pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2».

1.53 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASQUALI, DENTAMARO

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

«Art 1. - *(Ambito di applicazione)*. - 1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

2. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente, 1-bis, della presente legge.

Art. 1-bis. - *(Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e su servizi su rete)*. - 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle formazioni pubbliche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2.

Art. 2. - (*Informazione elettorale*). - 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori ottantacinque coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presnetato candidati di almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione

politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2».

1.5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili».

1.81/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.81, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «del totale».

1.81/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.81, al comma 1, sopprimere le parole: «e periodici».

1.81/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.81, al comma 2, sopprimere le parole: «ed i tempi».

1.81/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Ambito di applicazione*). – 1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

2. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (*Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e su servizi su rete*). – 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive provate a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di

trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle formazioni pubbliche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dalla presente legge».

1.81 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

«Art 1. - (*Ambito di applicazione*). – 1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

2. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente, 1-bis, della presente legge.

Art. 1-bis. - (*Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e su servizi su rete*). – 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle formazioni pubbliche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dalla presente legge».

1.83 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.82, sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibile».

1.82/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Ambito di applicazione)*. - 1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge».

1.82 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Informazione politica*). - 1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

1.54 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, PASQUALI, FISICHELLA, DENTAMARO

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

1.29 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

1.56 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 1.47, sostituire la parola: «regola» con la seguente: «normativa».

1.47/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1 sostituire le parole: «disciplina» con le altre: «regola».

1.47 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.48, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «normativa».

1.48/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1 sostituire le parole: «disciplina» con le altre: «detta disposizioni per».

1.48 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.49, sostituire la parola: «norme» con la seguente: «regole».

1.49/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1 sostituire le parole: «disciplina» con le altre: «detta norme per».

1.49

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai mezzi di informazione e».

1.31

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.1, prima della parola: «veicolazione» aggiungere: «necessario».

1.1/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, sostituire le parole: «l'accesso ai mezzi di informazione e ai servizi in rete», con le altre: «la veicolazione di pubblicità».

1.1

Cò

All'emendamento 1.6, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.6/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiotelevisive».

1.6

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.7, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.7/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiotelevisive nazionali».

1.7 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.8, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.8/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiotelevisive locali».

1.8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.9, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.9/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti televisive».

1.9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.10, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.10/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti televisive nazionali».

1.10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.11, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.11/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti televisive locali».

1.11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.12, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.12/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiofoniche nazionali».

1.12

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.13, aggiungere alla fine: «esistenti».

1.13/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiofoniche locali».

1.13

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.14, aggiungere alla fine: «nazionali e locali».

1.14/2

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.14, aggiungere alla fine: «nazionali».

1.14/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «agli organi di stampa».

1.14

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.15, sopprimere la parola: «giornali».

1.15/3

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.15, aggiungere alla fine: «nazionali e locali».

1.15/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.15, aggiungere alla fine: «nazionali».

1.15/2

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «ai giornali quotidiani».

1.15

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.16, aggiungere alla fine: «nazionali».

1.16/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.16, aggiungere alla fine: «e ai settimanali».

1.16/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «ai periodici».

1.16 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e ai servizi in rete».

1.37 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 1.86, al comma 1, sopprimere le parole: «e ai servizi in rete,».

1.86/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e ai servizi in rete.».

1.86

IL GOVERNO

All'emendamento 1.55, sopprimere le parole: «la propaganda e».

1.55/2

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.55, sopprimere le parole: «e la pubblicità».

1.55/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.55, sostituire le parole: «con particolare riguardo alle» con le seguenti: «specie relativamente alle».

1.55/3

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 1.55, sostituire le parole: «particolare» con: «speciale».

1.55/4

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «durante le campagne elettorali» con le parole: «per la propaganda e la pubblicità politica, con particolare riguardo alle campagne elettorali»; conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

1.55 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASQUALI

Al primo periodo, dopo le parole: «campagne elettorali», sostituire le parole da: «per l'elezione» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e su servizi su rete). - 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle formazioni pubbliche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dalla presente legge».

1.77 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al primo periodo, dopo le parole: «campagne elettorali», sostituire le parole da: «per l'elezione» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

1.79 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al primo periodo, dopo le parole: «campagne elettorali», sostituire le parole da: «per l'elezione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e su servizi su rete). - 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle formazioni pubbliche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dalla presente legge».

1.78 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al primo periodo, dopo le parole: «campagne elettorali», sostituire le parole da: «per l'elezione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

1.80 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «alla Camera dei deputati».

1.33 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e al Senato della Repubblica».

1.34 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo,».

1.35 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «dei consigli delle regioni a statuto ordinario».

1.36

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «delle regioni a statuto speciale».

1.37

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «delle province autonome di Trento e Bolzano».

1.38

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole: «delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove compatibile».

1.3

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «dei consigli comunali e provinciali».

1.39

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «del sindaco e del presidente della provincia».

1.40

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere l'inciso: «nonchè per ogni referendum».

1.4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «nonchè per ogni referendum,».

1.41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «la parità di trattamento e».

1.42 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'imparzialità rispetto».

1.43 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «rispetto a tutti i soggetti politici».

1.44 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, nonché la completezza, correttezza e massima diffusione dell'informazione elettorale».

1.85 DENTAMARO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

1.30 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 1.57** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1.76** Cò

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «Allo stesso fine».

- 1.45** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Allo stesso fine» con le altre: «Agli stessi fini».

- 1.84** DENTAMARO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «altresì».

- 1.46** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiotelevisive».

- 1.17** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiotelevisive nazionali».

- 1.18** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiotelevisive locali».

1.19 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti televisive».

1.20 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti televisive nazionali».

1.21 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti televisive locali».

1.22 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiofoniche nazionali».

1.23 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «alle emittenti radiofoniche locali».

1.24 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «agli organi di stampa».

1.25 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «ai giornali quotidiani».

1.26

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «ai mezzi di informazione» con le altre: «ai periodici».

1.27

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Art. 2.

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

- 2.235** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2, 4 e 5.

- 2.236** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2, 5 e 6.

- 2.237** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2, 6 e 7.

- 2.238** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2, 7 e 8.

- 2.239** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2, 8 e 9.

- 2.240** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2, 9 e 10.

- 2.241** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

- 2.225** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 4.

- 2.226** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 5.

- 2.227** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 6.

- 2.228** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 7.

- 2.229** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 8.

2.230 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 9.

2.231 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 2 e 10.

2.232 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

2.104 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo.

- 2.167** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

- 2.255/6** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

- 2.255/4** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

- 2.255/7** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

2.255/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2.255/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

2.255/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

2.255/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

2.255/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.255/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1 e 2.

2.255/37 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1 e 3.

2.255/22 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1 e 4.

2.255/21 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1 e 5.

2.255/20 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 1 e 6.

2.255/19 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 2 e 3.

2.255/18 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 2 e 4.

2.255/17 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 2 e 5.

2.255/16 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 2 e 6.

2.255/15 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 3 e 4.

2.255/14 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 3 e 5.

2.255/13 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 3 e 6.

2.255/12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 4 e 5.

2.255/11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 4 e 6.

2.255/10 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere i commi 5 e 6.

2.255/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere il comma 1.

2.255/28 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.255/29 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere il comma 2.

2.255/27 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 2, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «ottantacinque».

2.255/30 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2.255/31 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere il comma 3.

2.255/26 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.255/32 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere il comma 4.

2.255/25 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere il comma 5.

2.255/24 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2.255/33 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2.255/34 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.255/35 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, sopprimere il comma 6.

2.255/23 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.255, al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.255/36 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2. - (*Informazione elettorale*). - 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo eguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2».

2.255 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

2.261/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

2.261/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2.261/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

2.261/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

2.261/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

2.261/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.261/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1 e 2.

2.261/20 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1 e 3.

2.261/21 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1 e 4.

2.261/22 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1 e 5.

2.261/23 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 1 e 6.

2.261/24 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 2 e 3.

2.261/25 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 2 e 4.

2.261/26 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 2 e 5.

2.261/27 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 2 e 6.

2.261/28 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 3 e 4.

2.261/13 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 3 e 5.

2.261/12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 3 e 6.

2.261/11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 4 e 5.

2.261/10 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 4 e 6.

2.261/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere i commi 5 e 6.

2.261/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere il comma 1.

2.261/14 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere il comma 2.

2.261/15 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere il comma 3.

2.261/16 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere il comma 4.

2.261/17 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere il comma 5.

2.261/18 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.261, sopprimere il comma 6.

2.261/19 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Informazione elettorale*). – 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo eguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente

una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2».

2.261

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Definizione e regole generali per la pubblicità elettorale*). - 1. Ai fini della presente legge si intendono per pubblicità elettorale sia gli *spot* elettorali e referendari, sia i brevi annunci o le indicazioni comunque realizzati, relativi a campagne elettorali.

2. L'emittenza nazionale ha tra gli obblighi derivanti dalla concessione televisiva l'offerta gratuita di pubblicità elettorale ai partiti ed ai movimenti definiti dall'articolo 8, comma 2, e realizza trasmissioni idonee a svolgere una informazione con parità quantitativa e qualitativa.

3. Tale impegno può essere assolto sia attraverso confronti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione elettorale, sia attraverso la concessione di spazi autogestiti dai singoli partiti.

4. L'emittenza locale che decide di concedere spazi pubblicitari ai partiti politici, s'impegna a realizzare trasmissioni idonee a svolgere una informazione con parità quantitativa e qualitativa tra i soggetti presenti nell'ambito della concessione ottenuto. Tale impegno può essere assolto sia attraverso confronti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione elettorale, sia attraverso la concessione di spazi autogestiti dai singoli partiti. La comunicazione di tale disponibilità è fatta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre le quarantotto ore successive alla convocazione dei comizi elettorali».

2.1

Cò

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.234 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 3.

2.233 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 4.

- 2.206** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 5.

- 2.207** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 6.

- 2.208** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 7.

- 2.209** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 1.

2.105

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 1.

2.168

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.248, sopprimere il comma 1.

2.248/2

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.248, sopprimere il comma 1-bis.

2.248/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Se-

nato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 1. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge».

2.248 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private deve svolgersi con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi».

2.198 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASQUALI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 15° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.78 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 16° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.79

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 17° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.80

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 18° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.81

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 19° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.82

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 20° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.83

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 21° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.84

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 22° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.85

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 23° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.86

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 24° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.87

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 25° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.88

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 26° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.89

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 27° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.90

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 28° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.91

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 29° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.92

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 30° ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.».

2.190 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 30° e il giorno precedente la data delle elezioni.».

2.93 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 32° e il giorno precedente la data delle elezioni.».

2.95 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 33° e il giorno precedente la data delle elezioni.».

2.96 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 34° e il giorno precedente la data delle elezioni.».

2.97 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 35° e il giorno precedente la data delle elezioni.».

2.98 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 36° e il giorno precedente la data delle elezioni.».

2.99 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 37° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.100 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 38° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.101 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 39° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.102 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire dalle parole: «Dalla data» fino alle parole: «delle elezioni,» con le altre: «Nel periodo intercorrente tra il 40° e il giorno precedente la data delle elezioni,».

2.103 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e private».

2.191 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASCUALI, DENTAMARO

Al comma 1, dopo le parole: «e private» inserire le parole: «a diffusione locale».

2.192 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASCUALI, DENTAMARO

Al comma 1, dopo le parole: «e private» inserire le parole: «a diffusione nazionale».

2.193 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASCUALI, DENTAMARO

Al comma 1, dopo la parola: «equilibrato» inserire la seguente: «ed imparziale».

2.3

STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1 dopo le parole: «confronto tra» inserire l'articolo: «i».

2.73

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «a schieramenti diversi», con le seguenti: «a tutti i soggetti politici che partecipano alla campagna elettorale».

2.6

STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti a liste e a schieramenti diversi», con le parole: «appartenenti ai due raggruppamenti di maggioranza e opposizione».

2.264

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, per schieramenti politici si intendono le formazioni politiche o le coalizioni che presentano propri candidati alla carica di sindaco, presidente della provincia o presidente della regione, o in almeno un decimo dei collegi uninominali della Camera o del Senato».

2.260

GASPERINI, STIFFONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.210

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 4.

- 2.211** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 5.

- 2.212** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 6.

- 2.213** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 7.

- 2.214** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 2.

2.106

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 2.

2.169

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 2.

2.257

DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La propaganda elettorale può svolgersi con ampia libertà di forme».

2.199

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASQUALI

All'emendamento 2.252, sopprimere il comma 2.

2.252/2

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.252, sopprimere il comma 2-bis.

2.252/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2-bis. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti».

2.252 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.249, al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.249/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.249, al comma 2, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti: «deve rispettare i canoni della lealtà e».

2.249/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO.

All'emendamento 2.249, al comma 2, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti: «deve rispettare i canoni della completezza e».

2.249/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.249, al comma 2, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti «deve rispettare i canoni dell'obiettività e».

2.249/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.249, al comma 2, dopo la parola: «elettorale» inserire le seguenti: «deve rispettare i canoni della correttezza e...».

2.249/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.249, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2.249/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti».

2.249 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

2.251 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La propaganda elettorale e l'informazione politica devono rispettare i canoni della correttezza, dell'obiettività, della completezza e della lealtà, sia in relazione ai contenuti, sia in relazione alle modalità, evitando le ambiguità degli accostamenti accattivanti o delle tendenziose supposizioni e ogni altra forma di comunicazione surrettizia e deformante anche per l'omissione di particolari o di circostanze rilevanti per l'esatta rappresentazione dei fatti».

2.265 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 2, sostituire le parole: «deve» con le altre: «può».

2.112 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del comma 2, sostituire le parole: «La propaganda elettorale deve» con le seguenti: «Gli spazi elettorali devono» e conseguentemente sostituire le parole da: «tribune politiche» fino alla fine del comma con le seguenti: «spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

2.250 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 2, sostituire le parole: «deve assumere» con le parole: «di cui al primo comma assume».

2.74 BESOSTRI

Al comma 2 sopprimere le parole: «tribune politiche».

2.113 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «dibattiti,».

2.114 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «tavole rotonde,».

2.115 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «presentazione» inserire le parole: «anche».

2.164 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «dei candidati e».

2.116 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e dei programmi politici».

2.117 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sopprimere le parole: «, confronti».

2.118 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «confronti» con le parole: «conferenze stampa, confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti nella pubblicità elettorale».

2.194 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 2 aggiungere alla fine: «pubblicazione del contrassegno elettorale, del programma e dei candidati».

2.75

BESOSTRI

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.215

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3 e 5.

2.216

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3 e 6.

2.217

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3 e 7.

2.218 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

2.107 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 3.

2.170 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

2.254/19 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

2.254/20 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

2.254/16 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.254/17 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2.254/18 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.254/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3 e 5.

2.254/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 3 e 6.

2.254/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere i commi 3 e 7.

2.254/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere i commi 4 e 5.

2.254/10 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere i commi 4 e 6.

2.254/11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere i commi 4 e 7.

2.254/12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere i commi 5 e 6.

2.254/13 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere i commi 5 e 7.

2.254/14 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere i commi 6 e 7.

2.254/15 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere il comma 3.

2.254/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere il comma 4.

2.254/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere il comma 5.

2.254/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere il comma 6.

2.254/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.254, sopprimere il comma 7.

2.254/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

«3. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del 90 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spa-

zi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

4. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

7. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parla-

mentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 3».

2.254 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.253, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «ottantacinque».

2.253/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.253, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «alla consistenza dei».

2.253/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.253, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.253/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.253, al comma 3, nell'ultimo periodo, sopprimere la parola: «ulteriore».

2.253/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del 90 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento».

2.253 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Glispazi di propaganda elettorale e di informazione politica nei programmi della concessionaria pubblica e delle mittenti private sono a carico del finanziamento pubblico dei partiti giuridicamente riconosciuti o aventi almeno un rappresentante, eletto col proprio simbolo, nel Parlamento italiano o europeo, per la quota preventivamente concordata con protocollo d'intesa. Agli spazi di propaganda elettorale e di informazione politica sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno delle programmazioni».

2.266 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2.205 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 3, dopo le parole: «emittenti private» inserire le parole: «in ambito nazionale o con sede all'estero».

2.77 BESOSTRI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale offerta è obbligatoria sia per la concessionaria pubblica, sia per le emittenti private a diffusione nazionale».

2.4 STIFFONI, GASPERINI

All'emendamento 2.76, alla fine dell'emendamento, sostituire le parole: «tariffa commerciale meno elevata» con le seguenti: «tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie».

2.76/1

BESOSTRI

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «le emittenti private di ambito locale possono trasmettere propaganda elettorale, garantendo parità di accesso, in base a tariffe determinate dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni tenendo conto dei costi di trasmissione aumentati del dieci per cento e dall'audience. In ogni caso il costo non può eccedere il cinquanta per cento della tariffa commerciale meno elevata».

2.76

BESOSTRI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Gli spazi eventualmente riservati alla propaganda dalle emittenti private devono essere gestiti sulla base di un codice di autoregolamentazione ispirato a criteri di imparzialità e di parità di trattamento. Il codice deve essere comunicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e adeguatamente e tempestivamente pubblicato. All'interno della programmazione gli spazi di propaganda devono essere riconoscibili come tali ed avere collocazioni autonome».

2.200SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli spazi di propaganda elettorale e di informazione politica nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private, occupati nel rispetto della presente legge, rientrano nei fini informativi delle singole emittenti motivanti le concessioni assensite e, come tali, soggiacciono ai soli limiti dell'equivalenza dei tempi assegnati e delle collocazioni nei programmi decisi per i raggruppamenti della maggioranza e della opposizione, fatta salva una quota del quindici per cento di spazi ripartiti in misura uguale fra tutte le altre forze politiche che, pariteticamente con i raggruppamenti di maggioranza ed opposizione, beneficiano della riduzione del sessantacinque per cento dei prezzi di listino unificato dalla concessionaria pubblica e delle emittenti private, definito con protocollo d'intesa».

2.270MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI,
DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ,
MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.219 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 4 e 6.

2.220 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 4 e 7.

2.221 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 4.

2.108

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 4.

2.171 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.246, sopprimere il comma 4.

2.246/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge».

All'emendamento 2.246, al comma 4 sostituire la parola: «possono» con le parole: «ha facoltà di».

2.246/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.246, sopprimere il comma 5.

2.246/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.246, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2.246/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.246, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2.246/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 2.246, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.246/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sotto ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge».

2.246 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale».

2.195 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.175 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.176 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.177 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.178

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.179

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.180

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.181

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.182

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.183

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.184

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.185

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.186

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.187

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.188

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.189

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.149

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.150

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.151

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.152

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.153

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.154

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.155

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.156

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.157

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.158

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.159

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.160

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.161

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.162

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.163

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.134

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.136

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.137

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.138

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.139

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.140

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.141

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.142

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.143

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.144

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.145

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.146

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.147

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.148

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.119

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.120

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.121

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.123

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.122

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.124

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.125

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.126

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.127

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.128

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.129

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.130

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».

2.131

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

2.132

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento».

2.133

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, stabiliscono le regole, gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale assicurando il rispetto dei seguenti principi:

- a) la metà degli spazi deve essere ripartita tra i partiti politici in misura proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee da eleggere;
- b) la restante metà deve essere ripartita in egual modo tra le coalizioni, indipendentemente dal numero delle forze politiche che le compongono, ed i singoli partiti che si candidano alla competizione elettorale».

2.5

STIFFONI, GASPERINI

Al comma 4, dopo le parole: «dei servizi radiotelevisivi» sopprimere da: «e l'Autorità» fino a: «della propria competenza, stabiliscono» e sostituirla con: «stabilisce».

2.259

GASPERINI, STIFFONI

Nel comma 4 le parole da: «in misura proporzionale» alla fine sono sostituite dai periodi: «gli spazi e i tempi della propaganda elettorale prevedono una quota ripartita in modo uguale fra tutte le liste di candidati, una quota da ripartire proporzionalmente alla consistenza dei gruppi politici nelle assemblee da rinnovare, che dichiarino di collegarsi a liste di candidati con il medesimo contrassegno ed infine per le elezioni politiche nazionali o regionali o nelle province autonome di Trento e Bolzano, una quota riservata alle liste con il medesimo contrassegno, o comunque collegate con una stessa candidatura o indicazione al vertice dei rispettivi organi esecutivi, presenti almeno nel novantacinque per cento, arrotondato all'unità inferiore, delle circoscrizioni elettorali. La gestione dei singoli spazi elettorali garantisce la presenza equilibrata tra i candidati esponenziali delle liste elettorali e per gli altri candidati della stessa lista».

2.11

BESOSTRI

Al comma 4 sostituire dalle parole: «in misura proporzionale» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «ripartendoli tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del novanta per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare tra le liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno di rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento».

2.165

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 4 sostituire dalle parole: «in misura proporzionale» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste dai partiti presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano».

2.166 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 4, sostituire le parole da: «in misura proporzionale» fino a: «forze politiche candidate.» con le seguenti: riservando l'ottanta per cento alle due coalizioni maggiori e ripartendo il restante venti per cento in misura proporzionale alla consistenza degli altri gruppi politici nelle assemblee da rinnovare, fatta salva all'interno di questa percentuale una quota di spazi da rispettare in modo uguale tra le forze politiche candidate di nuova formazione».

2.256 DENTAMARO

Al comma 4, sostituire le parole: «in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi politici nelle assemblee da rinnovare» con le parole: in misura equivalente tra i raggruppamenti di maggioranza e opposizione contestualmente legittimati nelle assemblee da rinnovare».

2.269 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'emendamento 2.276.

2.276/22 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 2.276, sostituire le parole da: «; ripartendo metà degli spazi» fino alla fine con le altre: «assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento».

2.276/1 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 2.276, sostituire le parole da: «ripartendo metà» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «Gli spazi e i tempi della propaganda elettorale prevedono una quota ripartita in modo uguale fra tutte le liste di candidati, una quota da ripartire proporzionalmente alla consistenza dei gruppi politici nelle assemblee da rinnovare, che dichiarino di collegarsi a liste di candidati con il medesimo contrassegno ed infine per le elezioni politiche nazionali o regionali o nelle province autonome di Trento e Bolzano, una quota riservata alle liste con il medesimo contrassegno, o comunque collegate con una stessa candidatura o indicazione al vertice dei rispettivi organi esecutivi, presenti almeno nel novantacinque per cento, arrotondato all'unità inferiore, delle circoscrizioni elettorali».

2.276/2

BESOSTRI

Sopprimere il primo periodo dell'emendamento 2.276.

2.276/21 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «metà degli» e «dei».

2.276/18 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «degli spazi e».

2.276/20 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «e dei tempi».

2.276/19 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «in modo paritario».

2.276/17 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere la parola: «politici».

2.276/16 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire le parole: «in uno dei» con la parola «nei».

2.276/15 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere l'inciso: «comprese le componenti del gruppo misto della Camera e del Senato».

2.276/13 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire la parola: «comprese» con la seguente: «escluse».

2.276/14 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «e metà».

2.276/12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, al quarto rigo, sopprimere le parole: «in modo paritario».

2.276/11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere la parola: «tutte».

2.276/10 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere la parola: «politiche».

2.276/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «rappresentate nelle assemblee da rimuovere».

2.276/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «rappresentate nelle assemblee».

2.276/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire le parole: «rappresentate nelle» con la seguente: «delle».

2.276/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «da rimuovere».

2.276/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sopprimere il secondo periodo dell'emendamento 2.276.

2.276/29 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, 2.276, sopprimere le parole da: «A far tempo» fino a: «meccanismi maggioritari».

2.276/37 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, 2.276, sopprimere le parole: «A far data dalla presentazione delle liste elettorali».

2.276/25 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, 2.276, sopprimere le parole: «A far tempo».

2.276/28 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, 2.276, sostituire le parole: «A far tempo» con la seguente: «Fin».

2.276/36 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, 2.276, sopprimere le parole: «data di».

2.276/27 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, 2.276, sostituire le parole: «dalla data» con le seguenti: «dal giorno».

2.276/35 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, 2.276, sostituire la parola: «presentazione» con la seguente: «deposito».

2.276/34 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al primo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere la parola: «elettorali».

2.276/26 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «nelle competizioni regolate da meccanismi maggioritari».

2.276/24 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire la parola: «competizioni» con la seguente: «elezioni».

2.276/33 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «regolate da meccanismi maggioritari».

2.276/23 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire le parole: «tre quarti» con le seguenti: «due terzi».

2.276/49 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due».

2.276/50 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «degli spazi e».

2.276/48 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «e dei tempi».

2.276/47 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere la parola: «comunque».

2.276/46 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere la parola: «paritariamente».

2.276/45 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire la parola: «paritariamente» con la seguente: «proporzionalmente».

2.276/32 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «soggetti che presentano».

2.276/44 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire la parola: «soggetti» con la parola: «partiti».

2.276/31 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «per la scelta maggioritaria».

2.276/43 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire la parola: «maggioritaria» con la seguente: «proporzionale».

2.276/30 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sostituire la parola: «quarto» con la seguente: «terzo».

2.276/42 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «in modo paritario».

2.276/41 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «che concorrono per la quota proporzionale».

2.276/40 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole: «che concorrono».

2.276/39 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Al secondo periodo dell'emendamento 2.276, sopprimere le parole:
«per la quota proporzionale».

2.276/38 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Aggiungere alla fine dell'emendamento 2.276, le seguenti parole:
«La gestione dei singoli spazi elettorali garantisce la presenza equilibrata tra i candidati già appartenenti alle assemblee da rinnovare e gli altri candidati della stessa lista».

2.276/3 BESOSTRI

Aggiungere alla fine dell'emendamento 2.276, le seguenti parole:
«La gestione dei singoli spazi elettorali garantisce la presenza equilibrata tra i candidati che ne sono esponenti di rilievo delle liste elettorali e gli altri candidati della stessa lista».

2.276/4 BESOSTRI

Al comma 4, sostituire le parole da: «in misura proporzionale» fino alla fine del comma, con le parole: «; ripartendo metà degli spazi e dei tempi in modo paritario tra i gruppi politici rappresentati in uno dei rami del Parlamento, comprese le componenti del gruppo misto della Camera e del Senato, e metà in modo paritario tra tutte le forze politiche rappresentate nelle assemblee da rinnovare. A far tempo dalla data di presentazione delle liste elettorali, nelle competizioni regolate da meccanismi maggioritari, tre quarti degli spazi e dei tempi sono comunque ripartiti paritariamente tra i soggetti che presentano candidati per la scelta maggioritaria, un quarto sono suddivisi in modo paritario tra le liste che concorrono per la quota proporzionale».

2.276 IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «nelle assemblee da rinnovare» sono inserite le seguenti: «riservando alle singole forze politiche del gruppo misto della Camera dei deputati e del Senato uno spazio non inferiore al 15 per cento di quello attribuito alla forza politica più consistente».

2.262 MELONI, PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MARINI

Al comma 4, sostituire le parole: «una quota di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le» con le parole: «una quota del quindici per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le altre».

2.268 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 4, dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «di almeno il 40 per cento».

2.8 STIFFONI, GASPERINI

Al comma 4, dopo le parole: «una quota di spazi», inserire le seguenti: «e tempi».

2.7 STIFFONI, GASPERINI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Tale quota non deve comunque essere inferiore al 40 per cento degli spazi e dei tempi complessivi della propaganda elettorale».

2.9 STIFFONI, GASPERINI

Sopprimere i commi 5 e 6.

2.222 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 5 e 7.

2.223 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 5.

2.172 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella propaganda elettorale per i *referendum*, obbligatoria per l'emittente pubblica e facoltativa per le emittenti private, sono riservati spazi e tempi uguali ai sostenitori delle diverse indicazioni di voto».

2.201 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari».

2.196 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 5, sostituire le parole: «tempi uguali ai sostenitori delle diverse indicazioni di voto» con le parole: tempi equivalenti ai raggruppamenti sostenitori delle due indicazioni alternative di voto».

2.267 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 6 e 7.

2.224 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 6.

2.110 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 6.

2.173 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

2.244/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.244/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni».

2.244 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 6.

2.245/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 7.

2.245/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

7. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni».

2.245 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni».

2.247 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale si applicano le disposizioni della presente legge relativa alle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, ai quotidiani e periodici e ai servizi in rete».

2.197 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli spazi utilizzati dai rappresentanti del Governo o dai suoi delegati sono compresi in quelli del raggruppamento di maggioranza».

2.273 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

2.204 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 6, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione,» sostituire: «l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni» con: «la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

2.258 GASPERINI, STIFFONI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 61 giorni dalle elezioni».

2.12 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 60 giorni dalle elezioni».

2.13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 59 giorni dalle elezioni».

2.14 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 58 giorni dalle elezioni».

2.15 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 57 giorni dalle elezioni».

2.16 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 56 giorni dalle elezioni».

2.17

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 55 giorni dalle elezioni».

2.18

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 54 giorni dalle elezioni».

2.19

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 53 giorni dalle elezioni».

2.20

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 52 giorni dalle elezioni».

2.21

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 51 giorni dalle elezioni».

2.22

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 50 giorni dalle elezioni».

2.23

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 49 giorni dalle elezioni».

2.24

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 48 giorni dalle elezioni».

2.25

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 47 giorni dalle elezioni».

2.26

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 46 giorni dalle elezioni».

2.27

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 45 giorni dalle elezioni».

2.28

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 44 giorni dalle elezioni».

2.29

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 43 giorni dalle elezioni».

2.30

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 42 giorni dalle elezioni».

2.31

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 41 giorni dalle elezioni».

2.32

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 40 giorni dalle elezioni».

2.33

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 39 giorni dalle elezioni».

2.34

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 38 giorni dalle elezioni».

2.35

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 37 giorni dalle elezioni».

2.36

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 36 giorni dalle elezioni».

2.37

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 35 giorni dalle elezioni».

2.38

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 34 giorni dalle elezioni».

2.39

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 33 giorni dalle elezioni».

2.40

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 32 giorni dalle elezioni».

2.241

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 31 giorni dalle elezioni».

2.42

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 30 giorni dalle elezioni».

2.43

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 29 giorni dalle elezioni».

2.44

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 28 giorni dalle elezioni».

2.45

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 27 giorni dalle elezioni».

2.46

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 26 giorni dalle elezioni».

2.47

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 25 giorni dalle elezioni».

2.48

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 24 giorni dalle elezioni».

2.49

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 23 giorni dalle elezioni».

2.50

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 22 giorni dalle elezioni».

2.51

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 21 giorni dalle elezioni».

2.52

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 20 giorni dalle elezioni».

2.53

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 19 giorni dalle elezioni».

2.54

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 18 giorni dalle elezioni».

2.55

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 17 giorni dalle elezioni».

2.56

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 16 giorni dalle elezioni».

2.57

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 15 giorni dalle elezioni».

2.58

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 14 giorni dalle elezioni».

2.59

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 13 giorni dalle elezioni».

2.60

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 12 giorni dalle elezioni».

2.61

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 11 giorni dalle elezioni».

2.62

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 10 giorni dalle elezioni».

2.63

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 9 giorni dalle elezioni».

2.64

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 8 giorni dalle elezioni».

2.65

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 7 giorni dalle elezioni».

2.66

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 6 giorni dalle elezioni».

2.67

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 5 giorni dalle elezioni».

2.68

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 4 giorni dalle elezioni».

2.69

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 3 giorni dalle elezioni».

2.70

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo la parola: «individua» inserire le parole: «entro e non oltre 2 giorni dalle elezioni».

2.71

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

2.203

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le emittenti radiotelevisive possono limitare la diffusione degli spazi di propaganda ad un ambito territoriale, frazionando la programmazione in deroga all'obbligo di diffusione degli stessi programmi in tutto il territorio in concessione».

2.202 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la regione Valle d'Aosta e per la provincia autonoma di Bolzano, gli spazi di comunicazione politica ed elettorale di cui alla presente legge, nei mezzi a diffusione locale, sono ripartiti nella misura del 75 per cento tra i partiti e i movimenti politici che hanno almeno un rappresentante eletto in una delle due Camere del Parlamento, in ragione proporzionale alla consistenza delle rispettive rappresentanze elette nei territori della regione o della provincia autonoma. Per i candidati di lingua non italiana, appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, gli spazi disponibili sono aumentati, nei limiti di quelli già riservati alle trasmissioni nelle rispettive lingue, nella misura del cinquanta per cento, fermo restando il vincolo di ripartizione proporzionale tra gli stessi candidati determinato in ragione della rappresentanza eletta. Il restante 25 per cento è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato candidati alle elezioni».

2.242 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 7.

2.111 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 7.

2.174 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALEN-
TINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di informazione politica».

2.271 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di telefonia pubblica che utilizzano le frequenze terrestri».

2.243 SEMENZATO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Propaganda elettorale ed informazione politica sui mezzi radiotelevisivi e nei servizi in rete nel corso di campagne elettorali o referendarie)».

2.263 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'emendamento 2.275.

2.275/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e nei servizi in rete».

2.275 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Controlli)

1. Le violazioni di cui alle disposizioni della presente legge sono accertate e sanzionate, per il ripristino del criterio dell'equivalenza degli spazi assegnati, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro l'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. In caso di lesioni, da parte degli utilizzatori degli spazi, dei diritti di libertà di pensiero e di libera formazione degli orientamenti politici, accertate dai soggetti di cui al comma 1, è concesso alle parti lese il tempestivo diritto di replica con utilizzazione di spazi assegnati alle parti politiche sanzionate.

3. Nel caso di mancato rispetto, nella utilizzazione degli spazi, del principio dell'equivalenza di cui alla presente legge, alle parti lese è riconosciuto, previo accertamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro l'ambito delle rispettive competenze, un credito informativo fruibile in danno degli spazi assegnati alle parti politiche che hanno ecceduto».

2.0.1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, per quanto possibile, in occasione di eventi politicamente significativi, al di fuori delle campagne elettorali e per la propaganda elettorale e l'informazione politica a mezzo della stampa».

2.0.2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Art. 3.

Sopprimere gli articoli 3, 5 e 6.

- 3.28** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3, 6 e 7.

- 3.29** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3, 7 e 8.

- 3.30** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3, 8 e 9.

- 3.31** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3, 9 e 10.

- 3.32** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3 e 4.

- 3.26** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3 e 5.

- 3.27** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3 e 6.

- 3.33** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3 e 7.

- 3.34** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3 e 8.

- 3.35** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3 e 9.

- 3.36** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 3 e 10.

- 3.37** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

3.17

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo.

3.19

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'emendamento 3.46.

3.46/1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

3.46

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

3.45

DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Deroghe*). - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai siti informatici ed ai quotidiani dei partiti e dei movimenti politici».

3.42

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. La pubblicità elettorale nelle emittenti radiotelevisive pubbliche e private è libera».

3.18 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, PASQUALI, MAGNALBÒ, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Definizione dei periodi elettorali*). - 1. Il periodo elettorale è inteso dalla data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste. A partire da tale data fino a quella della presentazione delle liste si individua un primo periodo elettorale. Dalla data di presentazione delle liste alla chiusura della campagna elettorale è individuato un secondo periodo elettorale».

3.38 Cò

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

3.40 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

3.44/24 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

3.44/27 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

3.44/23 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

3.44/26 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

3.44/28 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.44/22 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3.44/25 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.44/29 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1 e 2.

3.44/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1 e 3.

3.44/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1 e 4.

3.44/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1 e 5.

3.44/10 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 1 e 6.

3.44/11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 2 e 3.

3.44/12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 2 e 4.

3.44/13 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 2 e 5.

3.44/14 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 2 e 6.

3.44/15 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 3 e 4.

3.44/16 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 3 e 5.

3.44/17 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 3 e 6.

3.44/18 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 4 e 5.

3.44/19 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 4 e 6.

3.44/20 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere i commi 5 e 6.

3.44/21 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere il comma 1.

3.44/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere il comma 2.

3.44/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere il comma 3.

3.44/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere il comma 4.

3.44/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.44, sopprimere il comma 5.

3.44/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Informazione elettorale*). - 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2».

3.44 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

3.41/17 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.41/16 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.41/18 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

3.41/19 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 1 e 2.

3.41/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 1 e 3.

3.41/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 1 e 4.

3.41/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 1 e 5.

3.41/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 2 e 3.

3.41/10 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 2 e 4.

3.41/11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 2 e 5.

3.41/12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 3 e 4.

3.41/13 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 3 e 5.

3.41/14 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere i commi 4 e 5.

3.41/15 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere il comma 1.

- 3.41/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere il comma 2.

- 3.41/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere il comma 3.

- 3.41/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere il comma 4.

- 3.41/4** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 3.41, sopprimere il comma 5.

3.41/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Informazione elettorale*). - 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi

di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge».

3.41 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 1.

3.2 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 1.

3.20 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalle legge».

3.22 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, PASQUALI, MAGNALBÒ, DENTAMARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

3.39 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 2° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 3° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 4° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.10 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 5° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.11 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 6° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.12 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 7° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 8° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.14 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 9° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.15 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 10° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

3.16 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, la parola: «vietata» è sostituita con la parola: «consentita».

3.23 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «pubblicità elettorale e».

3.4 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e propaganda elettorale».

3.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e private e nei servizi a rete».

3.24 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «e private».

3.3 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e nei servizi di rete» e conseguentemente sopprimere il comma 2.

3.7 BESOSTRI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e nei servizi di rete».

3.5 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 2.

3.21 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 2, dopo le parole: «e dei movimenti politici» aggiungere le seguenti: «nonchè alle emittenti radiotelevisive che diffondono in ambito locale».

3.43

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Art. 4.

Sopprimere gli articoli 4 e 5.

- 4.36** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4 e 6.

- 4.37** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4, 6 e 7.

- 4.29** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4 e 7.

- 4.38** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4, 7 e 8.

- 4.30** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4 e 8.

- 4.39** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4, 8 e 9.

- 4.31** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4 e 9.

- 4.40** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4, 9 e 10.

- 4.32** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 4 e 10.

- 4.41** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo 4.

- 4.20** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo 4.

- 4.23** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, PASQUALI, MAGNALBÒ, DENTAMARO

Sopprimere l'articolo 4.

- 4.21** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'emendamento 4.51.

4.51/184 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Sostituire l'emendamento 4.51 con il seguente:

«Art. 4. - (*Messaggi di comunicazione politica autogestita*). - 1. Nel corso del periodo che va dalla data di inizio della raccolta delle firme per la presentazione delle liste alla data di convocazione dei comizi elettorali, il servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire, a livello nazionale per le elezioni a carattere nazionale ed a livello regionale per le elezioni degli enti locali, una informazione quantitativamente e qualitativamente idonea a rappresentare, in parità di condizioni, i partiti ed i movimenti. In tale periodo, sono concessi spazi gratuiti di pubblicità nelle reti radiofoniche e televisive del servizio pubblico per una durata complessiva di centottanta minuti suddivisi tra le reti televisive e centotanta minuti per le reti radiofoniche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, detta, sentito il consiglio di amministrazione, gli indirizzi necessari a garantire una distribuzione degli spazi pubblicitari in condizione di parità tra i partiti ed i movimenti.

2. Nel periodo suddetto, nell'emittenza nazionale, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di sessanta minuti. Nell'emittenza locale, nel primo periodo elettorale, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di novanta minuti. Nella radiofonia nazionale, nel primo periodo elettorale, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di sessanta minuti. Nella radiofonia locale, nel primo periodo elettorale, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di novanta minuti.

3. Gli spazi di pubblicità elettorale nella emittenza televisiva nazionale sono a titolo gratuito. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce altresì i criteri ed i limiti massimi delle tariffe spettanti a titolo di indennizzo per l'accesso a spazi di pubblicità elettorale nelle televisioni locale e nella radiofonia, attraverso la determinazione di tariffe, in base ad una percentuale di spesa non superiore del 20 per cento del finanziamento pubblico spettante alla minore formazione politica rappresentata, a cui la legge riconosce tale diritto».

4.51/2

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 1 e 2.

4.51/216 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 1 e 3.

4.51/215 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 1 e 4.

4.51/214 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 1 e 5.

4.51/213 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 1 e 6.

4.51/212 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 1 e 7.

4.51/211 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 1 e 8.

4.51/210 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere il comma 1.

4.51/192 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 1.

4.51/716 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALE

All'emendamento 4.51, al comma 1, dopo la parola: «Ogni emittente», sopprimere la parola: «locale»; conseguentemente sopprimere il comma 4.

4.51/1 SEMENZATO, DE LUCA Athos

All'emendamento 4.51, al comma 1, sopprimere la parola: «locale».

4.51/3 MARINI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sopprimere la parola: «locale».

4.51/6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «non superiore» con le altre: «non inferiore».

4.51/9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «non superiore ad un quarto del tempo» con le altre: «pari al tempo».

4.51/181 BESOSTRI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «all'82 per cento».

4.51/80 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «all'81 per cento».

4.51/79 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «all'80 per cento».

4.51/78 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 79 per cento».

4.51/77 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 78 per cento».

4.51/76 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 77 per cento».

4.51/75 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 76 per cento».

4.51/74 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «ai tre quarti».

4.51/8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 75 per cento».

4.51/73 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 74 per cento».

4.51/72 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 73 per cento».

4.51/71 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 72 per cento».

4.51/70 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 71 per cento».

4.51/69 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 70 per cento».

4.51/68 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 69 per cento».

4.51/67 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 68 per cento».

4.51/66 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 67 per cento».

4.51/65 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 66 per cento».

4.51/64 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 65 per cento».

4.51/63 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 64 per cento».

4.51/62 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 63 per cento».

4.51/61 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 62 per cento».

4.51/60 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 61 per cento».

4.51/59 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 60 per cento».

4.51/58 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 59 per cento».

4.51/57 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 58 per cento».

4.51/56 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 57 per cento».

4.51/55 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 56 per cento».

4.51/54 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 55 per cento».

4.51/53 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 54 per cento».

4.51/52 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 53 per cento».

4.51/51 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 52 per cento».

4.51/50 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 51 per cento».

4.51/49 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «ad un quarto» con le altre: «alla metà».

4.51/7 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 50 per cento».

4.51/48 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 49 per cento».

4.51/47 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 48 per cento».

4.51/46 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 47 per cento».

4.51/45 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 46 per cento».

4.51/44 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 45 per cento».

4.51/43 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 44 per cento».

4.51/42 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 43 per cento».

4.51/41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 42 per cento».

4.51/40 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 41 per cento».

4.51/39 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 1, sostituire le parole: «un quarto» con le altre: «al 40 per cento».

4.51/38 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 2 e 3.

4.51/209 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 2 e 4.

4.51/208 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 2 e 5.

4.51/207 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 2 e 6.

4.51/206 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 2 e 7.

4.51/205 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 2 e 8.

4.51/204 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere il comma 2.

4.51/193 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 3 e 4.

4.51/203 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 3 e 5.

4.51/202 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 3 e 6.

4.51/201 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 3 e 7.

4.51/200 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51 sopprimere i commi 3 e 8.

4.51/199 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 3.

4.51/32 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51 sopprimere il comma 3.

4.51/194 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, al comma 3, sopprimere le parole da: «non possono interrompere» fino a: «nella programmazione e».

4.51/12 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sopprimere le parole: «non possono interrompere altri programmi».

4.51/11 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire le parole: «non possono interrompere» con le altre: «possono interrompere».

4.51/10 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sopprimere le parole: «hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e».

4.51/13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 2 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 40 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/110 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 3 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 40 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/109 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 5 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 40 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/107 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 6 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 40 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/106 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 7 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 40 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/105 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 2 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 35 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/104 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 3 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 35 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/103 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 4 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 35 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/102 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 5 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 35 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/101 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 6 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 35 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/100 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 7 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 35 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/99 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 2 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 30 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/98 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 3 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 30 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/97 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 4 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 30 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/96 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 5 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 30 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/95 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 6 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 30 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/94 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 7 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 30 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/93 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 2 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 25 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/92 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 3 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 25 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/91 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 4 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 25 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/90 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 5 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 25 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/89 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 6 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 25 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/88 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 7 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 25 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/87 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 2 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 20 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/86 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 3 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 20 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/85 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 4 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 20 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/84 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 5 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 20 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/83 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 6 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 20 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/82 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «ogni emittente comunica, con almeno 7 giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a 20 per ciascuna giornata di programmazione».

4.51/81 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA,
DENTAMARO, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire le parole: «15 giorni» con le altre: «3 giorni».

4.51/15 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire le parole: «15 giorni» con le altre: «5 giorni».

4.51/14 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire le parole: «non superiore» con le altre: «superiore a».

4.51/18 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire le parole: «superiore a» con le altre: «inferiore a».

4.51/19 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire le parole: «non superiore a due» con le altre: «non superiore a trenta».

4.51/16 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 3, sostituire le parole: «non superiore a due» con le altre: «non superiore a venti».

4.51/17 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 4 e 5.

4.51/198 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 4 e 6.

4.51/197 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 4 e 7.

4.51/196 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 4 e 8.

4.51/191 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 4.

4.51/33 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 4.

4.51/195 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, al comma 4, sostituire le parole da: «al di fuori» fino alla fine del comma.

4.51/20 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 4, sostituire le parole: «del periodo intercorrente», fino alla fine, con le seguenti: «dell'ultimo mese di campagna elettorale».

4.51/4 MANZELLA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 5 e 6.

4.51/190 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 5 e 7.

4.51/189 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 5 e 8.

4.51/188 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 5.

4.51/34 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 5.

4.51/220 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

4.51/26 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 35 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 30 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/145 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 35 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 35 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/138 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 35 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 40 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/131 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 35 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 45 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/138 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 35 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/117 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 40 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 30 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/144 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 40 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 35 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/137 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 40 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 40 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/130 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 40 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 45 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/123 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 40 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/116 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 45 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 30 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/143 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 45 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 35 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/136 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 45 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 40 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/129 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 45 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 45 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/122 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 45 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/115 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 50 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 30 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/142 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 50 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 35 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/135 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 50 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 40 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/128 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 50 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 45 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/121 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 50 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/114 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 55 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 30 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/141 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 55 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 35 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/134 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 55 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 40 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/127 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 55 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 45 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/120 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 55 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/113 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 60 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 30 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/140 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 60 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 35 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/133 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 60 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 40 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/126 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 60 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 45 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/119 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 60 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/112 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 65 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 30 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/139 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 65 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 35 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/132 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 65 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 40 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/125 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 65 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 45 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/118 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Per gli spazi offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 65 per cento sui prezzi di listino dell'anno in corso per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sui medesimi prezzi».

4.51/111 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire le parole: «90 per cento» con le altre: «40 per cento».

4.51/21 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire le parole: «90 per cento» con le altre: «50 per cento».

4.51/22 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire le parole: «90 per cento» con le altre: «60 per cento».

4.51/23 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire le parole: «sulla tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente» con le altre: «sui prezzi di listino dell'anno in corso».

4.51/24 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4.51/27 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

4.51/28 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

4.51/29 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 5 minuti e 50 minuti».

4.51/174 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 10 minuti e 50 minuti».

4.51/175 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 5 minuti e 45 minuti».

4.51/167 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 5 minuti e 45 minuti».

4.51/167 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 12 minuti e 50 minuti».

4.51/176 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 14 minuti e 50 minuti».

4.51/177 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 15 minuti e 50 minuti».

4.51/178 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 15 minuti e 50 minuti».

4.51/168 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 5 minuti e 40 minuti».

4.51/160 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 12 minuti e 45 minuti».

4.51/169 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 18 minuti e 50 minuti».

4.51/179 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 14 minuti e 45 minuti».

4.51/170 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 20 minuti e 50 minuti».

4.51/180 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 15 minuti e 45 minuti».

4.51/171 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 10 minuti e 40 minuti».

4.51/161 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 5 minuti e 35 minuti».

4.51/154 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 12 minuti e 40 minuti».

4.51/162 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 18 minuti e 45 minuti».

4.51/172 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 14 minuti e 40 minuti».

4.51/163 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 15 minuti e 40 minuti».

4.51/164 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 20 minuti e 45 minuti».

4.51/173 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 10 minuti e 35 minuti».

4.51/153 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 5 minuti e 30 minuti».

4.51/146 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 6 minuti e 30 minuti».

4.51/147 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 12 minuti e 35 minuti».

4.51/155 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 7 minuti e 30 minuti».

4.51/148 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 8 minuti e 30 minuti».

4.51/148 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 18 minuti e 40 minuti».

4.51/165 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 14 minuti e 35 minuti».

4.51/156 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 15 minuti e 35 minuti».

4.51/157 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, sostituire le parole: «novanta secondi e tre minuti» con le altre: «dieci e trenta minuti».

4.51/25 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 20 minuti e 40 minuti».

4.51/166 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 18 minuti e 35 minuti».

4.51/158 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 20 minuti e 35 minuti».

4.51/159 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 15 minuti e 30 minuti».

4.51/150 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 18 minuti e 30 minuti».

4.51/151 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «compresa tra novanta secondi e tre minuti» con le altre: «compresa tra 20 minuti e 30 minuti».

4.51/152 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 4.51, al comma 5, sopprimere il quinto periodo.

4.51/30 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 6 e 7.

4.51/187 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 6 e 8.

4.51/186 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 6.

4.51/219 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere i commi 7 e 8.

4.51/185 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 7.

4.51/35 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 7.

4.51/218 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 4.51, al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:
«Nel caso di candidature per la scelta maggioritaria, le disposizioni
dell'Autorità per le garanzie devono sempre assicurare il rispetto del
principio dell'alternanza nella sequenza dei messaggi propagandistici, in
ciascuno spazio assegnato».

4.51/5 MANZELLA

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 8.

4.51/36 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, sopprimere il comma 8.

4.51/217 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

*All'emendamento 4.51, al comma 8, sopprimere le parole: «esclusi-
vamente secondo la disciplina del presente articolo».*

4.51/37 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

All'emendamento 4.51, sopprimere, in rubrica, le parole: «di comunicazione politica».

4.51/183 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Messaggi di comunicazione politica autogestiti*). - 1. Ogni emittente locale può offrire spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione politica autogestiti, in misura non superiore ad un quarto del tempo destinato dall'emittente, nelle stesse settimane e nelle stesse fasce orarie, alla trasmissione di programmi di propaganda gratuita come regolata dall'articolo 2.

2. Gli spazi di cui al comma 1 sono offerti in condizioni di parità di trattamento, in forma gratuita o a pagamento, e vengono ripartiti secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2. Gli spazi spettanti ad una determinata forza politica, anche qualora non vengano utilizzati, non possono essere offerti ad una diversa forza politica.

3. I messaggi di cui al comma 1 non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori con la scritta "comunicazione politica gratuita" ovvero "comunicazione politica a pagamento". Ogni emittente comunica, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel suo palinsesto dei predetti contenitori, in misura non superiore a due per ciascuna giornata di programmazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle emittenti nazionali, al di fuori del periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni elettorali.

5. Per gli spazi offerti a pagamento le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 90 per cento sulla tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulla medesima tariffa. Nessuno può diffondere più di due messaggi giornalieri sulla medesima emittente. Ciascuno spazio offerto deve avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e comunque compresa tra novanta secondi e tre minuti a scelta del richiedente. L'assegnazione degli spazi nell'ambito di ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio.

6. I messaggi trasmessi ai sensi del presente articolo non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

8. La trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominata è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

4.51

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Regolamentazione del primo periodo elettorale). - 1. In tale periodo il servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire, a livello nazionale per le elezioni a carattere nazionale ed a livello regionale per le elezioni degli enti locali, una informazione quantitativamente e qualitativamente idonea a rappresentare, in parità di condizioni, i partiti ed i movimenti. In tale periodo, sono concessi spazi gratuiti di pubblicità nelle reti radiofoniche e televisive del servizio pubblico per una durata complessiva di centottanta minuti suddivisi tra le reti televisive e centotanta minuti per le reti radiofoniche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, detta, sentito il consiglio di amministrazione, gli indirizzi necessari a garantire una distribuzione degli spazi pubblicitari in condizione di parità fra i partiti ed i movimenti.

2. Nell'emittenza nazionale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di sessanta minuti.

3. Nell'emittenza locale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di novanta minuti.

4. Nella radiofonia nazionale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di sessanta minuti.

5. Nella radiofonia locale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di novanta minuti».

4.1

Cò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. La pubblicità politica è trasmessa in modo distinto rispetto ai messaggi pubblicitari di natura commerciale. Le fasce di ascolto offerte e le relative tariffe sono rese disponibili a parità di condizioni a tutte le forze politiche».

4.28

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Fasce d'ascolto e spazi tipografici*). - 1. Le fasce d'ascolto e gli spazi tipografici sono resi disponibili, a parità di condizioni, a tutte le forze politiche con utilizzazione del principio della rotazione o di collocazioni equivalenti».

4.48 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 4.43, sopprimere i commi 1 e 2.

4.43/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 4.43, sopprimere i commi 1 e 3.

4.43/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 4.43, sopprimere i commi 2 e 3.

4.43/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Informazione politica*) – 1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

4.43 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 4.42, sopprimere il primo periodo del comma 1.

4.42/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 4.42, sopprimere il comma 1.

4.42/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Informazione politica*) - 1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento».

4.42 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 4.44, sopprimere il comma 2.

4.44/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

4.44 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 4.45, sopprimere il secondo periodo.

4.45/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Informazione politica*) - 1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza».

4.45 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'emendamento 4.46.

4.46/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento».

4.46 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'emendamento 4.47.

4.47/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

4.47 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

4.34 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere il primo ed il terzo periodo.

4.33 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

4.17 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

4.25 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «non può interrompere» fino a: «programmazione radiotelevisiva;», sopprimere l'ultimo periodo.

4.49 DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «non può interrompere altri programmi ed è collocata in autonomi spazi della programmazione radiotelevisiva».

4.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «, non può interrompere» fino alla fine del periodo.

4.24 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «non può interrompere altri programmi».

4.7 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed è collocata in autonomi spazi della programmazione radiotelevisiva».

4.8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

- 4.35** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 4.18** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

- 4.26** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fasce d'ascolto offerte sono rese disponibili a parità di condizioni a tutte le forze politiche ad una tariffa pari al semplice prezzo di costo».

- 4.2** STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fasce d'ascolto offerte sono rese disponibili a parità di condizioni a tutte le forze politiche ad una tariffa pari alla metà di quella di mercato».

- 4.3** STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fasce d'ascolto offerte sono rese disponibili a tutte le forze politiche, in modo gratuito ed a parità di condizioni».

- 4.4** STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «Le fasce d'ascolto offerte e le relative».

4.9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e le relative tariffe».

4.10 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a tutte le forze politiche».

4.11 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

4.19 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

4.27 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «offerta».

4.13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «motivata».

4.12 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di un programma o».

4.14 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o di un'opinione politica».

4.15

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere dalle parole: «, in conformità» fino alla fine del periodo.

4.16

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire: «dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con: «la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

4.50

GASPERINI, STIFFONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La pubblicità politica è offerta gratuitamente nella concessionaria pubblica e dietro rimborso dei costi di produzione nelle emittenti private».

4.5

STIFFONI, GASPERINI

Art. 5.

Sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.

- 5.49** MACERATINI, BORNACIN, DE vCORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5, 7 e 8.

- 5.50** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5, 8 e 9.

- 5.51** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5, 9 e 10.

- 5.52** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5 e 6.

- 5.53** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5 e 7.

- 5.54** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5 e 8.

- 5.55** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5 e 9.

- 5.56** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 5 e 10.

- 5.57** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

- 5.11** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo.

- 5.43** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.58 sopprimere i commi 1 e 2.

- 5.58/2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.59 sopprimere la parola: «radiotelevisiva».

5.59/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.58 sopprimere i commi 2 e 3.

5.58/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.58, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.58/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete). - 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della

Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

5.58 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Regolamentazione del primo periodo elettorale). - 1. In tale periodo il servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire, a livello nazionale per le elezioni a carattere nazionale ed a livello regionale per le elezioni degli enti locali, una informazione quantitativamente e qualitativamente idonea a rappresentare, in parità di condizioni, i partiti ed i movimenti. In tale periodo, sono concessi spazi gratuiti di pubblicità nelle reti radiofoniche e televisive del servizio pubblico per una durata complessiva di settantacinque minuti suddivisi tra le reti televisive e settantacinque minuti per le reti radiofoniche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, detta, sentito il consiglio di amministrazione, gli indirizzi necessari a garantire una distribuzione degli spazi pubblicitari in condizione di parità fra i partiti ed i movimenti.

2. Nell'emittenza nazionale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di venticinque minuti.

3. Nell'emittenza locale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di novanta minuti.

4. Nella radiofonia nazionale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di venticinque minuti.

5. Nella radiofonia locale, in tale periodo, la durata complessiva degli spazi a disposizione per singola forza politica è di novanta minuti».

5.1

Cò

Sopprimere il comma 1.

5.12

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 1.

5.44

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ratificano, non oltre il giorno antecedente l'indizione dei comizi elettorali, il protocollo d'intesa tra la concessionaria pubblica e le emittenti private nonché lo schema per l'autoregolamentazione predisposto dalle organizzazioni rappresentative degli organi di stampa, previa verifica dei criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica, le emittenti private e le testate giornalistiche, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la trasparenza della propaganda elettorale e dell'informazione politica».

5.68

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.67, sopprimere i commi 1 e 1-bis.

5.67/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.67, sopprimere i commi 1 e 1-ter.

5.67/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.67, comma 1-bis sopprimere il terzo periodo.

5.67/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento

di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

1-ter. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

5.67 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale».

5.65 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.64, sopprimere il secondo periodo.

5.64/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.64, sopprimere il comma 1-bis.

5.64/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, ribriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

5.64 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.63, sopprimere il comma 1.

5.63/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.63, sopprimere il comma 1-bis.

5.63/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche e servizi di informazione elettorale».

5.63 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche e servizi di informazione elettorale».

5.66 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

5.62 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.61, sopprimere il comma 1.

5.61/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.61, sopprimere le parole: «Nel periodo intercorrente tra».

5.61/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale».

5.61 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.60, sostituire la parola: «trentesimo», con l'altra: «quarantesimo».

5.60/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 5.60, sopprimere il terzo periodo.

5.60/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale».

5.60 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

5.61 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale».

5.46 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI DENTAMARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera».

5.59 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei programmi di informazione devono essere osservati i criteri della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità».

5.47 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1 sopprimere le parole: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e».

5.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere da: «e l'Autorità per le garanzie» fino a: «definiscono» e sostituirle con: «definisce».

5.70 GASPERINI, STIFFONI

Sopprimere il comma 2.

5.13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 2.

5.45 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALEN-
TINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel periodo dei trenta giorni anteriori alle consultazioni elettorali è vietato ai direttori delle reti, ai conduttori ed ai presentatori dei programmi, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenze di voto».

5.48 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 2° giorno precedente la data delle elezioni».

5.42 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 3° giorno precedente la data delle elezioni».

5.41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 4° giorno precedente la data delle elezioni».

5.40 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 5° giorno precedente la data delle elezioni».

5.39 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 6° giorno precedente la data delle elezioni».

5.38 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 7° giorno precedente la data delle elezioni».

5.37 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 8° giorno precedente la data delle elezioni».

5.36 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 9° giorno precedente la data delle elezioni».

5.35 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 10° giorno precedente la data delle elezioni».

5.34 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 11° giorno precedente la data delle elezioni».

5.33 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 12° giorno precedente la data delle elezioni».

5.32 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 13° giorno precedente la data delle elezioni».

5.31 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 14° giorno precedente la data delle elezioni».

5.30 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 15° giorno precedente la data delle elezioni».

5.29 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 16° giorno precedente la data delle elezioni».

5.28 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 17° giorno precedente la data delle elezioni».

5.27 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 18° giorno precedente la data delle elezioni».

5.26 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 19° giorno precedente la data delle elezioni».

5.25 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 20° giorno precedente la data delle elezioni».

5.24 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 21° giorno precedente la data delle elezioni».

5.23 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 22° giorno precedente la data delle elezioni».

5.22 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 23° giorno precedente la data delle elezioni».

5.21 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 24° giorno precedente la data delle elezioni».

5.20 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 25° giorno precedente la data delle elezioni».

5.19 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 26° giorno precedente la data delle elezioni».

5.18 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 27° giorno precedente la data delle elezioni».

5.17 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 28° giorno precedente la data delle elezioni».

5.16 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorli» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 29° giorno precedente la data delle elezioni».

5.15 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali» con le seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 30° giorno precedente la data delle elezioni».

5.14

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «qualunque trasmissione radiotelevisiva» aggiungere le parole: «, servizio in rete o sulla stampa».

5.69

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in forma indiretta».

5.8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o manifestare le proprie preferenze di voto».

5.10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto».

5.4

STIFFONI, GASPERINI

Sopprimere l'emendamento.

5.71/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e nei servizi in rete».

5.71

IL GOVERNO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Programmi di propaganda elettorale ed informazione politica nei mezzi radiotelevisivi, nei servizi in rete e sulla stampa)».

R.5.1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Art. 6.

Sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.

- 6.89** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 6, 8 e 9.

- 6.90** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 6, 9 e 10.

- 6.91** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 6 e 7.

- 6.92** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 6 e 8.

- 6.93** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 6 e 9.

- 6.94** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 6 e 10.

- 6.95** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo 6.

- 6.75** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo 6.

6.38

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 6.99, sopprimere il comma 1.

6.99/3

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.99, sopprimere il comma 2.

6.99/2

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.99, sopprimere il comma 3.

6.99/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radio-televisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui ser-

vizi in rete). – 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

6.99 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete*). – 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste per le emittenti radiotelevisive pubbliche e private».

6.80 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, MAGNALBÒ, FISICHELLA, PASQUALI, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Determinazione del costo della pubblicità elettorale).* -

1. Gli spazi di pubblicità elettorale nella emittenza televisiva nazionale sono a titolo gratuito.

2. L'Autorità definisce altresì i criteri ed i limiti massimi delle tariffe spettanti a titolo di indennizzo per l'accesso a spazi di pubblicità elettorale nelle televisioni locali e nella radiofonia, attraverso la determinazione di tariffe, in base ad una percentuale di spesa non superiore del 20 per cento del finanziamento pubblico spettante alla minore formazione politica rappresentata, a cui la legge riconosce tale diritto».

6.108

Cò

Sopprimere i commi 1 e 2.

6.86 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 3.

6.87 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 1.

6.76 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 1.

6.39 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera».

6.100 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.105, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.105/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

6.105 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.103, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.103/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.103, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.103/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.103, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

6.103/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.103, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

6.103/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale».

6.103 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.107, al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6.107/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.107, al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6.107/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.107, al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6.107/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.107, al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

6.107/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

6.107 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.106, al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6.106/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.106, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

6.106/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.106, al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

6.106/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

6.106 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.101, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.101/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.101, al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6.101/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.101, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

6.101/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale».

6.101 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il primo e il secondo periodo.

6.104/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il primo e il terzo periodo.

6.104/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il primo e il quarto periodo.

6.104/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il primo e il quinto periodo.

6.104/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

6.104/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il secondo e il quarto periodo.

6.104/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il secondo e il quinto periodo.

6.104/10 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il primo periodo.

6.104/11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il secondo periodo.

6.104/12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il terzo periodo.

6.104/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il quarto periodo.

6.104/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.104, sopprimere il quinto periodo.

6.104/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

6.104 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 35 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.45 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 35 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.46 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 35 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.47

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 35 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.48

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 35 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.49

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 40 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.50

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 40 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.51

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 40 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.52

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 40 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.53

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 40 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.54

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.55

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.56

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.57

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.58

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.59

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.60

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.61

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.62

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.63

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.64

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.65

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.66

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.67

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.68

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.69

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.70

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.71

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.72

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.74

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

6.82

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 10° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra l'11° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 12° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 13° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 14° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 15° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.12

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 16° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.13

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 17° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.14

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 18° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.15

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 19° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.16

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 20° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.17

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 21° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.18

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 22° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.19

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 23° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.20

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 24° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.21

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 25° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.22

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 26° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.23

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 27° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.24

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 28° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.25

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 29° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.26

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 30° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.27

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 31° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.28

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 32° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.29

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 33° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.30

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 34° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.31

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 35° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.32

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 36° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.33

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 37° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.34

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 38° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.35

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 39° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.36

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla data di convocazione» fino alle parole: «delle elezioni» con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 40° ed il giorno precedente la data delle elezioni».

6.37

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di quotidiani e».

6.4

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e periodici».

6.5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «ed a tariffe ridotte della metà rispetto a quelle di mercato».

6.3

STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.83

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali con l'indicazione delle frazioni di spazio offerte, dalle tariffe, e delle condizioni di pagamento».

6.81 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere da: «dall'Autorità» fino alla fine del periodo e sostituire con: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

6.111 GASPERINI, STIFFONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

6.88 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALEN-
TINO

Sopprimere il comma 2.

6.110 DENTAMARO

Sopprimere il comma 2.

6.77 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO,
BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIE-
LI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MA-
GNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALEN-
TINO

Sopprimere il comma 2.

6.40 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

6.42 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.43 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

6.44 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 6.97, al comma 2-bis, sopprimere il primo periodo

6.97/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.97, al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo

6.97/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- «a) spazi autogestiti;*
- b) rubriche elettorali;*
- c) servizi di informazione elettorale.*

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti».

6.97 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.96, al comma 2 sopprimere la lettera b).

6.96/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.96, al comma 2 sopprimere la lettera c).

6.96/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) spazi autogestiti;

- b) rubriche elettorali;
c) servizi di informazione elettorale».

6.96 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

6.78 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

6.41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale».

6.98 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

- 6.84** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 3, dopo le parole: «organi ufficiali di stampa» inserire le parole: «e radiofonici».

- 6.6** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «organi ufficiali di stampa» inserire le parole: «e radiofonici».

- 6.79** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, PASQUALI, MAGNALBÒ, DENTAMARO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

- 6.85** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.1, sopprimere i commi 1 e 2.

- 6.0.1/3** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.1, sopprimere i commi 1 e 3.

6.0.1/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.1, sopprimere i commi 2 e 3.

6.0.1/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.1, sopprimere il comma 1.

6.0.1/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.1, sopprimere il comma 2.

6.0.1/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.1, sopprimere il comma 3.

6.0.1/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono effettuare trasmissioni di propaganda elettorale a pagamento in ogni sua forma (spot pubblicitari ed ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva, trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi dei candidati e dei candidati, di confronto tra candidati).

2. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere propaganda elettorale nelle forme della presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati nonchè di confronto tra candidati durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia nonchè per ogni *referendum*, devono darne tempestivamente comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda a condizioni di parità fra loro.

3. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

6.0.1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, sopprimere i commi 1 e 2.

6.0.2/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, sopprimere il comma 1.

6.0.2/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, al comma 1, sopprimere il primo periodo.

6.0.2/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.0.2/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, sopprimere i commi 2 e 3.

6.0.2/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, sopprimere il comma 2.

6.0.2/9 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, sopprimere il comma 3.

6.0.2/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, al comma 3, sopprimere il primo periodo.

6.0.2/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 6.0.2, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.0.2/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, le emittenti radiotelevisive locali che intendano diffondere a qualsiasi titolo pubblicità elettorale, devono darne tempestiva comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro, La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di pubblicità elettorale:

- a) trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- b) trasmissioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici. Non si applicano, altresì, alle altre emittenti radiotelevisive locali al di fuori del periodo di cui al comma 1».

6.0.2

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Art. 7.

Sopprimere gli articoli 7, 8 e 9.

- 7.7** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 7 e 8.

- 7.8** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 7 e 9.

- 7.9** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 7 e 10.

- 7.10** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

- 7.5** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 7.13, comma 1, sostituire la parola: «otterrebbe» con le seguenti: «verrebbe ad ottenere».

- 7.13/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7. - (*Informazione elettorale per i referendum*). - 1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

Art. 7-bis. - (*Riequilibrio del finanziamento pubblico dell'informazione politica*). - 1. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorchè erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali».

- 7.13** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 7.12, sopprimere il comma 1.

7.12/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 7.12, sopprimere il comma 2.

7.12/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Informazione elettorale per i referendum*). - 1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

2. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorchè erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali».

7.12 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Informazione elettorale per i referendum*). – 1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari».

7.11 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Divieto temporaneo di pubblicità elettorale sui mezzi radiotelevisivi*). – 1. Nel servizio pubblico televisivo e nell'emittenza nazionale, a far data dal trentesimo giorno prima del termine per la chiusura dei comizi, è vietata ogni forma di pubblicità e propaganda elettorale.

2. Nell'emittenza locale e nella radiodiffusione nazionale pubblica e privata, a far data dal quindicesimo giorno prima del termine per la chiusura dei comizi, è vietata ogni forma di pubblicità e propaganda elettorale.

3. Nella radiodiffusione locale è vietata ogni forma di pubblicità e propaganda elettorale a partire dalla chiusura dei comizi».

7.14 Cò

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità elettorale contenenti informazioni false ovvero tali da indurre in errore i destinatari».

7.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo le parole: «informazioni false» aggiungere le seguenti: «o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona».

7.15 STIFFONI, GASPERINI

Sopprimere, in fine, le seguenti parole: «ovvero oscene o slogan denigratori».

7.16

STIFFONI, GASPERINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È altresì vietata la pubblicità politica comparativa».

7.17

STIFFONI, GASPERINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Riequilibrio del finanziamento pubblico dell'informazione politica)

1. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorchè erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali».

7.0.1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Art. 8.

All'emendamento 8.103, sopprimere la parola: «8».

8.103/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.103, sopprimere la parola: «9».

8.103/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.103, sopprimere la parola: «10».

8.103/3 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 8, 9 e 10.

8.103 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.104, sopprimere la parola: «8».

8.104/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.104, sopprimere la parola: «9».

8.104/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 8 e 9.

8.104 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.105, sopprimere la parola: «8».

8.105/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.105, sopprimere la parola: «10».

8.105/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere gli articoli 8 e 10.

8.105 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo 8.

8.90 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo 8.

8.91 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

All'emendamento 8.114, sostituire le parole: «90 giorni» con le seguenti: «3 mesi».

8.114/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.114, sostituire le parole: «dallo svolgimento» con le seguenti: «dalla chiusura».

8.114/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento sulle campagne elettorali). - 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge».

8.114 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.1, sostituire le parole: «è trasmessa» con le seguenti: «deve essere trasmessa».

8.1/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.1, sostituire le parole: «sono definite» con le seguenti: «devono essere definite».

8.1/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Pubblicità elettorale sui mezzi radiotelevisivi*). – 1. La pubblicità elettorale è trasmessa con l'apposita scritta “pubblicità elettorale”, all'interno di un riquadro e con una segnalazione acustica le cui caratteristiche sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La pubblicità elettorale, inoltre, è trasmessa in modo distinto rispetto ai messaggi pubblicitari di natura commerciale e non può interrompere altri programmi.

2. Nelle elezioni a carattere nazionale, le fasce di ascolto offerte sono rese disponibili alle forze politiche che abbiano già un Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, oppure che abbiano già gruppi consiliari in almeno otto consigli regionali, ovvero che abbiano conseguito nelle precedenti consultazioni a carattere nazionale almeno un milione di voti».

8.1

Cò

All'emendamento 8.97, sopprimere il comma 1.

8.97/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.97, sopprimere il comma 2.

8.97/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.97 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.98, sopprimere il comma 1.

8.98/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.98, sopprimere il comma 3.

8.98/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 3.

8.98 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.99, sopprimere il comma 1.

8.99/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.99, sopprimere il comma 4.

8.99/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 4.

- 8.99** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 1.

- 8.34** SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 1.

- 8.93** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.108, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «la Camera dei deputati e il Senato sono favorevoli».

- 8.108/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge».

8.108 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge».

8.109 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.111, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «la Camera dei deputati e il Senato sono favorevoli».

8.111/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge».

8.111 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 70 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 150 giorni da tale periodo».

8.60 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 70 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 120 giorni da tale periodo».

8.61 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 70 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 110 giorni da tale periodo».

8.62 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 70 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 100 giorni da tale periodo».

8.63

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 70 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 90 giorni da tale periodo».

8.64

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 40 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 150 giorni da tale periodo».

8.65

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 40 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 120 giorni da tale periodo».

8.66

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 40 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 110 giorni da tale periodo».

8.67

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 40 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 100 giorni da tale periodo».

8.68

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 40 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 90 giorni da tale periodo».

8.69

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 45 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 150 giorni da tale periodo».

8.70

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 45 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 120 giorni da tale periodo».

8.71

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 45 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 110 giorni da tale periodo».

8.72

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 45 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 100 giorni da tale periodo».

8.73

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 45 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 90 giorni da tale periodo».

8.74

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 50 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 150 giorni da tale periodo».

8.75

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 50 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 120 giorni da tale periodo».

8.76

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 50 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 110 giorni da tale periodo».

8.77

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 50 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 100 giorni da tale periodo».

8.78

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 50 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 90 giorni da tale periodo».

8.79

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 55 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 150 giorni da tale periodo».

8.80

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 55 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 120 giorni da tale periodo».

8.81

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 55 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 110 giorni da tale periodo».

8.82

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 55 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 100 giorni da tale periodo».

8.83

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 55 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 90 giorni da tale periodo».

8.84

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 65 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 150 giorni da tale periodo».

8.85

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 65 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 100 giorni da tale periodo».

8.88

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei 65 giorni precedenti la data delle votazioni è sempre consentito rendere pubblici i risultati di sondaggi demoscopici sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati entro 90 giorni da tale periodo».

8.89

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «due».

8.47 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei quindici giorni» con le seguenti: «nei sessanta giorni».

8.2 STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei quindici giorni» con le seguenti: «Nei 30 giorni».

8.5 STIFFONI, GASPERINI

Al comma 1, sostituire la parola: «vietato» con la seguente: «consentito».

8.49 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «rendere pubblici o, comunque».

8.50 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o, comunque, diffondere».

8.92 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «sull'esito delle elezioni e».

8.51 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori,».

8.52 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «politici e».

8.53 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di voto».

8.54

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche se tali sondaggi» fino alla fine del comma.

8.55

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.100

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 4.

8.101

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 2.

8.35

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 2.

8.94

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.110, comma 2, sostituire la parola: «presenta» con le seguenti: «rende noto».

8.110/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2 nonchè sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

8.110 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.107, comma 2, sostituire la parola: «presenta» con le seguenti: «rende noto».

8.107/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2 nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

8.107 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'articolo 8, comma 2, sostituire: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.116 GASPERINI, STIFFONI

Sopprimere i commi 3 e 4.

8.102 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

8.36 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 3.

8.95 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.113, comma 2, sostituire la parola: «presenta» con le seguenti: «rende noto».

8.113/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2 nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

8.113 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 3, sostituire le parole: «sono resi pubblici» con le altre: «possono essere resi pubblici».

8.56 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e disponibili su apposito sito informatico».

8.57 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, nella loro integralità,».

8.58 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio».

8.59 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

8.38 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

8.39 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

8.40 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

8.41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

8.41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

8.44 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

8.45 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 4.

8.37 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 4.

8.96 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 8.106, comma 2, sostituire la parola: «presenta» con le seguenti: «rende noto».

8.106/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro 90 giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2 nonchè sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

8.106 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 48 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.7 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.10 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.11 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.12 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito le maggiori società di sondaggi, dispone entro 48 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito le maggiori società di sondaggi, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.14

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito le maggiori società di sondaggi, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.15

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito le maggiori società di sondaggi, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.16

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito le maggiori società di sondaggi, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.17

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito le maggiori società di sondaggi, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.18

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito le maggiori società di sondaggi, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.19

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 48 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.20

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.21

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.22

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.23

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.24

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.25

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.26

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 48 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.27

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.28

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.29

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.30

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.31

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.32

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi».

8.32

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali».

8.120

GASPERINI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire: «L'Autorità per le garanzie nella comunicazioni» con: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

8.117

GASPERINI, STIFFONI

Al comma 4, dopo la parola: «dispone», inserire le seguenti: «entro le 48 ore successive alla violazione».

8.3

STIFFONI, GASPERINI

Al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità applica inoltre, per ogni violazione, un'ammenda compresa tra 50 e 100 milioni di lire».

8.4

STIFFONI, GASPERINI

Art. 9.

Sopprimere gli articoli 9 e 10.

- 9.67** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere l'articolo 9.

- 9.2** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 9.71, sopprimere le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali».

- 9.71/1** MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Divieto di denigrazione*). - 1. Sono vietate dalla data di convocazione dei comizi elettorali pubblicità politiche ed elettorali contenenti slogan denigratori di altre forze politiche o dei loro programmi».

9.71

Cò

All'emendamento 9.68, sostituire le parole: «dalla data» con le seguenti: «Dal giorno».

9.68/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Divieto di propaganda istituzionale*). - 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

9.68 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 1.

9.65 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 9.69, sostituire le parole: «dalla data» con le seguenti: «Dal giorno».

9.69/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

9.69 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 9.3, sostituire le parole: «dalla data» con le seguenti: «Dal giorno».

9.3/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 9.3, sostituire le parole: «il 10°» con le seguenti: «il 5°».

9.3/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 10° giorno precedente la data delle elezioni».

9.3 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra l'11° giorno precedente la data delle elezioni».

9.4 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 12° giorno precedente la data delle elezioni».

9.5 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 12° giorno precedente la data delle elezioni».

9.6 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 14° giorno precedente la data delle elezioni».

9.7 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 15° giorno precedente la data delle elezioni».

9.8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 16° giorno precedente la data delle elezioni».

9.9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 17° giorno precedente la data delle elezioni».

9.10 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 18° giorno precedente la data delle elezioni».

9.11 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 19° giorno precedente la data delle elezioni».

9.12 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 20° giorno precedente la data delle elezioni».

9.13 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 21° giorno precedente la data delle elezioni».

9.14 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 22° giorno precedente la data delle elezioni».

9.15

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 23° giorno precedente la data delle elezioni».

9.16

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 24° giorno precedente la data delle elezioni».

9.17

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 25° giorno precedente la data delle elezioni».

9.18

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 26° giorno precedente la data delle elezioni».

9.19

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 27° giorno precedente la data delle elezioni».

9.20

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 28° giorno precedente la data delle elezioni».

9.21

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 29° giorno precedente la data delle elezioni».

9.22 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 30° giorno precedente la data delle elezioni».

9.23 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 31° giorno precedente la data delle elezioni».

9.24 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 32° giorno precedente la data delle elezioni».

9.25 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 33° giorno precedente la data delle elezioni».

9.26 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 34° giorno precedente la data delle elezioni».

9.27 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 35° giorno precedente la data delle elezioni».

9.28 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 36° giorno precedente la data delle elezioni».

9.29

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 37° giorno precedente la data delle elezioni».

9.30

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 38° giorno precedente la data delle elezioni».

9.31

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 39° giorno precedente la data delle elezioni».

9.32

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 40° giorno precedente la data delle elezioni».

9.33

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 41° giorno precedente la data delle elezioni».

9.34

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 42° giorno precedente la data delle elezioni».

9.35

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 43° giorno precedente la data delle elezioni».

9.36

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 44° giorno precedente la data delle elezioni».

9.37

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 45° giorno precedente la data delle elezioni».

9.38

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 46° giorno precedente la data delle elezioni».

9.39

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 47° giorno precedente la data delle elezioni».

9.40

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 48° giorno precedente la data delle elezioni».

9.41

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 49° giorno precedente la data delle elezioni».

9.42

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 50° giorno precedente la data delle elezioni».

9.43 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 51° giorno precedente la data delle elezioni».

9.44 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 52° giorno precedente la data delle elezioni».

9.45 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 54° giorno precedente la data delle elezioni».

9.47 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 55° giorno precedente la data delle elezioni».

9.48 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 56° giorno precedente la data delle elezioni».

9.49 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 57° giorno precedente la data delle elezioni».

9.50 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 58° giorno precedente la data delle elezioni».

9.51

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 59° giorno precedente la data delle elezioni».

9.52

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 60° giorno precedente la data delle elezioni».

9.53

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 61° giorno precedente la data delle elezioni».

9.54

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 62° giorno precedente la data delle elezioni».

9.55

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 63° giorno precedente la data delle elezioni».

9.56

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 64° giorno precedente la data delle elezioni».

9.57

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 65° giorno precedente la data delle elezioni».

9.58

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 66° giorno precedente la data delle elezioni».

9.60

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 67° giorno precedente la data delle elezioni».

9.61

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 68° giorno precedente la data delle elezioni».

9.62

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 69° giorno precedente la data delle elezioni».

9.63

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla data di convocazione dei comizi elettorali», con le altre: «nel periodo intercorrente tra il 70° giorno precedente la data delle elezioni».

9.64

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «attività di propaganda», inserire le seguenti: «di qualsiasi genere, ancorchè inerente alla loro attività istituzionale».

9.70

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 2.

9.66 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo 10.

10.6

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo 10.

10.78

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1 sostituire le parole: «Dalla data» con le seguenti: «Dal giorno».

10.1/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1 sostituire la parola: «passata» con la seguente: «svolta».

10.1/3

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1 sopprimere il comma 2.

10.1/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1, comma 2, dopo la parola: «televisive» aggiungere le seguenti: «e radiofoniche».

10.1/7 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1, comma 2, sostituire la parola: «informano» con le seguenti: «sono tenuti ad informare».

10.1/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1, comma 2, sostituire la parola: «informano» con le seguenti: «devono informare».

10.1/6 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1, comma 2, sostituire le parole: «i cittadini» con le seguenti: «gli elettori».

10.1/4 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.1, comma 2, dopo le parole: «i cittadini delle» aggiungere le seguenti: «precise».

10.1/8 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Pubblicità istituzionale*). - 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare pubblicità radiotelevisive sulla propria attività passata.

2. Le emittenti televisive private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali».

10.1

Co'

All'emendamento 10.146, sopprimere le parole: «ove possibile».

10.146/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Provvedimenti di urgenza*). - 1. A seguito dell'accertamento di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel decidere i ricorsi, si attengono, ove possibile, alle modalità ed ai termini di svolgimento del processo da ricorso con la previsione di brevi termini per la notifica ed il successivo deposito del ricorso e termini abbreviati per i gravami, di regola senza rinvio».

10.146 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.139, sopprimere il comma 2.

10.139/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Abrogazione di norme*). - 1. L'articolo 2, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato.

2. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata».

10.139 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sopprimere il comma 1.

10.7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il comma 1.

10.129

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.136, sopprimere il comma 1-bis.

10.136/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'articolo 2, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato.

1-bis. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata».

10.136

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata».

10.135 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato».

10.173 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.137, sopprimere le parole: «il primo ed».

10.137/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.137, sopprimere le parole: «il secondo»

10.137/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

A comma 1, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

10.137 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.132, sopprimere le parole: «primo e»

10.132/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.132, sopprimere le parole: «e terzo»

10.132/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

A comma 1, sopprimere il primo e terzo periodo.

10.132 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

A comma 1, sopprimere il primo periodo.

10.80 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

A comma 1, sopprimere il primo periodo.

10.126 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.104, sostituire le parole: «10», con le seguenti: «12».

10.104/2 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'emendamento 10.104, sostituire le parole: «ritenuti utili», con le seguenti: «volti».

10.104/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 10 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.104 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 15 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.103 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 10.102, sostituire le parole: «ritenuti utili», con le seguenti: «necessari».

10.102/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 20 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.102

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'emendamento 10.101, sostituire le parole: «ritenuti utili», con le seguenti: «necessari».

10.101/1

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 25 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.101

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 30 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.100

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 35 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.99

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 40 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.98

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 10 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.111

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 15 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.110

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 20 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.109

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 25 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.108

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 30 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.107

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 35 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.106

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 40 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.105

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 10 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito la Commissione vigilanza Rai, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.118

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 15 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito la Commissione vigilanza Rai, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.117

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 20 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito la Commissione vigilanza Rai, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.116

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 25 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito la Commissione vigilanza Rai, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.115

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 30 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito la Commissione vigilanza Rai, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.114

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 35 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito la Commissione vigilanza Rai, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.113

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 40 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito la Commissione vigilanza Rai, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.112

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 10 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito le competenti commissioni parlamentari, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.125

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 15 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito le competenti commissioni parlamentari, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.124

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 20 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito le competenti commissioni parlamentari, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.123

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 25 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito le competenti commissioni parlamentari, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.122

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 30 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito le competenti commissioni parlamentari, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.121

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 35 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito le competenti commissioni parlamentari, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.120

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A seguito di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, di quelle della commissione di vigilanza Rai e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro le successive 40 ore sono adottate dalla stessa autorità, sentito le competenti commissioni parlamentari, i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.119

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», *con le seguenti:* «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5».

10.10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», *con le seguenti:* «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 6».

10.11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 7».

10.12

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6».

10.13

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7».

10.14

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7».

10.15

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2».

10.16

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5».

10.17

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 6».

10.18

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7», con le seguenti: «In caso di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 7».

10.19 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito di violazioni delle disposizioni», con le seguenti: «In caso di violazioni di norme».

10.9 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «A seguito», con le seguenti: «In caso».

10.8 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «2,».

10.83 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «5,».

10.84 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «6,».

10.85 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «7,».

10.86 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'emendamento.

10.149/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «articoli 2», aggiungere la seguente: «4».

10.149

IL GOVERNO

Al comma 1 sopprimere le parole: «di quelle della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

10.20

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e».

10.87

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «di quelle della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con le seguenti: «nonchè delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

10.32

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «di quelle della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», con le seguenti: «nonchè delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale».

10.33

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

10.21

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: «e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

10.143

GASPERINI, STIFFONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «entro le successive 48 ore».

10.22

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 12 ore».

10.23

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 18 ore».

10.24

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 20 ore».

10.25

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «entro le successive 48 ore», con le seguenti: «entro il giorno successivo».

10.29

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto ore», con le altre: «ventiquattro ore».

10.89

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto ore», con le altre: «trenta ore».

10.90

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quarantotto ore», con le altre: «trentasei ore».

10.91

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore», con le seguenti: «entro le successive 40 ore».

10.26

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore», con le seguenti: «entro le successive 42 ore».

10.27

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore», con le seguenti: «entro le successive 44 ore».

10.28

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «sono adottate dalla stessa Autorità», con le seguenti: «sono adottate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

10.142

GASPERINI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «i provvedimenti di urgenza ritenuti utili a ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali», con le seguenti: «i provvedimenti più idonei per garantire l'equilibrio delle competizioni elettorali».

10.31

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di urgenza».

10.30

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

10.133

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.81

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.127

MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'articolo 10, comma 1, all'inizio del secondo periodo, sostituire la parola: «Autorità», con la parola: «Commissione parlamentare».

10.141

GASPERINI, STIFFONI

All'articolo 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «alla concessionaria pubblica e».

10.35

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle emittenti radiotelevisive private».

10.34

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «prevalente».

10.37

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè la trasmissione, anche ripetuta, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa».

10.36

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche ripetuta».

10.39 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

10.82 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

10.128 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'articolo 10, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Autorità», con la parola: «Commissione parlamentare».

10.140 GASPERINI, STIFFONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «può, inoltre, ordinare», con le seguenti: «ordine inoltre».

10.3 STIFFONI, GASPERINI

Sopprimere il comma 2.

10.79 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere il 2 comma.

10.130 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'articolo 2, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato.

“2-bis. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata”».

10.134 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata».

10.138 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

All'inizio del secondo comma sopprimere il numero: «2».

10.65 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sostituire le parole: «Nei casi di» con le seguenti: «A seguito».

10.75 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere: «2, 3, 4».

10.70 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere: «2, 5 e 7».

10.72 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere: «2, 3,».

10.71 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «2,».

10.92 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere: «3,5».

10.74 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «3,».

10.93 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere il numero: «3».

10.66 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere: «4, 5».

10.73 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «4,».

10.94 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere il numero: «4».

10.67 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «5,».

10.95 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere il numero: «5».

10.69 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'inizio del secondo comma sopprimere: «e 7».

10.68 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «7,».

10.96 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro le successive 40 ore».

10.40 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 12 ore».

10.43 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 18 ore».

10.44 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 20 ore».

10.45 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro il giorno successive».

10.46 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 24 ore».

10.46 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro le successive 48 ore» con le seguenti: «entro le successive 40 ore».

10.41 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: «l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni» con le seguenti: «la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

10.44 GASPERINI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

10.47 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o dell'emittente radiotelevisiva privata».

10.97 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «determinandone i tempi» fino alla fine del comma con le seguenti: «per un periodo fino al triplo di quello in cui è stata commessa la violazione».

10.76 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «determinandone i tempi» fino alla fine del comma con le seguenti: «per un periodo fino al doppio di quello in cui è stata commessa la violazione».

10.77 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «un'ora» con le altre: «un giorno».

10.5 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di 10 minuti fino ad un massimo di tre giorni».

10.57 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di 10 minuti fino ad un massimo di quattro giorni».

10.58 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di 10 minuti fino ad un massimo di sei giorni».

10.56 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di mezz'ora fino ad un massimo di sei giorni».

10.55 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di un'intera giornata».

10.63 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di due giorni».

10.62 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quattro giorni».

10.59 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di mezz'ora fino ad un massimo di sette giorni».

10.54 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di sette giorni».

10.61 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di otto giorni».

10.60 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di mezz'ora fino ad un massimo di dieci giorni».

10.52 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di mezz'ora fino ad un massimo di dodici giorni».

10.53 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni» con le seguenti: «da un minimo di mezz'ora fino ad un massimo di quindici giorni».

10.50 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sopprimere le parole da: «con l'obbligo di mantenere» fino alla fine del comma.

10.48 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sostituire le parole: «con l'obbligo» con le seguenti: «con la possibilità».

10.51

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sopprimere le parole: «per il tempo a tale fine determinato».

10.49

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al secondo comma sopprimere le parole: «per decisione dell'Autorità» fino alla fine del comma.

10.64

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire: «per decisione dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni» con le parole: «per la decisione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

10.145

GASPERINI, STIFFONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3. A seguito di segnalazioni riguardanti le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7, l'Autorità è tenuta a decidere e ad adottare gli eventuali provvedimenti entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia. La mancata osservanza di tali termini è punita ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 sono punite inoltre con la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali».

10.148

GASPERINI, STIFFONI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il termine di quarantotto ore di cui al precedente comma, commina per ogni violazione un'ammenda compresa tra i 100 ed i 500 milioni. Gli introiti così percepiti sono successivamente redistribuiti dall'Autorità stessa ai soggetti politici lesi, in funzione del danno loro arrecato».

10.4

STIFFONI, GASPERINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale e alle imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale e alle imprese di radiodiffusione televisiva operanti in ambito locale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo continueranno ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 1, comma 5, della stessa legge».

10.147 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Calcolo dei limiti di affollamento)

1. Gli spazi di pubblicità elettorale non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente in materia».

10.0.1

Cò

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter

(Sanzioni)

1. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge, l'Autorità, entro le successive quarantotto ore, dispone la sospensione della programmazione di ogni pubblicità elettorale con risoluzione di tutti i contratti pubblicitari sottoscritti con movimenti politici e candidati.

2. L'Autorità cura, altresì, l'ottemperanza delle proprie disposizioni avvalendosi del supporto degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni.

3. Oltre alle sanzioni di cui al comma 4, il titolare della concessione o della autorizzazione radiotelevisiva privata deve, gratuitamente entro quarantotto ore, con le stesse modalità e nella stessa fascia oraria in cui si è verificata la violazione, concedere il diritto di rettifica.

4. Nei casi di violazione delle disposizioni dell'Autorità, di cui al comma 1, l'emittente può essere oggetto di sanzione amministrativa per una somma da 1 a 10 miliardi di lire e con la sospensione delle trasmissioni fino a sette giorni».

10.0.2

Cò

Sopprimere l'emendamento.

10.0.3/1 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Ogglighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiolevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonchè al Colleggio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di propaganda, di comunicazione politica e di pubblicità effettuati a sensi degli articoli 2, 4 e 6 della presente legge, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti».

10.0.3

IL GOVERNO

Sopprimere l'emendamento.

10.0.4/5 MACERATINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FLORINO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA

All'emendamento 10.0.4, dopo le parole: «Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4,2», inserire le seguenti: «ferma restando l'inapplicabilità di quanto previsto dalla presente legge, ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 8 in materia di sondaggi politici ed elettorali, agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati impegnati nella competizione elettorale».

10.0.4/2

MILIO

All'emendamento 10.0.4, dopo le parole: «Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4,2», inserire le seguenti: «ferma restando l'inapplicabilità di quanto previsto dalla presente legge, ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 8 in materia di sondaggi politici ed elettorali, agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale».

10.0.4/4 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARI

All'emendamento 10.0.4, dopo le parole: «Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4,2», inserire le seguenti: «commi 1 e 2, mentre il comma 3 mantiene la sua validità anche su quanto disposto dagli articoli da 2 a 6 della presente legge».

10.0.4/1

MILIO

All'emendamento 10.0.4, dopo le parole: «Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4,2», inserire le seguenti: «commi 1 e 2, mentre il comma 3 mantiene la sua validità anche su quanto disposto dagli articoli da 2 a 6 della presente legge».

10.0.4/3 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, FISICHELLA, MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati».

10.0.4

IL GOVERNO

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni per la differenziazione della propaganda politica da quella di prodotti commerciali con particolare riferimento a quelli di pulizia».

Tit 1 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni restrittive della libertà della comunicazione politica nel periodo preelettorale».

Tit 2 SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, DENTAMARO, FISICHELLA,
MAGNALBÒ, PASQUALI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

482^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE**(1502) FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati**(2681) LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova**(2705) OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato**(2734) SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari**(2736) FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale**(3227) DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale**(3317) CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale**(3664) SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova**(3734) FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale**(3793) FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona*

(3810) CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta dei senatori RUSSO e CENTARO, la Commissione conviene di prorogare ulteriormente a martedì 12 ottobre 1999, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo.

(4224) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale

(4105) PARDINI ed altri. – Modifica alla legge 28 settembre 1998, n. 336, in materia di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage

(Esame del disegno di legge n. 4224, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4105 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4105, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4224 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 4105, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 settembre.

Riferisce il relatore PETTINATO che si rifà alle considerazioni da lui già svolte in sede d'esame del disegno di legge n. 4105, sottolineando l'urgenza di una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento in titolo. Propone poi di congiungere il disegno di legge n. 4224 con il disegno di legge n. 4105.

Conviene la Commissione.

La Commissione conviene altresì di fissare per martedì 12 ottobre 1999 alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 330 del 1990, che viene assunto come testo base.

Si apre il dibattito.

Il senatore RUSSO valuta positivamente l'iniziativa assunta dal Governo con l'emanazione del decreto-legge in conversione, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta antimeridiana del 23 settembre scorso, e preannuncia fin da ora il voto favorevole del Gruppo democratici di Sinistra-l'Ulivo.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia anch'egli il voto favorevole sull'articolo unico del disegno di legge di conversione in esame, pur ribadendo i rilievi critici e le perplessità su cui già ebbe modo di richiamare l'attenzione nella seduta pomeridiana del 23 settembre scorso.

Il senatore CALLEGARO preannuncia la sua astensione.

Il senatore CENTARO sottolinea come non vi siano novità di sostanza nel decreto-legge n. 330 del 1999 rispetto al testo del disegno di legge n. 4105. Conseguentemente, non può che esprimere la valutazione negativa del Gruppo Forza Italia in merito ad un intervento che deroga senza alcuna effettiva giustificazione ai principi informatori del codice di procedura penale. Va infatti tra l'altro tenuto presente che, essendo il reato di strage imprescrittibile, anche qualora le indagini in corso dovessero concludersi con un provvedimento di archiviazione, sarebbe possibile comunque disporre la riapertura subito dopo.

Dopo che il presidente PINTO ha dichiarato chiuso il dibattito, il relatore PETTINATO rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario AYALA, dopo aver sottolineato l'urgenza che contraddistingue il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, ne raccomanda la rapida approvazione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(3699) Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta

(2751) Antonino CARUSO ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle notificazioni di atti giudiziari

(2974) GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili

(3615) Antonino CARUSO ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile

(3639) FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 13 del testo unificato predisposto in sede ristretta.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 13.0.1.

Il senatore Antonino CARUSO dà per illustrato l'emendamento 13.0.3, illustra l'emendamento 13.0.8 e dà per illustrati gli emendamenti 13.0.9 e 13.0.10.

Riformula, quindi, l'emendamento 13.0.20 nell'emendamento 13.0.20 (Nuovo testo) e sottolinea - in particolare - che tale riforma-

zione intende introdurre una copertura finanziaria adeguata per gli oneri finanziari derivanti dalla soppressione del terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 890 del 1982, copertura la cui mancanza aveva indotto la Commissione bilancio ad esprimere sull'emendamento 13.0.20 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la norma che si intende eliminare è senza dubbio – sottolinea il senatore Antonino Caruso – in rilevante odore di incostituzionalità ed occorre sopprimerla in quanto essa sanziona in maniera sproporzionata la condotta del notificando che rifiuti il pagamento delle spese postali; aggiunge, altresì, che l'emendamento 13.0.20 non avrebbe avuto bisogno, a suo avviso, di alcuna copertura in quanto non è da ritenere produttivo di nuova spesa e nemmeno genera minore entrata.

L'emendamento 13.0.100 è dato, poi, per illustrato dal senatore Antonino Caruso il quale si sofferma, invece, sull'emendamento 13.0.22 che si propone di introdurre una disciplina dell'interruzione della prescrizione del tutto innovativa rispetto a quella consolidata, introducendo il principio che la prescrizione è interrotta dalla richiesta della notificazione dell'atto; su tale proposta il senatore Antonino Caruso si dichiara disponibile ad un approfondimento. Anche l'emendamento 13.0.23 si inserisce nel solco innovativo che si vorrebbe tracciare con l'emendamento 13.0.22, trasponendo alla decadenza il medesimo principio: l'atto impeditivo della decadenza conseguirebbe non già all'effettiva conoscenza dell'atto stesso da parte del destinatario, ma alla richiesta di notificazione dell'atto stesso. L'emendamento 13.0.24 è, infine, dato per illustrato dal senatore Antonino Caruso.

Il senatore CALLEGARO dà per illustrato l'emendamento 13.0.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna della Commissione, già prevista per oggi alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 3699, 2751, 2974, 3615 E 3639**

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nei comuni sede d'ufficio del giudice di pace e nei comuni privi di ufficio giudiziario e nei comuni sul cui territorio vi siano posti vacanti di ufficiale giudiziario le notifiche e gli atti di deposito possono essere eseguiti anche dai messi comunali a ciò appositamente delegati, di anno in anno, dal sindaco o dall'assessore comunale delegato dal sindaco. Le spese delle notifiche e di tutti gli atti e tutti i diritti ed accessori sono, anche nei casi di cui al presente articolo, a carico della parte richiedente, salva ripetizione».

13.0.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI,
MILIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 3, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo difensore quando lo stesso sia stato già nominato e risulta costituito nel giudizio, ovvero l'ufficio giudiziario quando la notificazione sia da questi richiesta. Per le notificazioni in materia penale, l'avviso deve indicare come mittente la parte istante o il suo difensore, se la notificazione deve essere eseguita a cura della stessa, ovvero l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce"».

13.0.3 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la prima parte fino alla parola: "nei giudizi di Cassazione;" è sostituita con la seguente:

"In qualsiasi giudizio, compresi quelli davanti ai giudici amministrativi e quelli elettorali, la parte può, in ogni caso, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione, ovvero per eseguire qualsiasi altro incombente;"».

13.0.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la parola: "piego" è sostituita con la seguente: «atto».

13.0.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 6, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo smarrimento dell'atto da parte dell'Amministrazione postale determina la sospensione di diritto dei termini di decadenza e di prescrizione per un periodo decorrente dal quinto giorno successivo alla richiesta della notificazione sino al sessantesimo giorno successivo alla comunicazione dello smarrimento alla parte che ha richiesto la notificazione"».

13.0.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il terzo comma è soppresso».

13.0.20

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il terzo comma è soppresso.

2. All'onere relativo valutato in lire 5 miliardi, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.20 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2943. - (*Interruzione da parte del titolare*) -. La prescrizione è interrotta dalla richiesta della notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta dall'invio di ogni altro atto, con l'impiego di qualsiasi mezzo che permetta di dimostrarne documentalmente l'avvenuta spedizione e ricezione, che valga a costituire in mora il debitore e dalla richiesta della notificazione dell'atto con il quale una parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”».

13.0.22

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 2966 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2966. - (*Cause che impediscono la decadenza*) -. La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla

legge o dal contratto, ma se tale atto consiste in una notificazione o in una comunicazione la decadenza è impedita dalla relativa richiesta. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”».

13.0.23

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 149, secondo comma, del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale”».

13.0.24

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 54 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: “La parte pubblica e privata richiede la notificazione degli atti all'ufficiale giudiziario rimettendo allo stesso l'originale ed un numero di copie uguale a quello dei destinatari dell'atto stesso”».

13.0.25

CALLEGARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, nella legge 20 novembre 1982, n. 890, ovunque ricorrano, la parola: “piego” è sostituita con la seguente: “plico” e la parola: “pieghi” è sostituita con l'altra: “plichì”».

13.0.100

CARUSO Antonino, BUCCIERO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

239^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 11,45.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**
(R033 004, C03^a, 0028^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
(R046 003, C03^a, 0025^o)**Comunicazioni del Governo sulla partecipazione italiana alla missione ONU a Timor est**

Il presidente MIGONE, nel ringraziare il sottosegretario Martelli per aver assicurato la propria disponibilità alla seduta odierna, fa presente che l'invio di contingenti militari all'estero deve essere previamente autorizzata dal Parlamento, come prevede tra l'altro una recente disposizione di legge.

Peraltro l'approvazione di alcune mozioni su Timor est da parte dell'Assemblea nella seduta del 15 settembre non basta di per sé a surrogare tale autorizzazione, poiché in quei documenti vi era soltanto un indirizzo politico al Governo in ordine alla partecipazione italiana ad

eventuali missioni di pace. Occorre invece individuare una precisa procedura che consenta al Parlamento di valutare, ogni volta che si inviano militari italiani all'estero, i molteplici aspetti della missione anche sotto il profilo operativo.

I senatori PORCARI, ANDREOTTI, VERTONE GRIMALDI e SQUARCIALUPI dichiarano di concordare con il Presidente.

Il sottosegretario MARTELLI si riserva di approfondire i problemi normativi e procedurali connessi alle missioni militari all'estero, osservando però che, nel caso di specie, la missione a Timor est è stata autorizzata dalla risoluzione 1264 del Consiglio di sicurezza dell'ONU: non si può pertanto dubitare della sua legittimità sul piano internazionale.

Ricordato che il Governo ha attentamente seguito lo svolgimento del *referendum* a Timor est, ove era presente un diplomatico appositamente inviato, sottolinea che, dopo lo scoppio delle violenze contro la popolazione civile, l'Italia, in stretto collegamento con i *partners* europei, ha compiuto gli opportuni passi presso le autorità indonesiane e in ambito ONU per favorire le misure necessarie al ristabilimento della pace. Un pacchetto di misure sanzionatorie era stato predisposto dall'Unione europea per indurre il Governo di Jakarta ad accettare una forza di pace internazionale, ma, dopo la dichiarazione in tal senso del presidente Habibie, il Consiglio Affari Generali nella riunione di lunedì 13 settembre si è limitato a imporre l'embargo alle esportazioni di armi e la sospensione della cooperazione militare per un periodo di quattro mesi.

Il 15 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha autorizzato la costituzione di una forza multinazionale sotto un comando unificato, con il compito di ripristinare condizioni di sicurezza, facilitare le operazioni di assistenza umanitaria e proteggere la missione UNAMET. Su tale base è stata costituita la «forza internazionale per Timor est» (INTERFET), che nella pienezza dei suoi effettivi sarà composta da 8.000 uomini, di cui 4.500 forniti dall'Australia, che ha il comando della forza. L'Italia ha messo a disposizione 600 uomini e un primo gruppo di 50 paracadutisti della Folgore si trova già in Australia per il necessario addestramento.

L'INTERFET, che può contare già su 6.000 militari, controlla attualmente la capitale e le altre due principali città del paese; negli ultimi giorni ha assunto il controllo dell'area di confine con Timor ovest, senza incontrare la temuta resistenza da parte delle milizie filo-indonesiane.

Secondo fonti dell'ONU, 60.000 profughi sarebbero già rientrati nelle loro abitazioni, mentre altri 230.000 si sarebbero rifugiati a Timor ovest ed è in corso un negoziato con le autorità indonesiane per consentirne il ritorno. Gli stessi indonesiani riconoscono che oltre il 60 per cento di tali profughi vorrebbe ritornare a Timor est, ma sussistono notevoli problemi da risolvere, prima di dare inizio all'operazione.

Il sottosegretario Martelli precisa poi che l'Italia contribuisce all'azione umanitaria con aiuti alimentari, erogati dall'AIMA, per il va-

lore di un miliardo di lire, nonché con lo stanziamento di 300.000 dollari a favore dell'OMS e di 395.000 franchi svizzeri alla Croce Rossa Internazionale. Il Governo italiano ha votato a favore della costituzione di una Commissione di inchiesta, nella sessione straordinaria dell'Alto Commissariato per i rifugiati conclusasi il 27 settembre a Ginevra, e ritiene che i responsabili delle violazioni dei diritti umani debbano essere perseguiti nelle sedi appropriate. Peraltro è difficile tradurre in pratica tale orientamento, per la mancanza di una polizia civile e di una magistratura nel territorio di Timor est.

Superata l'emergenza, bisognerà creare dal nulla un'amministrazione civile per consentire al nuovo Stato di operare in condizioni di effettiva indipendenza. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite riferirà entro oggi al Consiglio di sicurezza sull'esito dei colloqui trilaterali tra Indonesia, Portogallo e ONU sul trasferimento dell'amministrazione di Timor est alle Nazioni Unite. In ogni caso il suo territorio resterà sotto la sovranità indonesiana fino al voto dell'Assemblea consultiva popolare, eletta nel mese di giugno, che ha aperto la prima sessione lo scorso 1° ottobre e dovrebbe rapidamente procedere all'accettazione del verdetto del *referendum*.

È comunque essenziale concludere al più presto la fase di transizione, per evitare effetti destabilizzanti sull'intera regione.

Il senatore SERVELLO si associa alle osservazioni svolte dal presidente Migone all'inizio della seduta, rilevando che sarà comunque necessario un intervento legislativo anche per coprire le spese derivanti dalla partecipazione all'INTERFET.

Il senatore PORCARI fa presente che la missione a Timor est non è certo un'azione di *peace keeping*, ma rappresenta un caso tipico di *peace enforcement*, che rende indispensabile l'autorizzazione parlamentare. Chiede poi al rappresentante del Governo quali siano le regole di ingaggio per i contingenti che partecipano all'INTERFET.

Per quanto riguarda l'entità dei contingenti, ritiene singolare che l'Italia invii 600 uomini, quando gli Stati Uniti si sono impegnati a contribuire con 310 militari. Peraltro solo 200 dei militari italiani saranno inviati per via aerea, mentre il resto del contingente seguirà per mare, con i tempi dettati da un ridicolo machiavellismo.

In futuro sarà opportuno evitare eccessi di presenzialismo e decidere, in sede di *policy planning*, in quale area del mondo è essenziale che l'Italia partecipi alle azioni internazionali di pace.

Il senatore ANDREOTTI apprezza la rapidità della decisione italiana di partecipare alla missione e ritiene essenziale un rapido riconoscimento internazionale dell'indipendenza di Timor est, come è espressamente richiesto nelle mozioni approvate dal Senato.

Il drammatico svolgimento degli eventi è dovuto probabilmente alla convinzione delle autorità indonesiane che il *referendum* avrebbe avuto un esito a loro favorevole; l'atteggiamento iniziale del Governo di Jakarta ha forse disorientato anche l'ONU, che si attendeva un'accettazio-

ne dell'esito del *referendum*. Ora il governo indonesiano è certamente preoccupato per le ripercussioni nelle innumerevoli altre isole abitate da minoranze etniche, ma la via maestra per mantenere l'integrità del paese non è certo la repressione, bensì la concessione di un ragionevole grado di autonomia e di decentramento.

I crimini commessi finora non potranno restare impuniti e, pertanto, si dovrà prendere in considerazione la costituzione di un tribunale internazionale *ad hoc*, non essendo ancora entrato in vigore lo statuto del Tribunale penale internazionale.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sollecita un approfondimento sulla situazione economica dell'Indonesia, che subì due anni or sono una gravissima crisi monetaria, rilevando che le ingenti risorse petrolifere dell'arcipelago destano grande interesse in Australia. È poi opportuna una riflessione sul principio di autodeterminazione dei popoli, che potrebbe avere conseguenze devastanti se fosse riconosciuto per tutte le innumerevoli minoranze che aspirano a creare uno Stato-nazione. A tal riguardo è opportuno ricordare che lo Stato liberale si fonda sui diritti dell'individuo e della maggioranza, che non possono essere travolti dal riconoscimento dell'autodeterminazione a tutte le minoranze linguistiche o religiose.

Il senatore PIANETTA, dopo aver sottolineato che le mozioni approvate il 15 settembre non sono sufficienti ad autorizzare la missione militare all'estero, osserva che i drammatici eventi di Timor est erano facilmente prevedibili e, quindi, sarebbe stato necessario inviare una forza di protezione prima dello svolgimento del *referendum*. L'atteggiamento oscillante delle autorità indonesiane si spiega forse con il fatto che, a un certo punto, i militari hanno avuto il sopravvento sui politici; è comunque indubbio che le varie fazioni abbiano usato il problema di Timor est a scopi di politica interna.

La senatrice SQUARCIALUPI pone in risalto un curioso paradosso, per cui la tragedia di un'isola situata quasi agli antipodi dell'Europa è stata affrontata dai paesi europei con una coesione che non hanno dimostrato in occasione di crisi altrettanto gravi determinatesi sul territorio europeo. Ormai matura la convinzione che, in queste occasioni, ci si debba muovere nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Esprime poi perplessità in ordine a un rapido riconoscimento del nuovo governo, poiché le autorità di Timor est non sembrano ancora pronte ad esercitare un effettivo controllo del paese. Infine fa presente al senatore Vertone Grimaldi che, anche nell'ambito del Consiglio d'Europa, è in atto una riflessione sui limiti del principio di autodeterminazione.

Il senatore SERVELLO si associa al rilievo del senatore Pianetta circa l'imprevidenza dimostrata dalle Nazioni Unite, poiché disordini e violenze erano ampiamente prevedibili, qualunque fosse stato l'esito del

referendum. Le condizioni di totale disintegrazione sociale e amministrativa in cui versa attualmente Timor est dovrebbero indurre a una certa cautela in ordine al riconoscimento immediato dell'indipendenza: in realtà l'attuale *status* di quel territorio si avvicina molto al protettorato delle Nazioni Unite.

Infine pone in evidenza i gravi pericoli cui la forza di pace andrà incontro, che potrebbero essere accresciuti dalla ridotta partecipazione degli Stati Uniti, dal momento che le loro forze armate posseggono una capacità deterrente ben maggiore rispetto a quella degli altri continenti.

Il presidente MIGONE concorda con il senatore Servello circa l'imprevidenza della comunità internazionale, rilevando che la ragione di fondo del grave ritardo nell'invio della forza di pace è un approccio che privilegia la stabilità nel breve periodo. Ciò ha indotto numerosi governi, e in particolare gli Stati Uniti, a puntare sul mantenimento dello *status quo* anche quando erano evidenti i segni di scollamento nella situazione indonesiana. Ritiene poi improcrastinabile una seria riflessione sulle istituzioni finanziarie internazionali, dopo i ripetuti fallimenti che hanno scosso il sistema economico mondiale.

Per quanto riguarda il riconoscimento internazionale dell'indipendenza, fa presente che in questo caso la comunità internazionale deve limitarsi a riconoscere l'esistenza di un nuovo Stato, rendendo così irreversibile l'esito del *referendum*. Il permanere in una situazione d'incertezza provocherebbe invece ulteriori violenze.

Replica poi il sottosegretario MARTELLI, precisando anzitutto che il Governo ha accettato le mozioni approvate dal Senato e, pertanto, si adopererà per un immediato riconoscimento internazionale del nuovo Stato. Fa poi presente che il Segretario generale dell'ONU ha chiesto contributi per la futura amministrazione transitoria e l'invio di esperti nei vari settori dell'amministrazione civile: l'Italia farà la sua parte, assieme agli altri paesi membri.

Con riferimento ai quesiti del senatore Porcari, precisa che la risoluzione 1264 è stata adottata dal Consiglio di sicurezza, in attuazione del capitolo 7 della Carta dell'ONU: le regole d'ingaggio dell'INTERFET saranno quindi adeguate ai rischi di un conflitto armato.

Infine raccoglie la provocazione intellettuale del senatore Vertone Grimaldi, osservando che il rispetto incondizionato dei diritti umani ha un'importanza centrale nel nuovo diritto internazionale, mentre il riconoscimento dei diritti delle minoranze non può avere un carattere illimitato.

Il presidente MIGONE dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 13,10.

240^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4039) *Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

La relatrice SQUARCIALUPI ricorda che nella scorsa seduta si è registrato un generale consenso sul contenuto del disegno di legge, che stanZIA 1 miliardo di lire all'anno per la partecipazione italiana alle operazioni dell'OSCE, e si è ravvisata l'esigenza di un ampio dibattito sul ruolo di tale organizzazione, anche nella prospettiva del vertice annuale che si terrà il 17 novembre ad Istanbul. La discussione del disegno di legge in Assemblea potrà costituire l'occasione per avviare tale approfondimento.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole. Constatata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato alla Relatrice di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(4149) *Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)

Il presidente MIGONE avverte che il senatore La Loggia e gli altri componenti il Gruppo di Forza Italia hanno presentato la richiesta di rimessione all'Assemblea, che è stata sottoscritta anche dai senatori Servello e Magliocchetti.

Poiché tale richiesta risulta sottoscritta dal previsto numero di senatori, l'esame del disegno di legge procederà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(4149) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale sottolinea anzitutto il carattere eterogeneo del disegno di legge, i cui primi tre articoli recano proroghe di disposizioni che non riguardano l'apparato ministeriale, ma si riferiscono rispettivamente alla missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della *ex* Jugoslavia, al contributo a favore di organismi operanti nel settore del disarmo e al sostegno dell'attività per la Delegazione generale palestinese in Italia.

L'articolo 4, che proroga fino al 31 dicembre 1999 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, è stato criticato dalla 1^a Commissione, che ha osservato l'inopportunità di prorogare ulteriormente un organismo che non è riuscito a terminare la propria attività nei tempi stabiliti. A tal riguardo, chiede al rappresentante del Governo quanti casi di contenzioso siano ancora pendenti, al fine di valutare se convenga mantenere in vita la commissione.

L'articolo 6, recante proroga dei comandi e del collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, è stato criticato dalla 1^a e dalla 7^a Commissione. Inoltre nel parere della Commissione pubblica istruzione si chiede espressamente la modifica dell'articolo 9, concernente il personale di ruolo da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero, nel senso di prevedere il concorso del Ministero della pubblica istruzione alla selezione di tale personale: non sembra infatti sufficiente il concerto interministeriale nell'emanazione del regolamento previsto dal comma 2.

Il Relatore osserva che, non essendo più possibile approvare prima dell'inizio della sessione di bilancio il testo trasmesso dalla Camera, è opportuno prendere in considerazione anche ulteriori modifiche migliorative. In particolare, occorre fissare limiti inderogabili per il servizio all'estero degli insegnanti di ruolo, in quanto la permanenza all'estero per un numero eccessivo di anni crea disservizi e ingiustificati privilegi.

Infine invita il rappresentante del Governo a chiarire quale sarà la sorte del personale comandato, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso il Ministero, se il disegno di legge non sarà approvato prima della fine dell'anno.

Il presidente MIGONE ricorda che la Commissione ha più volte protestato nei confronti del Governo per la ricorrente presentazione di provvedimenti-*omnibus* che impediscono di esaminare autonomamente e

con la necessaria libertà una serie di questioni che presentano aspetti piuttosto delicati. Peraltro il trasferimento alla sede referente non consentirà neppure di approvare il disegno di legge nei tempi brevissimi che il Governo auspicava.

Il senatore ANDREOTTI, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, chiede a che punto sia l'attuazione degli accordi di Dayton, osservando che il passare degli anni rende sempre più difficile il ritorno dei profughi serbi nella Krajina e nella Slavonia. Per quanto riguarda l'articolo 2, ritiene giusta la proroga delle disposizioni ivi richiamate, ma soprattutto considera urgente rilanciare la politica del disarmo, che ha dato risultati tanto eccellenti prima della guerra del Golfo e della dissoluzione dell'Unione sovietica.

La senatrice SQUARCIALUPI chiede che si apportino modifiche formali al testo degli articoli, per uniformare l'indicazione degli stanziamenti, espressi a volte in euro e a volte in lire.

Il sottosegretario RANIERI assicura sollecite risposte ai quesiti del Relatore e fa presente che eventuali emendamenti saranno valutati dal Governo. In relazione alle osservazioni del senatore Andreotti, dichiara di condividere l'esigenza di una riflessione sul processo di disarmo e sull'applicazione degli accordi di Dayton.

Il presidente MIGONE prende atto dell'impegno del rappresentante del Governo e precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato non appena il Governo risponderà alle richieste di informazioni emerse nel dibattito. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1834) BOCO ed altri. – Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(4051) LA LOGGA ed altri. – Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1834 e congiunzione con il disegno di legge n. 4051. Esame del disegno di legge n. 4051 e congiunzione con il disegno di legge n. 1834. Conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1834, sospeso il 26 maggio.

Su proposta del presidente MIGONE, la Commissione delibera la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 4051, con il disegno di legge n. 1834, di analogo contenuto.

La relatrice DE ZULUETA ricorda che il disegno di legge n. 1834, presentato da senatori di tutti i Gruppi, si arenò per il parere contrario della Commissione bilancio sulla clausola di copertura finanziaria. Successivamente il senatore La Loggia e numerosi altri senatori appartenenti ai Gruppi di Forza Italia, AN e CCD, hanno presentato il disegno di legge n. 4051, che differisce soprattutto per la copertura degli oneri finanziari, valutati in 8 miliardi di lire annue, anziché in 500 milioni di lire previsti nel primo disegno di legge. Su tale disegno di legge la Commissione bilancio non ha potuto esprimere parere, poiché il Governo non ha trasmesso la relazione tecnica, richiesta nella seduta del 13 luglio.

Essendo ampiamente scaduto il termine previsto dall'articolo 76-bis del Regolamento, è possibile approvare un testo unificato, che abbia come clausola di copertura finanziaria l'articolo 2 del disegno di legge n. 4051. Ritiene invece opportuno mantenere il testo dei primi due articoli del disegno di legge n. 1834, che disciplinano con maggior dettaglio, rispetto all'altro disegno di legge, la deducibilità delle erogazioni liberali versate dalle persone fisiche e giuridiche all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).

In conclusione, la Relatrice propone alla Commissione di adottare un testo unificato, formato dal titolo e dai primi due articoli del disegno di legge n. 1834 e dall'articolo 2 del disegno di legge n. 4051, che diventerebbe l'articolo 3 del testo unificato.

Il senatore BOCO ricorda che il disegno di legge n. 1834 è stato presentato il 6 dicembre 1996, con la firma di quasi tutti i Presidenti di Gruppo del Senato, al fine di consentire ai cittadini italiani che sostengono l'attività dell'ACNUR la deducibilità fiscale delle loro donazioni, già riconosciuta in tanti altri Stati membri dell'ONU. Nei circa tre anni trascorsi dalla presentazione del disegno di legge vi sono state nel mondo gravissime emergenze, tra cui ricorda le recenti crisi del Kosovo e di Timor est, e sempre l'ACNUR è stata in prima linea a garantire la sopravvivenza di numerosissimi rifugiati, con le risorse derivanti in larga parte dalla generosità di uomini e donne di tutti i paesi.

Si dichiara dunque favorevole ad accogliere la proposta della Relatrice, che consente di recuperare oltre due anni di ritardo, e auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario RANIERI ricorda che, al di là del parere espresso dalla Commissione bilancio, il Governo avanzò alcune riserve circa il riconoscimento della deducibilità fiscale per i contributi a favore di una sola agenzia delle Nazioni Unite.

Il senatore BOCO pone in risalto che l'ACNUR è l'agenzia dell'ONU istituzionalmente deputata a fronteggiare le più drammatiche emergenze umanitarie. Peraltro le riserve del Governo sarebbero comprensibili se conducessero a estendere la deducibilità a tutte le agenzie delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario RANIERI ritiene utile un ulteriore approfondimento degli aspetti tributari, pur precisando che il Ministero degli affari esteri non è contrario alla deducibilità delle donazioni all'ACNUR.

Il presidente MIGONE rileva che l'approfondimento auspicato dal Sottosegretario dovrà necessariamente avvenire, in vista della discussione del disegno di legge in Assemblea, nelle competenti sedi governative e parlamentari.

Constatata la presenza del numero legale, mette poi ai voti la proposta della Relatrice di adottare come testo unificato il titolo e i primi due articoli del disegno di legge n. 1834 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 4051, recante la copertura finanziaria.

La Commissione approva e dà quindi mandato alla Relatrice di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge.

(4190) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

La relatrice SALVATO ricorda che nella scorsa seduta sollevò talune questioni relative al contenuto e all'applicazione dell'Accordo in esame, le quali furono ritenute fondate dal sottosegretario Serri. Peraltro il rappresentante del Governo sollecitò l'approvazione del disegno di legge, con l'eventuale presentazione di un ordine del giorno. Preannunzia pertanto la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, con precise direttive al Governo circa l'atteggiamento da tenere nei confronti delle autorità cubane, soprattutto nel caso in cui ci si trovi di fronte a detenuti condannati a morte.

Il presidente MIGONE ricorda che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, mette ai voti il mandato alla Relatrice di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(3997) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatto a Montreal il 1° marzo 1991*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Verificata la presenza del numero legale, mette ai voti il mandato al relatore Basini di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4070) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Verificata la presenza del numero legale, chiede alla Commissione il mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Verificata la presenza del numero legale, chiede alla Commissione il mandato di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4166) SEMENZATO ed altri. - Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, mentre la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta a condizione che l'autorizzazione di spesa decorra dall'anno 2000.

Poiché non è chiaro a quale delle due distinte autorizzazioni di spesa previste dal disegno di legge si riferisca tale condizione, propone che

la questione sia risolta con la presentazione di opportuni emendamenti in Assemblea.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al relatore Basini di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1834 E 4051

Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Art. 1.

(Deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

1. Nel comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

«*l-bis.*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati entro il limite massimo di lire due milioni».

2. Nel comma 2 dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-quinquies* è aggiunta la seguente:

«*c-sexies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, entro un limite massimo pari al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato».

3. Al comma 1 dell'articolo 110 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, le parole «alle lettere *a*), *f*) e *g*)» sono sostituite dalle seguenti: *a*), *f*), *g*) e *l-bis*)».

Art. 2.

(Modalità per l'effettuazione e l'attestazione delle erogazioni liberali)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) debbono essere comprovate da uno dei seguenti documenti:

a) bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'ACNUR;

b) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'ACNUR, su stampati predisposti e numerati da detta organizzazione, e contenente: il nu-

mero progressivo della quietanza, il cognome, nome e comune di residenza del quietante; l'importo dell'erogazione liberale. La quietanza, che deve essere preintestata dall'ACNUR, deve essere rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima organizzazione;

c) ricevuta di bonifico bancario rilasciata al cliente dall'azienda di credito attestante l'accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale per detta causale sul conto dell'ACNUR.

2. I documenti relativi ai versamenti eseguiti debbono essere allegati alle dichiarazioni dei redditi, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

211ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 12.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(Esame)

(R125 b00, C05ª, 0006º)

Il presidente COVIELLO, a causa di un sopravvenuto impegno del relatore, propone di rinviare al pomeriggio l'esame del documento in titolo.

Concorda la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 18,15.

Il presidente COVIELLO esprime all'onorevole Solaroli un augurio di buon lavoro quale nuovo sottosegretario al Tesoro, ricordando la continua e proficua collaborazione su numerosi temi durante la sua presidenza della Commissione bilancio della Camera.

Il relatore MORANDO, dopo aver sottolineato che le entrate tributarie hanno mostrato negli ultimi mesi un andamento più dinamico di quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria esaminato lo scorso luglio, ricorda che il provvedimento collegato alla finanziaria per il 1999 in materia fiscale ha previsto – al fine di man-

tenere invariata la pressione fiscale anche in seguito all'emersione della base imponibile – un meccanismo di restituzione dell'eventuale maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione; la risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, di conseguenza, indica le modalità per tale restituzione. Anche tenuto conto della limitata dinamica del PIL, evidenzia che le maggiori entrate derivano necessariamente da una maggiore efficacia dell'azione dell'amministrazione finanziaria e che vi sono, quindi, le condizioni per una graduale riduzione della pressione fiscale, secondo le priorità già individuate. Illustra, a titolo di esempio, la prospettata riduzione dell'aliquota IRPEF e della tassazione relativa alla prima casa, l'aumento delle detrazioni per figli a carico, le agevolazioni al settore edile. Conclude, quindi, che l'aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria riflette il mutato quadro della finanza pubblica e rende possibile attuare le linee di politica economica del Governo: rappresenta, pertanto, un documento senz'altro condivisibile.

Il senatore FERRANTE sollecita chiarimenti in ordine ai 600 miliardi per il 2001, indicati nella relazione al documento in esame e finalizzati a finanziare programmi di spesa espansivi.

Il senatore MANTICA, nel rilevare che le dichiarazioni del Governo indicano che l'incremento di gettito risulta strutturale, ricorda che l'azione di verifica delle dichiarazioni relative ad esercizi pregressi suggerisce che la revisione delle entrate possa incorporare anche gettiti straordinari, attribuibili ad esercizi passati. Qualora, invece, risulti confermato che l'incremento di gettito deriva dall'entrata a regime dell'operatività degli studi di settore, si domanda per quale motivo la previsione delle maggiori entrate sia sostanzialmente stazionaria nel quadriennio di riferimento. Nell'osservare che un allargamento permanente della base imponibile in seguito ad emersione dovrebbe consentire un recupero crescente di gettito, ritiene opportuno esplicitare un eventuale carattere prudenziale delle stime proposte.

Il senatore MARINO chiede chiarimenti sull'inserimento di un fondo di riserva nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, nonché sui programmi di spesa espansivi ai quali la Nota di aggiornamento attribuisce 600 miliardi nell'anno 2001.

Rinunciando il relatore MORANDO a svolgere un intervento di replica, il sottosegretario SOLAROLI fa presente che i programmi di spesa espansivi richiamati dai senatori Ferrante e Marino comprendono interventi rientranti nelle priorità del Governo ai quali è destinata eccezionalmente per l'anno 2001 una parte delle maggiori entrate che prevalentemente sono utilizzate per la riduzione del prelievo fiscale. Il fondo di riserva della tabella C risponde ad una scelta operata dal Parlamento nell'ambito della legge di riforma n. 208 del 1999 ed è finalizzato a consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle autorizzazioni legislative di spesa. Per quanto concerne il problema segnalato dal sena-

tore Mantica, rileva che l'aumento delle previsioni tendenziali delle entrate contiene indubbiamente una componente strutturale rilevante e tuttavia il Ministro delle finanze ha ritenuto di attenersi a criteri prudenziali, anche in considerazione dell'esigenza di procedere alla fine dell'anno ad una verifica delle valutazioni effettuate sulla base dell'andamento delle entrate nei primi otto mesi dell'anno.

Il senatore MANTICA, in considerazione dell'entità della variazione riguardante le entrate, prospetta l'opportunità di audire anche un rappresentante delle Finanze.

Si associa il senatore AZZOLLINI.

Il presidente COVIELLO fa presente che il ministro Visco ha già dato conto in modo dettagliato dei fattori che hanno portato ad una rivalutazione della previsione di entrata: un'audizione nel corso della prossima settimana non potrebbe dunque apportare, a suo avviso, elementi informativi nuovi rispetto a quelli già diffusi.

In ogni caso, un sottosegretario alle Finanze potrà comunicare eventuali novità durante l'esame del disegno di legge finanziaria.

Il senatore VEGAS, in sede di dichiarazione di voto, manifesta la sua perplessità sul carattere strutturale dell'incremento delle entrate che, a suo avviso, è un'esperienza fittizia finalizzata a giustificare una restituzione di prelievo fiscale che si rende necessaria per compensare l'aumento della pressione registratosi nei mesi scorsi. È altresì singolare che gli altri parametri del Documento di programmazione economico-finanziaria restino invariati e che il Governo sia in ritardo nel presentare la relazione previsionale e programmatica con le necessarie informazioni circa gli esiti del Patto di stabilità, la cartolarizzazione dei decreti dell'INPS e l'andamento della spesa riguardante il pubblico impiego. Infine, giudica negativamente l'inversione di tendenza relativamente alla composizione della manovra fra entrate e risparmi di spesa, che vede le entrate aumentare di ulteriori 500 miliardi. Per queste ragioni, non appare condivisibile il giudizio positivo espresso dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore Morando di riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame.

La seduta termina alle ore 18,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

293^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUERZONI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE CONSULTIVA****(Doc. LVII, n. 4-bis) Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003**(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere: favorevole)
(R125 b00, C05^a, 0006^o)

Il relatore PASQUINI richiama l'attenzione dei Commissari sul fatto che il Governo, nell'imminenza dell'avvio della sessione di bilancio per l'esame dei documenti relativi alla manovra finanziaria per il 2000, ha presentato al Parlamento la Nota di aggiornamento, per tener conto di sostanziali modifiche delle previsioni tendenziali delle entrate tributarie, non conosciute all'atto dell'approvazione della risoluzione parlamentare relativa al Documento di programmazione economica e finanziaria 2000-2003.

L'andamento delle entrate tributarie registrato nel corso dell'anno, infatti, richiede un aggiornamento delle stime delle entrate: in particolare, si registra un andamento positivo superiore alle previsioni dovuto ad un incremento sostenuto e strutturale delle entrate derivanti dal lotto, lotterie ed altri giochi, dall'IRPEG e dall'IVA (segnatamente nella componente degli scambi interni). È stato considerato, seppure in via prudentiale, anche l'impatto, di carattere straordinario per il biennio 2000-2001, sulle entrate tributarie derivante dai flussi commerciali e turistici legati alla ricorrenza del Giubileo.

Per effetto del complesso di tali valutazioni, le previsioni tendenziali aumentano rispetto al PIL in misura pari a circa 0,4 punti percentuali per ciascuno degli anni del quadriennio 2000-2003.

Dalla revisione delle previsioni tendenziali delle entrate tributarie conseguite, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione del giugno scorso, un aumento dell'avanzo primario a legislazione vigente per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni pari a 9.300 miliardi, 9.500 miliardi, 9.500 miliardi e 10.500 miliardi, rispettivamente per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

Il Governo, prosegue il relatore, al fine di garantire fin dall'anno 2000 l'attuazione dell'impegno assunto per la riduzione dell'imposizione tributaria, mantenendo inalterati gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di programmazione del giugno scorso (in termini di avanzo primario e *deficit* della Pubblica amministrazione), ha ritenuto di dover destinare le maggiori entrate e il maggior avanzo primario a legislazione vigente a riduzioni fiscali aggiuntive rispetto a quanto già previsto.

L'ammontare delle riduzioni fiscali, infatti, passa così dai 1000 miliardi già previsti (a copertura della minore tassazione del reddito d'impresa ai sensi della legge n. 133 del 1999) a 10.300 miliardi nell'anno 2000 e dai 2000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 a, rispettivamente, 10.900, 11.500 e 12.500 miliardi. Le riduzioni fiscali, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo, sono volti con priorità alla riduzione delle aliquote, alla modificazione delle deduzioni e delle detrazioni ai fini IRPEF in favore delle famiglie numerose e delle situazioni di maggior bisogno, alla riduzione della tassazione sulla prima casa anche in favore dei conduttori, ad interventi in favore dell'edilizia e dei trasferimenti immobiliari, nonché ad acconsentire l'accelerazione degli effetti della *dual income tax*.

Passando ad esaminare brevemente elementi non direttamente rilevanti per la competenza della Commissione, il relatore fa presente che, per garantire un più equilibrato sviluppo temporale delle nuove spese previste nel quadro programmatico del Documento di programmazione economica e finanziaria, senza alcun effetto sulla crescita strutturale della spesa corrente, è indicata una variazione di 600 miliardi nel solo anno 2001 destinata a finanziare programmi di spesa espansiva. Il relatore esprime quindi apprezzamento per la scelta del Governo di orientare il maggior gettito stimato verso una sostanziale e progressiva riduzione fiscale sulle imprese e sulle famiglie. Per tali motivi propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul Documento illustrato.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore VENTUCCI gli incrementi di gettito delle entrate sono stati realizzati attraverso la crescita, percentualmente rilevantisima, degli introiti derivanti da lotto, lotterie ed altri giochi: di fronte a tali cifre appare improprio ed inopportuno parlare di successi nella politica tributaria e nella lotta all'evasione, così come risulta discutibile l'aver inserito nella Nota di aggiornamento le stime, di carattere straordinario, per il biennio 2000-2001, sul maggior gettito derivanti dai flussi commerciali e turistici legati al Giubileo. Tutto ciò considerato, e pure in presenza di obiettivi condivisibili quali la riduzione del prelievo sulle famiglie e le imprese e il sostegno alle famiglie numerose, perma-

ne il giudizio nettamente contrario dei senatori di Forza Italia sulle linee programmatiche di politica economica e finanziaria del Governo, non essendosi ancora realizzati gli obiettivi di riduzione del prelievo tributario pur annunciati da vari anni.

Interviene quindi il senatore POLIDORO, il quale esprime apprezzamento per la scelta del Governo di irrobustire gli obiettivi di riduzione fiscale a favore delle famiglie e delle imprese, grazie agli incrementi di gettito registrati in corso di anno rispetto alle previsioni. Al di là di questa soddisfazione, peraltro, egli ritiene opportuno un chiarimento circa la natura e l'incremento di gettito registrato, soprattutto per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto. Egli esprime infine rammarico per la sottovalutazione dell'apporto dato al prodotto interno lordo dal settore turistico, sottovalutazione che emerge anche dalla Nota di aggiornamento in esame.

A giudizio del senatore ROSSI le stime sul recupero di evasione fiscale e di lotta all'elusione non trovano alcuna contropartita in una consistente riduzione della percentuale dell'economia sommersa rispetto al prodotto interno lordo. Inoltre, la sbandierata riduzione di pressione tributaria – calcolata esclusivamente come rapporto tra il totale delle entrate ed il prodotto interno lordo – appare irrealistica, poiché ad una irrilevante riduzione del prelievo fiscale corrisponde un sensibilissimo decremento dei servizi sociali resi, per cui si pagano le stesse imposte per servizi qualitativamente e quantitativamente inferiori.

Il senatore BONAVITA, nel preannunciare il convinto voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore Pasquini, sottolinea il significativo incremento del gettito tributario rispetto alle previsioni e la positiva scelta del Governo di utilizzare tale incremento per rendere duratura e strutturale la riduzione della pressione tributaria.

Anche per il senatore ALBERTINI le variazioni in aumento delle stime di gettito di importanti imposte (IRPEG e IVA) vanno accolte con soddisfazione, pur nella consapevolezza che ancora molto rimane da fare nel campo della lotta all'evasione fiscale; a questo proposito, chiede al Sottosegretario di fornire informazioni circa il gettito stimato dell'IRPEF.

Intervenendo per la replica, il relatore PASQUINI ritiene assolutamente infondato parlare di aumento della pressione fiscale, in considerazione del fatto che l'aumento di gettito stimato avviene a parità di aliquote e, soprattutto, che il gettito dell'IRAP è stato ampiamente inferiore rispetto alle previsioni. Dopo un'interlocuzione del senatore VENTUCCI, il relatore riepiloga i dati relativi alla strutturale riduzione del prelievo tributario sulle imprese, dovuta principalmente all'introduzione dell'IRAP e alle diverse modalità di tassazione dei redditi d'impresa (DIT, «SuperDIT», «Legge Visco»).

Egli conclude, osservando che per la prima volta si è innescato un circolo virtuoso grazie al quale l'ampliamento della base imponibile consente di realizzare maggior gettito e quindi di utilizzare le maggiori entrate per ridurre la pressione fiscale complessiva.

Replica poi il sottosegretario VIGEVANI, il quale fornisce alla Commissione le cifre sugli incassi tributari nel periodo gennaio-agosto 1999, confrontandoli con gli incassi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. In particolare gli incassi rispetto al totale del bilancio dello Stato sono aumentati del 7,7 per cento, con un incremento considerevole (+ 10,3 per cento) per l'IRPEF e (+51 per cento) per l'IRPEG. Anche le entrate derivanti da lotto e lotterie sono in aumento (+127 per cento), ma la crescita delle entrate fiscali su queste attività corrisponde a dinamiche evolutive presenti in tutti i Paesi industrializzati.

A quanti hanno chiesto di individuare l'apporto della lotta all'evasione sugli incrementi di gettito stimati, egli fa presente che solo in sede di attuazione della delega conferita al Governo con la legge n. 133 si potrà giungere ad una quantificazione precisa. Peraltro, in presenza di un aumento considerevole delle entrate tributarie non si può non riconoscere il positivo esito della riforma fiscale, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di riscossione, gli studi di settore e la compensazione tra le varie imposte. Certamente – prosegue il Sottosegretario – a questo recupero hanno concorso anche i rinnovati strumenti per la lotta all'evasione fiscale. Da ultimo, egli fa presente che la pressione tributaria su coloro che adempiono interamente all'obbligazione tributaria è ancora relativamente alta, ma che solo il processo di restituzione al sistema economico del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione potrà garantire di abbattere le aliquote tributarie, gravanti su imprese e famiglie.

In sede di dichiarazione di voto sulla richiesta di parere favorevole avanzata dal relatore Pasquini, interviene il senatore ROSSI preannunciando il proprio voto contrario e ribadendo le osservazioni svolte in precedenza circa la non veridicità della previsione di riduzione del prelievo tributario complessivo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul documento in titolo, che è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente GUERZONI, comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 ottobre, già convocata per le ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

351^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, C07^a, 0009^o)

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di benvenuto al senatore Pappalardo, che entra a far parte della Commissione, formulando i più vivi auspici di una proficua collaborazione.

Rivolge altresì un caloroso saluto alla senatrice Bruno Ganeri, che partecipa nuovamente ai lavori della Commissione dopo una lunga assenza dovuta a ragioni di salute.

Alle parole del Presidente, si associa la Commissione unanime.

IN SEDE REFERENTE

(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

(560) LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria

(1636) Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

(2416) D'ONOFRIO ed altri. - *Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

(2977) BRIGNONE ed altri. - *Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

(3126) BEVILACQUA e MARRI. - *Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

(3740) TONIOLLI. - *Nuove norme in materia di istruzione scolastica*
(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa di aver formalmente invitato la Commissione bilancio ad esprimersi in ordine alla sussistenza di oneri finanziari in relazione ai provvedimenti in titolo, al fine di un eventuale prosieguo del loro esame anche nel corso dell'imminente sessione di bilancio.

Informa altresì che, sui provvedimenti in titolo, il Servizio Studi del Senato ha curato un'interessante Nota, come sempre puntuale ed analitica, che è a disposizione dei senatori ed esprime, a nome della Commissione, apprezzamento per il costante sostegno prestato dal Servizio studi.

Il senatore DONISE riferisce congiuntamente alla Commissione sui disegni di legge in titolo, richiamando anzitutto l'approfondito lavoro della Camera dei deputati sull'originario testo del Governo (atto Camera n. 3952), che ha condotto ad una equilibrata sintesi fra questo e le altre proposte di legge, d'iniziativa parlamentare, conclusivamente piuttosto distante dalla proposta governativa. Non si può tuttavia non rilevare, prosegue, che - soprattutto nella fase finale - la discussione presso la Camera ha risentito delle tensioni politiche più generali, sì da rendere impossibile quell'ulteriore lavoro di perfezionamento pur auspicato sia dal Governo che dalla maggioranza. Perviene così al Senato il disegno di legge n. 4216, che senz'altro ingenera motivi di insoddisfazione e di dubbio, e che spetta ora a questo ramo del Parlamento valutare in piena autonomia e con alto senso di responsabilità. Occorre infatti, da un lato, rispettare il lavoro già compiuto, nella consapevolezza che un «insabbiamento» del provvedimento non sarebbe compreso dalla società civile e, dall'altro, adoperarsi per ogni sua possibile modifica migliorativa, in un clima di aperto confronto sui contenuti e con l'esclusione di qualunque tentazione di «blindatura» del testo. Né va dimenticato che già altri importanti tasselli della riforma scolastica sono stati collocati, come l'innalzamento di un anno dell'obbligo scolastico, l'elevamento del diritto formativo al diciottesimo anno di età, la disciplina di una formazione tecnica superiore non universitaria e la contrattualizzazione di aspetti significativi dello stato giuridico dei docenti.

Il relatore passa quindi ad esaminare dettagliatamente i singoli disegni di legge d'iniziativa parlamentare all'esame della Commissione, riservandosi di illustrare per ultimo quello proveniente dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 56, d'iniziativa dei senatori Brienza ed altri, presentato nel lontano maggio 1996, prevede l'innalzamento dell'obbl-

go scolastico a dieci anni e, lasciando immutato l'ordinamento della scuola elementare e di quella media, si concentra su un nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, dettando fra l'altro disposizioni sull'attivazione di corsi mirati per il proscioglimento dall'obbligo, sull'istituzione di corsi post-secondari di perfezionamento e specializzazione, sulla canalizzazione degli accessi universitari secondo criteri di affinità e congruità con gli studi secondari, nonché sull'aggiornamento del personale docente e non docente. Esso affida altresì ad un provvedimento di natura secondaria la definizione analitica di orari e programmi.

Quanto al disegno di legge n. 1636, dei senatori Athos De Luca ed altri, esso ricalca prevalentemente le linee seguite dal disegno di legge n. 56, dettando in particolare disposizioni per incentivare la formazione permanente, per migliorare il rapporto scuola-lavoro e per contrastare l'esosità dei prezzi dei libri scolastici.

Il disegno di legge n. 560, del senatore Lorenzi, riordina invece contestualmente l'ordinamento scolastico e quello universitario, in chiave decisamente europea. In particolare, il senatore Lorenzi richiama l'esempio del Belgio, in cui le tre comunità linguistiche federate (francese, fiamminga e tedesca) godono di competenze autonome sui propri sistemi scolastici, con il solo vincolo del rispetto dei principi costituzionali. A proposito di tale disegno di legge, il relatore tiene a sottolineare che esso è l'unico a disporre l'innalzamento dell'obbligo scolastico di un solo anno, come di fatto realizzato con la legge n. 9 di quest'anno, nonché l'articolazione dei cicli scolastici in trienni: esso prevede infatti un primo ciclo, corrispondente alla scuola materna, dai tre ai sei anni; un ciclo elementare dai sei ai nove anni; un ciclo superiore di primo livello dai nove ai dodici anni ed infine un ciclo superiore di secondo livello dai dodici ai quindici anni. Il disegno di legge prevede altresì una prima scuola di diploma universitario, anch'essa caratterizzata da un ciclo triennale.

Quanto al disegno di legge n. 2416, dei senatori D'Onofrio ed altri, esso riproduce quello presentato, sempre al Senato, nella scorsa legislatura, dallo stesso senatore D'Onofrio in qualità di Ministro della pubblica istruzione del Governo Berlusconi. Anch'esso fissa principi informativi di carattere generale e linee portanti complessive, rinviando alla normativa secondaria la disciplina di dettaglio. Punti qualificanti del provvedimento sono: l'innalzamento dell'obbligo scolastico a dieci anni, da assolversi nel primo biennio della scuola secondaria superiore ovvero in istituti di formazione professionale; il ruolo sia di formazione che di istruzione attribuito alla scuola secondaria superiore; l'individuazione di un ciclo unitario di cinque anni finalizzato alla formazione universitaria e post-secondaria; la permanenza delle scuole ad ordinamento speciale con possibilità di passaggi fra vari ordinamenti; la previsione di un piano straordinario di aggiornamento per il personale scolastico.

Il disegno di legge n. 2977, dei senatori Brignone ed altri, richiama fin dall'intitolazione l'autonomia delle scuole e segue uno schema assai preciso, articolato in cicli prevalentemente biennali: un primo ciclo biennale dell'infanzia, quattro cicli biennali di scuola primaria, un ciclo

triennale di scuola secondaria di primo grado e un ciclo biennale di scuola secondaria di secondo grado. A tali ultimi due cicli corrispondono due cicli (il primo triennale e il secondo biennale) di formazione professionale di primo e secondo grado. Il disegno di legge si caratterizza per una grande flessibilità, valorizza significativamente la funzione degli enti locali e si muove nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole scuole.

Il disegno di legge n. 3126, dei senatori Bevilacqua e Marri, dispone invece una articolazione dettagliata e precisa del nuovo ordinamento scolastico, recando norme minute (nei suoi ben sessantanove articoli) in ordine agli orari, all'organizzazione e alla disciplina della scuola. Partendo dal presupposto che la riforma dei cicli non sia ormai più rinviabile, esso contiene tuttavia, nella relazione introduttiva, una contraddizione in ordine alla valutazione dell'attuale ordinamento della scuola materna che il relatore non può esimersi dal rilevare. Il disegno di legge riconosce peraltro l'incongruenza di mantenere distinto il ciclo elementare da quello medio e si esprime in favore di una più appropriata continuità didattica ed educativa. In particolare, esso prevede due cicli di otto anni complessivi caratterizzati, il primo, da un docente prevalente per le discipline principali affiancato da docenti specifici e, il secondo, dall'anticipazione di alcune discipline proprie degli studi liceali. Quanto al ciclo superiore, esso si articola in un biennio di orientamento e in un triennio di indirizzo. Il disegno di legge introduce altresì la scuola superiore del lavoro, cui viene attribuito un significativo ruolo di raccordo fra istruzione e formazione, articolata in un apprendistato da tenersi presso le industrie e in lavori di pubblica utilità.

Il disegno di legge n. 3470 del senatore Toniolli contiene infine una appassionata perorazione della scuola e della funzione docente, ma risulta complessivamente datato, atteso che pare individuare in un ritorno a schemi del passato la chiave per risolvere l'innegabile situazione di crisi oggi attraversata dall'ordinamento scolastico. Esso prevede una fase didattica primaria, sostanzialmente corrispondente alla scuola elementare, una fase didattica media, articolata in più percorsi disciplinari per favorire l'orientamento degli alunni, e una fase didattica conclusiva, che porta a termine il ciclo obbligatorio. A ciò fa seguito il secondo segmento del ciclo secondario, della durata di un triennio, cui si accede dopo un esame di idoneità. Il disegno di legge ribadisce altresì il principio generale del concorso pubblico per il reclutamento del personale docente, prevede una commissione formata da docenti, presidi ed ispettori per la definizione dei programmi di insegnamento e detta norme per il riordino degli organi collegiali.

Esaurita l'illustrazione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, il relatore si sofferma su quello approvato dalla Camera dei deputati che, a suo giudizio, si caratterizza per una maggiore stringatezza. Nel ricordare il ritardo colpevole con cui l'Italia si approssima al riordino dei cicli scolastici, la pesante eredità del passato che ha determinato un livello culturale complessivo assai basso, nonché i pericoli - comuni ad altri Paesi - di un crescente analfabetismo di ritorno, egli richiama la debolezza dell'identità culturale italiana, dovuta non solo alla fragilità

della costruzione statale unitaria, ma anche alla lentezza della diffusione della scuola dell'obbligo, che ha impedito il radicamento del senso di appartenenza ad una identità socio-culturale. Occorre pertanto, sottolinea, ricostruire una forte identità nazionale proprio a partire dalla scuola, il cui ordinamento superiore in particolare è rimasto sostanzialmente impermeabile a qualunque vento di modifica dall'inizio del secolo ad oggi. Nel richiamare la significativa esperienza delle sperimentazioni adottate a seguito dei lavori della Commissione Brocca, il relatore invoca pertanto un quadro unitario di obiettivi e di linee portanti, relativo a tutti gli ordini di scuola, che consenta un riordino unitario dell'ordinamento scolastico.

Quanto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, egli ricorda che - dopo la scuola dell'infanzia - esso prevede sette anni di scuola di base, con l'unificazione della scuola elementare e di quella media in un ciclo primario e la riduzione della sua complessiva durata di un anno; a ciò fa seguito la scuola secondaria, articolata in un biennio e in un successivo triennio. Specifiche norme sono poi rivolte alla formazione permanente degli adulti, al fine di estendere la scolarità a quella significativa porzione di popolazione adulta in possesso della sola licenza elementare, nonché di contrastare il fenomeno degli abbandoni scolastici.

Il relatore si sofferma quindi dettagliatamente sull'articolato del disegno di legge n. 4216. L'articolo 1 individua le finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione e ne riassume l'articolazione. L'articolo 2 è dedicato alla scuola dell'infanzia, mentre l'articolo 3 individua in particolare le finalità della scuola di base. Nel richiamarle analiticamente, egli osserva che la mera lettura del comma 2 di tale articolo è sufficiente a fugare il dubbio - da talune parti sollevato - che il provvedimento non fornisca adeguate indicazioni in ordine alle finalità e ai contenuti del riordino prefigurato. Analogamente, l'articolo 4 reca le finalità della scuola secondaria, eliminando ogni possibile equivoco in ordine al paventato appiattimento e livellamento egualitaristico sotteso al riordino. Al contrario, la scuola secondaria è infatti finalizzata al riconoscimento del merito e tende a riqualificare il sistema della formazione professionale, in stretto rapporto con le regioni. A tale proposito, richiama con forza i contenuti innovativi del comma 4 di tale articolo.

Quanto alle critiche comparse sulla stampa vaticana, e riportate dalla stampa nazionale, in ordine al progetto di riordino elaborato dalla Camera dei deputati, egli ritiene che si tratti di posizioni aprioristiche, peraltro affiancate nella stessa testata - ricorda - da giudizi assai meno severi. Né va dimenticato, prosegue, che l'articolo 6 impone al Governo di presentare al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, sul quale le Camere sono chiamate a deliberare con espresso riferimento alle sue singole parti. I dettagli della riforma sono pertanto ancora tutti da scrivere, nell'ambito di un sereno confronto fra il Governo, Parlamento e mondo della scuola, cui tutti sono chiamati a concorrere attivamente.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore Donise per l'esauriente lavoro di comparazione fra i diversi testi all'esame della Commissione.

Il senatore LORENZI – con riferimento al disegno di legge n. 560 da lui presentato – lamenta che, nel frontespizio, non compaia l'indicazione che si tratta della ripresentazione di un suo identico testo già presentato nella passata legislatura.

Il PRESIDENTE prende atto di tale lamentela, ma comunica che ciò non è purtroppo previsto né dal Regolamento né dalla prassi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0124^o)

Il senatore MARRI auspica che, non appena conclusa l'ormai imminente sessione di bilancio, la Commissione riprenda con sollecitudine l'esame dei disegni di legge nn. 662 e abbinati, recanti norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, atteso che già da tempo è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato presentato dal relatore Occhipinti e assunto a base della discussione con il contributo determinante dell'opposizione.

Il PRESIDENTE prende atto di tale sollecitazione, assicurando che se ne farà interprete nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dedicato alla programmazione dei lavori della Commissione. Ricorda tuttavia che sugli emendamenti presentati non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, le quali d'altra parte non potranno esprimerli durante la prossima sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

317^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ANGELINI, rispondendo all'interrogazione n. 3-02953, osserva che è stata stipulata una nuova intesa tra il Governo e la Giunta regionale dell'Umbria con la quale si provvede alla programmazione di ulteriori iniziative con l'analisi delle relative fonti di finanziamento. Attualmente sono in fase di realizzazione interventi sulla linea Foligno-Terontola, è stato approvato il progetto definitivo del raddoppio della tratta Campello-Spoleto, mentre nell'ambito del potenziamento della direttrice Orte-Falconara è in corso di progettazione il raddoppio della linea Spoleto-Terni.

La direzione regionale del trasporto dell'Umbria si inquadra nella nuova riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato che è strutturata in direzioni regionali, le quali tutte hanno poteri decisionali di carattere strategico in merito alla gestione delle relazioni di traffico assegnate alle regioni. La direzione regionale dell'Umbria, pertanto, non ha alcun rapporto di soggezione sul piano decisionale nei confronti di quella delle Marche.

La riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato ha anche riconfermato l'importanza dell'Officina Grandi Riparazioni di Foligno, impianto che possiede una forza lavoro di 764 unità e che si sviluppa su circa 70.000 metri quadrati per complessive 60 stazioni rotabili. L'Officina riveste quindi un ruolo strategico e in considerazione di ciò il piano prevede investimenti per oltre 5 miliardi per la reingegnerizzazione ed il

potenziamento delle linee produttive. Non esiste quindi alcuna intenzione di dismettere l'Officina ove è previsto, al contrario, nei prossimi anni, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Per quanto concerne l'installazione in Foligno di un impianto di telecomando computerizzato (DOTE), il sottosegretario Angelini fa presente che la gestione degli impianti elettrici della rete ferroviaria umbra prevede la completa separazione fra gli impianti delle Ferrovie dello Stato e quelli della Ferrovia centrale umbra (FCU). Tale separazione riguarda ovviamente anche gli impianti di trazione elettrica. La realizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato dell'impianto DOTE in Ancona, che rientra nel piano di potenziamento del sistema di comando e controllo di trazione elettrica dell'intera rete ferroviaria, deve essere correlata alla centralità che tale sede mantiene rispetto alla totalità degli impianti ferroviari di quel compartimento. Infatti, il posto centrale di telecomando degli impianti di trazione elettrica di Foligno è di tipo tradizionale ed è sostanzialmente difforme dai nuovi impianti di tipo computerizzato.

Conclude ricordando che le Ferrovie dello Stato riservano particolare attenzione alla regione Umbria, che sarà interessata anche da una ulteriore intensificazione dei servizi in vista del prossimo Giubileo.

Replica il senatore CASTELLANI, il quale si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, osservando però che rimangono aperte le questioni relative all'aumento degli organici delle Officine Grandi Riparazioni di Foligno e all'ammodernamento delle tecnologie della sede di Foligno che, ove realizzato, potrebbe evitare lo spostamento del DOTE ad Ancona.

Il sottosegretario BARGONE risponde quindi all'interrogazione n. 3-02853, facendo presente che il Ministero dei lavori pubblici ha dovuto richiedere elementi al comune di Milano, la cui amministrazione ritiene che le preoccupazioni espresse dagli interroganti siano in gran parte superate dalle iniziative recentemente assunte dal Comune, che ha provveduto ad affidare ad un esperto in problemi di viabilità l'incarico di predisporre le linee guida che fanno della progettazione della nuova arteria indicata nella interrogazione l'occasione per la costituzione di un «parco lineare» nella zona Nord di Milano. Gli esiti di tale lavoro sono diventati elemento di dibattito e confronto tra gli assessori e gli uffici interessati, confronto che ora il Comune ha avviato anche con gli organi consiliari. Le linee guida in questione, comunque, sempre secondo il Comune, non sono state ancora oggetto di approvazione, essendo aperte alla possibilità di recepire eventuali osservazioni che venissero dalle parti interessate.

Più in particolare, il Comune ha ritenuto di chiarire che nelle linee guida progettuali la strada in questione non è più collegata direttamente alle autostrade e che quindi oggi è possibile attribuire ad essa solo una funzione di collegamento tra i quartieri periferici della città con velocità ridotte; che le ultime ipotesi progettuali non prevedono demolizioni di edifici residenziali e che la strada non solo non accrescerà l'impatto ambientale, ma ridurrà il traffico nei

quartieri più densamente abitati, migliorandone il clima acustico e la qualità dell'aria.

Conclude dichiarandosi disponibile a fornire agli interroganti la dettagliata relazione trasmessa dal Comune al Ministero dei lavori pubblici.

Replica il senatore PIZZINATO, il quale ringrazia il rappresentante del Governo per aver fornito dati che i consiglieri comunali non riescono ad ottenere dall'amministrazione di Milano. La portata della arteria in questione con i suoi possibili effetti è evidente se si considera il tracciato. Comprensibilmente, la questione ha creato grande agitazione tra le popolazioni interessate, financo con minacce di denunce penali nei confronti degli amministratori. È importante, pertanto che il Ministero dei lavori pubblici sia oggi in grado di fornire la documentazione che ad esso è stata trasmessa dal comune di Milano e per questo si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente i nuovi interventi da realizzare nel quadro del piano di ricostruzione post-bellica del Comune di Macerata (n. 553)

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1993, n. 317. Esame: parere favorevole)
(R139 b00, C08ª, 0036ª)

Il relatore, senatore VISERTA COSTANTINI, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

Vista la legge n. 317 del 12 agosto 1993, che dispone l'individuazione di un elenco di opere da parte del Ministero dei lavori pubblici finalizzato al completamento del Piano di ricostruzione post-bellica del comune di Macerata;

considerato che gli interventi previsti dallo schema di decreto sono aderenti alle prescrizioni normative, in quanto conformi alle indicazioni del Piano regolatore generale della città di Macerata, e che sugli stessi è stato acquisito il consenso del Comune interessato;

esprime parere favorevole».

Senza discussione e previa verifica del numero legale, la proposta di parere in questione viene posta ai voti dal presidente PETRUCCIOLI e approvata.

Piano industriale del Gruppo Alitalia (n. 540)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08ª, 0035ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il relatore, senatore FALOMI, sottopone alla Commissione, il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato il Piano industriale del Gruppo Alitalia, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) considerata la grande opportunità derivante dalla eliminazione di qualsiasi restrizione alle rotte o alle destinazioni, alla capacità, al numero delle compagnie, ai regimi tariffari conseguenti ai processi di liberalizzazione, il Piano industriale 1998-2001 dell'Alitalia, deve considerare l'attuazione dell'accordo aereo bilaterale tra Italia e USA come elemento di scenario non più procrastinabile. A questo proposito la Commissione invita il Governo ad accelerare al massimo l'attuazione dell'accordo "Open sky", senza attendere la concessione da parte delle Autorità americane della "Antitrust immunity" all'intesa Alitalia-Northwest.

b) La Commissione condivide l'obiettivo, indicato nel Piano industriale, della costruzione di una rete globale di collegamenti incentrata sugli "hubs" di Malpensa e Fiumicino e integrata con quella del partner KLM. Nello scenario della liberalizzazione crescente del traffico aereo ciò potrà consentire una migliore allocazione delle risorse, l'allargamento dei servizi forniti, la creazione di "traffico a mezzo di traffico" e un miglioramento della qualità dei servizi per i passeggeri. Rimane tuttavia la necessità di sottoporre a stringente verifica, sotto un duplice profilo, l'obiettivo di crescita previsto per l'aeroporto di Malpensa. Innanzitutto sotto il profilo dell'impatto ambientale e sulle popolazioni dei Comuni interessati, che presenta già oggi forti elementi di criticità. In secondo luogo sotto il profilo della capacità effettiva di Malpensa di drenare traffico aereo internazionale da tutto il Nord d'Italia. I dati relativi ai primi sei mesi del 1999 segnalano una crescita del traffico internazionale Alitalia su Malpensa dovuta prevalentemente alla soppressione/trasferimento di voli internazionali e intercontinentali da Fiumicino e una limitatissima capacità del nuovo aeroporto milanese di "catturare" quel traffico internazionale passeggeri che, invece, continua a crescere dagli aeroporti di Venezia, Verona, Bologna, Genova, Trieste e Torino verso gli "hubs" concorrenti europei. Al tempo stesso gli aeroporti del Sud Italia hanno

registrato quasi tutti una diminuzione del traffico aereo. Ove queste tendenze permanessero anche dopo il completamento del trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, si imporrebbe la ridiscussione di uno dei presupposti più importanti della ristrutturazione della rete prevista dal Piano industriale.

c) La Commissione condivide con il Governo l'obiettivo di un impegno più incisivo e ravvicinato per una equilibrata ripartizione del traffico aereo tra i due "hubs" di Malpensa e di Fiumicino. A questo riguardo la Commissione sottolinea il ruolo specifico che compete al Governo relativamente ai collegamenti aerei regolati non dal mercato ma da accordi bilaterali tra gli Stati e lo impegna ad operare su questo terreno per garantire che la funzione di Fiumicino come "hub del Mediterraneo" indicata nel Piano industriale possa essere concretamente svolta. La Commissione inoltre sottolinea l'esigenza di un impegno per assicurare adeguati collegamenti interni tra le diverse aree del Paese.

d) La Commissione condivide l'obiettivo previsto dal Piano industriale di un incremento del trasportato Alitalia del 30 per cento. Sottolinea, tuttavia, la necessità che il Piano industriale, alla luce dei risultati negativi del trasportato passeggeri nei 21 mesi già trascorsi del Piano, precisi in base a quali elementi concreti l'obiettivo indicato del 30 per cento possa essere realizzato. È necessario altresì che il Piano industriale indichi come l'incremento del 30 per cento del trasportato Alitalia si distribuisce sui due "hubs" italiani e sull'intero sistema aeroportuale del Paese.

e) Allo scopo di conservare la licenza di esercizio di vettore comunitario e i diritti di traffico per i collegamenti esterni alla Comunità europea, la Commissione impegna, infine, il Governo a garantire che nel processo di privatizzazione della Società Alitalia la maggioranza assoluta e il controllo della Compagnia siano mantenute nelle mani di soggetti privati comunitari».

I senatori TERRACINI e BORNACIN annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, sottolineando comunque la scarsa attenzione dell'Alitalia verso l'aeroporto di Genova.

Il senatore RESCAGLIO, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo dei Popolari, si sofferma sull'esigenza di valorizzare l'aeroporto di Linate, che svolge una funzione essenziale per l'area di Cremona.

Il senatore BOSI avverte che il suo voto sarà favorevole se il relatore integrerà la sua proposta di parere con una ulteriore osservazione, volta a consentire alla Commissione di essere informata sulle successive verifiche del Piano.

Il relatore FALOMI accoglie l'osservazione del senatore Bosi integrando lo schema di parere con una ulteriore lettera f) così formulata: «La Commissione, in relazione alle suindicate osservazioni e in rapporto

all'andamento della realizzazione del Piano, invita il Governo a promuovere le necessarie verifiche dandone conto alla Commissione stessa».

La proposta di parere del relatore, così riformulata, dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha verificato la presenza del numero legale, viene posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

290ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2274-B) Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 29 settembre scorso il relatore ha riferito alla Commissione sul provvedimento e che si è svolto un breve dibattito di carattere procedurale sull'organizzazione dei lavori. Inoltre sono pervenuti i prescritti pareri della 1ª Commissione (non ostativo) e della 5ª Commissione (favorevole). Ricorda infine che, essendo il provvedimento assegnato in terza lettura, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la Commissione procederà alla votazione dei soli articoli modificati dall'altro ramo del Parlamento, salva la votazione finale.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che il provvedimento in esame, che dà un nuovo ordinamento ai consorzi agrari, interviene su una materia, di grande rilievo, sulla quale furono presentati da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale distinti provvedimenti (sia al Senato, che alla Camera dei deputati), nella consapevolezza di compiere così un atto doveroso verso una istituzione, i consorzi agrari, che, a causa di pregiudizi politici, venivano da anni privati delle risorse loro spettanti.

tanti (crediti rendicontati e approvati dal Ministero e dalla Corte dei conti per operazioni condotte per conto dello Stato). A tale riguardo osserva che si tratta di una rete che ha comunque dimostrato vitalità al servizio dell'agricoltura italiana, nonostante il crollo del suo pilastro centrale, la Federconsorzi (comunque cooperativa di secondo grado, ben distinta dai singoli consorzi provinciali o interprovinciali).

Nel convenire che la caduta della Federconsorzi poneva sicuramente dei problemi di riorganizzazione dei consorzi agrari, che richiedevano una nuova legge, il senatore Cusimano prende atto che il provvedimento, oggi in discussione, non è esattamente quello presentato dal suo Gruppo, rilevando che si tratta pur sempre, sostanzialmente, di quello approvato dalla Commissione agricoltura del Senato, anche con il contributo e parere favorevole di Alleanza Nazionale. Nel ricordare che durante la discussione alla Camera dei deputati, sono state avanzate alcune perplessità sui reali e finali beneficiari dei crediti che vengono liquidati e che qualcuno paventava finissero nelle tasche di attori di quel «pasticciaccio» seguito al *crack* della Federconsorzi, il senatore Cusimano osserva che l'articolo 8, nella sua attuale formulazione, sembra però non lasciare dubbi, in quanto si fa riferimento ai crediti «di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge». Come già ricordato i crediti vantati dalle banche furono a suo tempo liquidati e quelli della Federconsorzi, sia a titolo proprio o per cessione avvenuta da parte dei consorzi, non rientrano nel provvedimento in discussione (in attesa che azioni giudiziarie in corso e risultati della Commissione bicamerale d'inchiesta chiariscano diritti e responsabilità). Osserva inoltre che erano state avanzate altre perplessità in ordine alla mancata fissazione del livello degli interessi, cioè della specificazione che gli interessi vanno calcolati al tasso legale più il 4,40 per cento, così come riconosciuto dall'Esecutivo e poi dalla stessa Corte dei conti. Pur rilevando che forse era meglio specificare tale aspetto, osserva che, comunque, a suo avviso, ciò non avrà implicazioni, in quanto la maggiorazione è sancita dalla Corte dei conti e autorizzata, per l'iscrizione nei bilanci dei consorzi, da documenti governativi. Nel rilevare che fin troppo tempo si è perduto per approvare in via legislativa il provvedimento (atteso con ansia non solo dai dirigenti e dal personale dei consorzi agrari che ha vissuto e vive anni di grande incertezza, ma da tutto il mondo agricolo), rileva con soddisfazione che lo Stato – che, qualunque sia il regime che lo regge o il Governo che lo amministra, deve rispettare sempre gli impegni presi – onora un suo debito, ponendo fine ad una lunga e non esaltante vicenda.

Il senatore PREDA osserva che la Commissione ha bene operato, tenendo presente le preoccupazioni e comunque i rilievi emersi. Nel prendere atto che l'altro ramo del Parlamento ha apportato ben poche modifiche al testo licenziato, in sede deliberante, dalla Commissione agricoltura del Senato, ricorda che alcune di queste modifiche, in quanto attinenti allo slittamento della copertura finanziaria, erano necessarie ai fini della correttezza del rinvio di copertura, mentre l'altra modifica ha riguardato l'articolo 6, comma 1, in materia di esercizio del diritto di

prelazione da parte delle società cooperative agricole. Il senatore Preda si sofferma quindi su alcune delle importanti disposizioni che caratterizzano l'impianto normativo del provvedimento, ora assegnato in terza lettura, ricordando tra l'altro le disposizioni relative al ricollocamento dei lavoratori in mobilità, oltre che tutte le disposizioni che definiscono la rete di servizi alle zone rurali, tanto più importanti nel momento in cui viene messa in atto la riforma della PAC. Ritiene inoltre che sia stato opportuno «sgombrare il campo» dall'impianto della legislazione in vigore per il sistema dei consorzi agrari, che era caratterizzata da alcune peculiarità fra cui la sottoposizione della rete dei consorzi alla vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura. A tale riguardo anche nella odierna seduta della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari è stato possibile constatare la scarsa efficienza dei controlli a suo tempo predisposti, come hanno dimostrato alcuni quesiti da lui posti nel corso dell'audizione in ordine al tipo di ispezioni effettuate. Le scelte legislative effettuate con il provvedimento in esame consentono però di collocare pienamente i consorzi agrari sul mercato, senza i vincoli precedentemente fissati, al fine di garantire una loro presenza, improntata a criteri di imprenditorialità, sul territorio, a favore degli agricoltori. In tale contesto deve essere collocata anche la scelta di sanare la vecchia partita delle gestioni di ammasso, sulla base dei preventivi controlli e delle verifiche già effettuate dalla Corte dei conti. Ritiene poi necessario chiarire alcune interpretazioni, a suo avviso non corrette, in ordine ad alcune questioni connesse al provvedimento in discussione: in particolare si sofferma sulla istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare, che ha il compito di raccogliere ed elaborare dati relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi. A tale riguardo osserva che lo scopo del nuovo organismo non è certo la ricostituzione della Federconsorzi, e tantomeno della Soconagri, quanto di fornire al Ministero le necessarie informazioni sul funzionamento del sistema agricolo; nel ricordare che è assai elevato il numero dei consorzi in liquidazione coatta amministrativa (il che finisce per falsare i meccanismi di libera concorrenza) si richiama conclusivamente a tutte le considerazioni già svolte nel dibattito in prima lettura.

Il senatore BETTAMIO si richiama alla discussione e anche ai dubbi che furono a suo tempo avanzati nel corso della discussione del provvedimento, ora assegnato in terza lettura. Nel convenire sulla opportunità di definire un quadro giuridico il più possibile chiaro e certo per i consorzi agrari, si sofferma sulla esigenza di assicurare adeguata vigilanza, per evitare il ripetersi dei fatti già registrati e si sofferma sull'obbligo di certificazione dei bilanci. Ritiene comunque che il testo salvaguardi adeguatamente tutto il sistema delle necessarie garanzie, come pure tuteli il più possibile i riflessi dell'attuale situazione dei consorzi agrari sui livelli occupazionali. Nell'esprimere i dubbi già illustrati sulla funzionalità della nuova struttura prevista all'articolo 11, cui ha fatto anche riferimento il senatore Preda, ritiene che, per come è configurata, la struttura potrà incontrare difficoltà di funzionamento e che co-

munque i compiti assegnati sono essenzialmente marginali. Conclusivamente, si dichiara comunque favorevole a licenziare il provvedimento.

Il senatore ANTOLINI, nel richiamarsi all'andamento del dibattito precedentemente svoltosi in prima lettura, nel corso del quale era stata avanzata dal suo Gruppo la richiesta di una sospensione dell'*iter* del provvedimento, prende atto che tale richiesta non è stata comunque accolta.

Pertanto preannuncia sin d'ora che voterà contro il provvedimento in discussione.

Il presidente CORTIANA informa la Commissione che è pervenuta, da parte del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federconsorzi, la richiesta di trasmettere, oltre che al Presidente del Senato, anche alla Commissione agricoltura del Senato il resoconto stenografico della odierna seduta della Commissione dedicata alla audizione dei dirigenti e dei funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali responsabili della vigilanza sui consorzi agrari, in quanto sarebbero emersi fatti e circostanze che potrebbero avere incidenza sulla discussione in corso. Nell'informare la Commissione che i Gruppi parlamentari verranno informati non appena verranno trasmessi gli stenografici della odierna audizione della Commissione di inchiesta, osserva che, come già emerso nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta del 29 settembre scorso, occorre comunque prendere atto che va tenuta distinta l'attività della Commissione di inchiesta, che indaga sulle cause del dissesto della Federconsorzi, dall'attività legislativa della Commissione agricoltura, pur esprimendo apprezzamento per il contributo conoscitivo che potrà comunque essere fornito dai lavori della Commissione di inchiesta.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore BEDIN, in sede di replica, nel richiamarsi preliminarmente a tutti i senatori intervenuti nel dibattito, che hanno integrato in senso positivo le considerazioni svolte in sede di consultazione, rileva che la Camera dei deputati ha introdotto modifiche, più che altro di carattere formale o tecnico; in particolare osserva che, anche in coincidenza di quanto previsto da Agenda 2000, viene opportunamente prevista una configurazione giuridica innovativa per i consorzi agrari, che tiene però conto del ruolo svolto finora dalla rete dei consorzi, anche alla luce delle linee di sviluppo future. Da questo punto di vista conviene che non sussista alcuna contraddizione o tantomeno conflitto con l'attività di indagine svolta dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul dissesto della Federconsorzi, che riguarda questioni non incluse nel provvedimento in discussione. Si sofferma quindi sugli aspetti relativi alla determinazione del tasso degli interessi e dei criteri di capitalizzazione sui crediti derivanti dalle gestioni di ammasso, osservando che l'articolo 8 del provvedimento, con l'esplicito riferimento ai decreti del Ministro dell'agricoltura, registrati dalla Corte dei conti, consente, a suo avviso,

di determinare esattamente l'ammontare dei crediti e la misura dei relativi interessi. Ricorda a tale riguardo che i saldi dei conti furono riportati e contabilizzati in un unico conto (la cui consistenza fu accertata al 31 gennaio 1982 con l'emissione di 89 decreti ministeriali, uno per ciascun consorzio agrario), rilevando che tali decreti sono stati dichiarati regolari dalla Corte dei conti con comunicazioni trasmesse a partire dal 1994. Precisa inoltre che alla quantificazione del debito verso i consorzi agrari (sia prima del gennaio 1982 che successivamente) si è provveduto mediante contabilizzazione di interessi calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto, maggiorato del 4,40 per cento e con contabilizzazione semestrale, sulla base di apposite disposizioni impartite dal Ministero del tesoro. Nel richiamare inoltre le numerose decisioni del Tribunale civile di Roma che hanno condannato il Ministero dell'agricoltura al pagamento del debito e degli interessi nella misura sopraindicata (tasso ufficiale di sconto più 4,40 per cento con capitalizzazione semestrale), ricorda che l'autorizzazione di spesa, prevista dagli articoli 8 e 10 del provvedimento, è stata quantificata utilizzando i suddetti criteri di determinazione degli interessi e delle spese, che non possono pertanto essere modificati. Si augura infine che il provvedimento possa essere approvato definitivamente dalla Commissione nella seduta già convocata per domani.

Il sottosegretario FUSILLO, a nome del Governo, esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto dal Parlamento, pur segnalando che i tempi dell'esame si sono protratti, ma si richiama comunque allo spirito, a suo avviso altamente positivo, che ha contrassegnato il lavoro svolto in particolare dalla Commissione agricoltura del Senato, che, a suo avviso, ha operato al di fuori degli schieramenti facendo prevalere i reali interessi dell'agricoltura. Nel ricordare come l'attuale panorama offerto dai consorzi agrari ha finito per accentuare le disparità nella fruizione dei servizi offerti dalla rete consortile, tenuto conto delle condizioni operative in cui versano molte delle attuali strutture consortili, si dichiara convinto dell'importante ruolo svolto da tali strutture, che ritiene potranno continuare ad operare sul territorio in modo sempre più efficace, tanto più in quanto sono destinate a diventare «impresa» che opera sul mercato. Nel richiamare quindi l'attenzione sulla rilevanza delle somme che vengono liquidate con l'articolo 8, esprime conclusivamente apprezzamento per tutti gli interventi svolti nella discussione generale, ispirati a profondo senso di responsabilità e formula l'auspicio che il provvedimento possa essere approvato quanto prima in via legislativa.

Il presidente CORTIANA avanza quindi la proposta di fissare un breve termine per la presentazione di emendamenti, eventualmente alle ore 9 di domani mattina.

Il senatore BUCCI ritiene più opportuno fissare tale termine alle ore 12.

Il presidente CORTIANA propone quindi alla Commissione di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore

12 di domani, anche al fine di consentire l'eventuale consultazione della documentazione che sarà trasmessa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla Federconsorzi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente CORTIANA ricorda che nella seduta del 28 settembre sono stati illustrati i nuovi emendamenti presentati all'articolo 4, sui quali il Relatore e il Rappresentante del Governo devono esprimere il loro parere. Informa altresì che la 1ª Commissione ha espresso un parere di nulla osta sull'emendamento 4.19, mentre la 5ª Commissione ha espresso un parere su tali nuovi emendamenti all'articolo 4, come pure sull'emendamento 4.12 (nuovo testo), del quale dà lettura.

Invita quindi il Relatore e il Rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti 4.16, 4.18, 4.14, 4.21, 4.17, 4.20, 4.15, 4.19.

Il relatore PIATTI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.16, invitando peraltro i presentatori a riformulare parzialmente il secondo periodo sostituendo le parole: «la ricontrattazione dei mutui» con le altre: «la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi», precisando che in tal modo viene assorbita anche la portata dell'emendamento 4.11 a sua firma (oltre che dell'emendamento 4.6, di cui è primo firmatario il senatore Bucci). Rivedendo inoltre il precedente parere espresso sull'emendamento 4.3, invita il presentatore a riformularlo inserendo dopo la parola «agrari» le parole «e fondiari», precisando che in tal caso il parere è favorevole.

Il senatore PREDA dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore e il senatore MINARDO dichiara altresì di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Dopo che il presidente CORTIANA ha rilevato che anche sull'emendamento 4.11 (oltre che sul 4.6) la 5ª Commissione aveva espresso un parere di nulla osta, ha nuovamente la parola il relatore PIATTI il quale, in relazione all'emendamento 4.18, alla luce del parere reso dalla 5ª Commissione, si esprime in senso favorevole sul primo comma e invita a ritirare il secondo comma, come pure invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.14. Il relatore invita altresì i presenta-

tori a ritirare gli emendamenti 4.21 e 4.17, alla luce del parere già espresso sull'emendamento 4.18.

Il senatore PREDÀ dichiara di ritirare il secondo comma dell'emendamento 4.18, come pure di ritirare l'emendamento 4.1.

Il senatore BEDIN accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 4.14, ribadendo che peraltro, in caso di approvazione dell'emendamento 4.18, la Cassa per la formazione della proprietà contadina non potrà che ottemperare a quanto previsto dal primo comma di tale emendamento relativamente all'adeguamento dei tassi e delle condizioni applicate per le operazioni di finanziamento già in essere a quelle stabilite per le nuove operazioni.

I senatori BARRILE e SARACCO dichiarano di ritirare rispettivamente gli emendamenti 4.21 e 4.17.

Dopo che il senatore PREDÀ ha dichiarato di ritirare anche l'emendamento 4.13 ha nuovamente la parola il RELATORE, il quale invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.20 e 4.15, mentre si esprime in senso favorevole sull'emendamento 4.19, alla luce del parere di nulla osta reso dalla 5ª Commissione.

I senatori BARRILE e BEDIN dichiarano di ritirare rispettivamente gli emendamenti 4.20 e 4.15.

Il sottosegretario FUSILLO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente CORTIANA, per consentire una breve riflessione sull'andamento dei lavori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,20.

Il senatore BETTAMIO, preso atto dell'andamento dei lavori, propone di chiedere nuovamente il trasferimento, ai sensi del dettato regolamentare, dalla sede referente alla sede deliberante.

I senatori CUSIMANO, BEDIN, BIASCO e PIATTI convengono sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante avanzata dal senatore Bettamio.

Il presidente CORTIANA, nel dichiarare di convenire con la proposta testé avanzata di un nuovo trasferimento alla sede deliberante, avverte che, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, provvederà ad acquisire il consenso anche di quei Gruppi attualmente non presenti in Commissione.

La Commissione conviene quindi all'unanimità, previo l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente CORTIANA si riserva di trasmettere tale richiesta alla Presidenza del Senato, una volta acquisito l'assenso in tal senso anche dei Gruppi non rappresentati in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta della Commissione, già convocata per domani mercoledì 6 ottobre alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30, col medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,20.**AFFARI ASSEGNATI***Sulla tendenza in atto all'aumento di prezzi e tariffe di beni e servizi di primaria importanza**

(Esame e rinvio)

(R050 002, C10^a, 0003^o)

Il presidente CAPONI, dopo aver avvertito che il sottosegretario Morgando – che avrebbe dovuto partecipare alla seduta odierna – ha avuto un inconveniente che presumibilmente gli impedirà di essere presente oggi, riferisce brevemente sull'affare assegnato alla Commissione, soffermandosi, in particolare, su una proposta di risoluzione da lui redatta, sottoscritta da tutti i capigruppo della maggioranza in Commissione. Con tale documento si intende valorizzare il ruolo del Parlamento, il quale non riesce quasi mai ad esprimere in documenti formali i propri indirizzi sulle materie oggetto di comunicazioni del Governo.

Con la proposta di risoluzione si prende atto innanzitutto delle dichiarazioni rese l'8 settembre scorso dal Ministro dell'industria e dai rappresentanti per l'energia elettrica ed il gas, secondo le quali l'ammontare degli aumenti delle tariffe registrati negli ultimi mesi è alquanto modesto, e tale da avere un'incidenza marginale sul tasso di inflazione; si sottolinea poi positivamente la previsione di una tendenza al progressivo decremento delle tariffe in questione a partire dall'inizio del prossimo anno e si esprime peraltro forte preoccupazione circa i nuovi aumenti ventilati per le tariffe di energia elettrica, gas, benzina e assicurazioni, che avranno luogo entro la fine dell'anno. Con la proposta di risoluzione si manifesta perplessità, poi, sul previsto aumento delle tariffe RC auto e si impegna infine il Governo ad attivare idonei ed adeguati interventi con l'obiettivo di annullare o contenere gli ipotizzati aumenti tariffari dell'autunno e, più in generale, al fine di avere la certezza di una politica tariffaria che sia non in contraddizione, ma funzionale e

coerente, con la politica economica generale promossa dal Governo, in un quadro di tutela dei redditi familiari, dello sviluppo e dell'occupazione.

Il presidente Caponi conclude richiamando l'attenzione dei senatori sull'impennata che potrebbe registrarsi sul livello dei prezzi a seguito degli aumenti tariffari in corso, come rilevato dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore LARIZZA, espresso apprezzamento per la proposta di risoluzione messa a punto dal presidente Caponi, suggerisce alcuni miglioramenti volti, innanzitutto, ad espungere dal testo il riferimento all'entità non precisata di nuovi aumenti delle tariffe, inserendo invece le parole: «sul tasso di inflazione» laddove si parla dell'impatto causato dagli aumenti in questione e rafforzando infine il dispositivo, nel senso di prevedere anche adeguati interventi di natura fiscale allo scopo di contenere i previsti aumenti tariffari.

Il senatore MUNGARI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente gli obiettivi dai quali prende le mosse la proposta di risoluzione, suggerisce al Presidente Caponi di modificare il documento facendo riferimento, nella motivazione, al rischio che possano essere vanificate anche le misure di sostegno fiscale previste nel disegno di legge finanziaria per l'anno prossimo. Inoltre, il dispositivo della proposta dovrebbe essere armonizzato con il principio costituzionale che esclude la possibilità di imporre misure cogenti alle imprese private per quanto concerne il contenimento delle tariffe assicurative.

Il senatore DEMASI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il seguito dell'esame venga rinviato ad altra seduta, allo scopo di poter acquisire l'orientamento meditato del proprio Gruppo su argomenti di tale delicatezza.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali, alla denuncia di inizio di attività per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e trasformazione degli impianti nonché per le attività di autoriparazione (n. 539)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C10ª, 0018ª)

Riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo sospeso nella seduta del 22 settembre.

Si apre la discussione.

Il senatore DE CAROLIS sottolinea innanzitutto come lo schema di regolamento in titolo miri ad introdurre un'importante semplificazione in materia di iscrizione delle imprese e delle società commerciali, riducendo costi, tempi ed adempimenti burocratici. Va peraltro sottolineata l'esigenza che la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione delle imprese venga estesa anche alle imprese artigiane, e che le imprese di autoriparazioni siano tenute comunque a possedere le attrezzature e le strumentazioni necessarie per esercitare la loro attività. Inoltre, per ciò che concerne il regime sanzionatorio, va riconfermato il principio che la perdita di uno o più requisiti deve comportare la cancellazione dal registro delle imprese artigiane.

Il senatore MUNGARI, a nome del Gruppo Forza Italia, si associa alle considerazioni testè esposte dal senatore De Carolis.

Si chiude quindi la discussione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MICELE riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale riveste notevole importanza ai fini della definizione di un vero e proprio progetto di politica industriale nel settore dei servizi pubblici locali, apparendo determinante per la liberalizzazione e l'apertura di tali mercati, nonché per la valorizzazione delle imprese italiane e la crescita della loro competitività rispetto agli operatori stranieri. Purtroppo, però, anche in questa occasione, ci si è mossi in linea con una concezione fortemente criticata dal documento elaborato dal gruppo di studio insediato dal Governo e presieduto dal professor Vaciago, secondo la quale il settore dei servizi pubblici locali è stato sempre considerato quale elemento accessorio delle autonomie locali e non già come elemento significativo per l'economia nazionale.

Il relatore procede quindi ad illustrare brevemente il testo del provvedimento, il quale, all'articolo 1, sostituisce il capo VII della legge n. 142 del 1990, in materia di servizi pubblici locali, per quanto concerne le modalità di esercizio e le modalità dell'affidamento a mezzo di gara; l'articolo 2, invece, reca una serie articolata di norme transitorie e finali. Si tratta, nella sostanza, di una normativa suscettibile di alcuni significativi miglioramenti, che è auspicabile la 1^a Commissione permanente voglia apportare in sede di esame del provvedimento.

Pertanto, è sua intenzione redigere un parere favorevole con alcune osservazioni, allo scopo innanzitutto di auspicare che la definizione di

servizio pubblico locale di cui al nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 142 venga resa più rigorosa e restrittiva, e che venga soppressa la disposizione che prevede la possibilità di affidamento diretto ad una società partecipata da più comuni con o senza soci privati, dei servizi pubblici locali. Con riferimento poi al comma 9 del nuovo testo dell'articolo 22, sarebbe opportuno prevedere che, nel caso di affidamento diretto della gestione, il contratto sia sottoposto all'esame di merito di un'Autorità pubblica mentre, circa la durata degli affidamenti, è necessario conciliare l'esigenza della liberalizzazione con quella di garantire maggiore certezza agli investimenti. Una particolare attenzione va posta poi alla definizione della disciplina transitoria, ove il problema della durata delle proroghe degli affidamenti deve essere affrontato contemperando i principi della parità reale tra soggetti pubblici e privati e della valorizzazione del patrimonio degli enti locali, allo scopo di conservarne l'entità e di non determinare perdite rilevanti per i comuni. Appare quindi opportuno introdurre nel provvedimento la nozione di concessione di servizio, e di prevedere, poi, la verifica della sussistenza di condizioni di reciprocità nei paesi di provenienza delle imprese straniere che partecipino alle gare di affidamento di servizi in Italia.

Il senatore Micele conclude assicurando la propria disponibilità a tener conto, nella stesura definitiva del parere, delle sollecitazioni e delle osservazioni che i componenti della Commissione vorranno esprimere nel corso della discussione.

Su richiesta del senatore DEMASI, il seguito dell'esame viene rinviato ad altra seduta.

La seduta è tolta alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

379^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Caron.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2761) COSTA. – *Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice si era riservata di presentare una riformulazione dell'emendamento 1.1, accogliendo un suggerimento da lui avanzato. La votazione era stata poi rinviata in seguito ad una richiesta in tal senso del senatore Lauro, che aveva chiesto di poter meglio riflettere sul nuovo testo dell'emendamento 1.1.

La relatrice PILONI rinuncia ad illustrare la nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

Dopo che il senatore LAURO ha dichiarato di concordare con la proposta della relatrice, si passa alla votazione.

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico che compone il disegno di legge in titolo.

L'emendamento 1.1 è approvato all'unanimità, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.2.

La Commissione conferisce quindi alla relatrice Piloni il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 2761, nel testo modificato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C11^a, 0129^o)

Il senatore LAURO ricorda che, accogliendo una sua proposta, la Commissione, nella seduta del 14 maggio, aveva chiesto al Governo di riferire per iscritto, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sulla mancata attuazione dell'ordine del giorno n. 400 del 10 marzo 1999, da lui sottoscritto insieme al senatore Donise ed accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3593, nel quale si impegnava l'Esecutivo ad accelerare il completamento dei rimborsi dei contributi previdenziali ai lavoratori delle aree flegree colpite dal fenomeno del bradisismo, superando alcune disparità di trattamento che si erano verificate.

Poiché tale richiesta non ha avuto risposta, nonostante successivi solleciti, chiede al ministro Salvi di riferire al più presto sulla questione.

Il ministro SALVI, nel prendere atto della richiesta del senatore Lauro, lo assicura che raccoglierà quanto prima gli elementi informativi utili a fornire una risposta esauriente alla sua richiesta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, C11^a, 0012^o)

Il presidente SMURAGLIA comunica che, per la seduta odierna, è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene sull'attivazione del collegamento audiovisivo.

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità pertanto viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(R048 000, C11^a, 0006^o)

Dopo che il PRESIDENTE ha introdotto i temi dell'audizione, illustrando il programma della procedura informativa che si apre con la se-

duta odierna, il Ministro SALVI svolge le comunicazioni sulle materie oggetto dell'indagine in titolo.

Seguono domande e richieste di chiarimento dei senatori MANZI e LAURO, del presidente SMURAGLIA e dei senatori PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO, MONTAGNINO, NOVI e MULAS.

Ad essi replica il Ministro SALVI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro ed il sottosegretario Caron e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 39, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (A007 000, C11^a, 0130^o)

Il senatore DUVA ricorda che nella seduta del 23 settembre 1999, la Commissione ha espresso il parere alla Commissione affari costituzionali sulla Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari. Poiché gli risulta che la 1^a Commissione permanente sta formulando una relazione per l'Aula, di carattere generale, e prevalentemente metodologico, ritiene utile che non vadano disperse osservazioni più puntuali e relative al merito degli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti. Pertanto, suggerisce che vengano adottate iniziative idonee affinché lo stampato contenente la relazione della 1^a Commissione sia corredato dei pareri espressi dalle Commissioni permanenti, onde fornire all'Assemblea un quadro esauriente delle posizioni adottate dalle singole Commissioni.

Il PRESIDENTE osserva che forse sarebbe stato opportuno, nel momento in cui la Commissione ha licenziato il parere, raccomandarne la pubblicazione in analogia con quanto è previsto dall'articolo 39, comma 4 del Regolamento del Senato. Assicura comunque il senatore Duva che adotterà le iniziative più opportune per dare seguito alla sua proposta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2761**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1996 gli importi dei trattamenti pensionistici a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, spettanti con decorrenza precedente a tale data, possono essere rivalutati nel limite del 15 per cento e può essere elevato fino a 6 il coefficiente moltiplicatore, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per la determinazione della misura minima delle pensioni spettanti con la stessa decorrenza, qualora la situazione finanziaria della Cassa, valutata dagli organi competenti della stessa anche in linea di prospettiva, lo consenta».

1.1

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 2.

1.2

DUVA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

273^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE**(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni**(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita**(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa**(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita**(2322) BEVILACQUA. - Norme in materia di procreazione assistita**(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani**(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita**(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita**(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita**(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA.

La necessità di conferire una specifica disciplina legislativa alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deriva, come è noto, dalla rapidità con cui lo sviluppo di queste tecniche ha consentito di superare i limiti naturali della riproduzione umana, con ciò da una parte suscitando gravi interrogativi di carattere etico, e dall'altra rendendo sempre più problematica l'applicazione delle norme di diritto civile e penale sulla filiazione, che pure avevano una tradizione millenaria e si basavano su presunzioni giuridiche che apparivano incontestabili, in quanto fondate sulla natura stessa.

In particolare, va ricordato come fin dagli anni '20 di questo secolo siano stati avviati i primi esperimenti di inseminazione artificiale, che poteva essere considerata almeno in taluni paesi una pratica corrente già prima della seconda guerra mondiale. Nel 1978, poi, è stato realizzato in Gran Bretagna il primo riuscito esperimento di fecondazione *in vitro*, una pratica questa ormai largamente diffusa in tutto il mondo. In anni più recenti il ricorso alla fecondazione in provetta ha consentito nuove possibilità, in particolare quella della cosiddetta maternità surrogata, che hanno suscitato interrogativi e preoccupazioni anche per la tecnica, più volte sperimentata con successo, della fecondazione di un'ovocellula ben oltre il superamento dell'età feconda della donatrice. Infine, come è noto, i recenti esperimenti di clonazione dei mammiferi hanno conferito attualità anche alla possibilità di utilizzare questa tecnica sull'uomo.

Non si può comunque negare che la procreazione assistita ha assunto, specie nell'ultimo decennio, un ruolo significativo come rimedio alla sterilità, acquistando apprezzabili dimensioni sociali sia in Italia che all'estero.

Per conoscere l'estensione della sterilità in Italia è possibile effettuare solo stime approssimative, basandosi sugli studi che hanno valutato l'epidemiologia del fenomeno e in cui differenti definizioni di sterilità conducono a differenti stime epidemiologiche. I dati pubblicati nel Rapporto finale della commissione di esperti del Ministero della sanità, istituita con decreto del 14 gennaio 1994, stimano il 36,6 per cento di coppie sterili. In Italia, ogni anno, 60.000 coppie circa non hanno concepito dopo due anni di rapporti non protetti, mentre 26.000 coppie circa richiedono consulenze.

Non sono disponibili valutazioni statistiche attendibili tra i vari paesi, anche perché all'interno di ogni paese possono presentarsi

difficoltà per l'acquisizione dei dati relativi alle pratiche fecondative effettivamente svolte.

In Italia, come fa rilevare l'Istituto superiore di sanità in una ricerca del 1993, esiste una scarsità di dati relativi alla procreazione medicalmente assistita, in particolare relativamente all'efficacia delle tecniche, all'evoluzione delle gravidanze ottenute, ai rischi per la salute della donna e del nascituro.

Sulla base di un censimento ad adesione volontaria, in Italia operano 160 centri, per la maggior parte privati.

La procreazione medicalmente assistita apre indubbiamente, come già detto, interrogativi di natura etica e giuridica e numerosi paesi, sia europei che extraeuropei hanno dato risposte con l'adozione di vari strumenti di intervento normativo.

L'Italia ha affrontato il problema in modo insufficiente, tramite circolari ministeriali, il parere del comitato nazionale per la bioetica del 17 giugno 1996, il rapporto della Commissione esperti del Ministro della sanità e la circolare della Federazione nazionale dell'ordine dei medici.

Già nella scorsa legislatura la Commissione Igiene e Sanità del Senato aveva proceduto ad esaminare una serie di disegni di legge (Atti Senato nn. 116, 1070, 1394, 1484, 1501, 1550 e 1673) in materia di procreazione medicalmente assistita, giungendo – a conclusione di un lungo lavoro preparatorio condotto in sede di comitato ristretto, coordinato dalla relatrice Alberti Casellati e per il quale era stato ottenuto l'apporto di qualificati esperti di bioetica e di genetica – alla redazione di un testo unificato che certamente non era privo di elementi di pregio, sui quali sarà opportuno svolgere ulteriore riflessione.

Nella legislatura in corso l'iniziativa è passata alla Camera dei deputati che, dopo un esame durato oltre due anni, ha approvato il testo unificato dei disegni di legge nn. 414, 616, 817, 958, 991, 1109, 1140, 1304, 1365, 1448, 1560, 1780, 2787, 3323, 3333, 3338, 3549 e 4755, testo unificato che è ora all'esame della Commissione unitamente ai disegni di legge nn. 217, 546, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2322, 2350, 2963, 3276, 3381 e 3891.

È noto come l'*iter* di approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge n. 4048, che si propone naturalmente di assumere come testo base, sia stato particolarmente tormentato: è inutile qui rievocare le vicende che hanno condotto alla rinuncia della relatrice Bolognesi e alla sua sostituzione con l'onorevole Cè.

Il disegno di legge n. 4048 si articola in sette Capi.

Il Capo I autorizza all'articolo 1 il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, secondo le modalità previste dalla legge, nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, in particolare del concepito, e «qualora i metodi terapeutici non risultino idonei» al superamento dell'infertilità. Gli articoli successivi promuovono lo sviluppo di interventi contro la sterilità e infertilità e l'informazione sulle opportunità e le procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

Il Capo II disciplina l'accesso alle tecniche. In particolare, il comma 1 dell'articolo 4, così precisando quanto disposto dall'articolo 1, limita la possibilità di ricorrere alle tecniche suddette quando sia accertata

l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive alla procreazione, e quando vi sia adeguata certificazione medica della causa della sterilità o infertilità, ovvero adeguata documentazione dell'impossibilità di individuare la causa stessa. Il comma 2 stabilisce poi i principi per l'applicazione delle suddette tecniche, che devono essere ispirati alla riduzione dell'invasività e all'adeguata informazione dei soggetti trattati ai fini di un consenso consapevole. Con ciò la procreazione medicalmente assistita è evidentemente definita come atto terapeutico.

Il comma 3 dello stesso articolo, infine, vieta il ricorso a tecniche di tipo eterologo.

L'articolo 5 definisce poi i requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che viene riservato alle coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi e in età potenzialmente fertile.

L'articolo 6 disciplina il consenso informato mentre l'articolo 7 prescrive l'adozione di linee-guida da parte del Ministro della sanità contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Il Capo III reca agli articoli 8 e 9 disposizioni concernenti la tutela del nascituro, cui viene attribuito lo stato civile di figlio riconosciuto della madre o della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, mentre sono dichiarati inammissibili l'azione di disconoscimento di paternità da parte del marito o convivente che abbia consentito al ricorso alle tecniche suddette, e l'esercizio della facoltà della madre di non essere nominata.

Il Capo IV regola, agli articoli 10 e 11, l'autorizzazione di strutture pubbliche o private agli interventi di procreazione medicalmente assistita e l'istituzione del relativo registro nazionale.

Il Capo V (articolo 12) reca sanzioni relative a diverse fattispecie penali, quali l'applicazione di pratiche di carattere eterologo, la mancata acquisizione di un consenso adeguatamente informato, la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti e di embrioni, la surrogazione di maternità, il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei componenti della coppia, la clonazione.

Il Capo VI (articolo 13) reca il divieto di sperimentazione su embrioni umani, che non sia diretto a tutelare la salute e lo sviluppo dell'embrione stesso, nonché la produzione di embrioni a fine di ricerca, la selezione eugenetica degli embrioni, la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi, la crioconservazione e la soppressione di embrioni. La stessa norma vieta, in caso di fecondazione *in vitro*, la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico impianto, e comunque non superiore a tre, nonché l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

Il Capo VII reca disposizioni finali e transitorie, in particolare per quanto riguarda la predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità di una relazione annua al Ministro sull'attività delle strutture autorizzate, nonché di un'analoga relazione del Ministro al Parlamento, la disciplina dell'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario e,

infine, disposizioni transitorie per quanto riguarda l'utilizzazione degli embrioni già formati a scopo di procreazione medicalmente assistita. In proposito il comma 3 dell'articolo 16 stabilisce che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le strutture e i centri che conservano embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita trasmettano al Ministero della sanità e al giudice tutela competente per territorio un elenco degli embrioni stessi, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di procreazione e un'indicazione numerica degli embrioni di cui non si conoscono i genitori biologici. Il comma 4 stabilisce il termine entro i quali la coppia che ha ottenuto l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita può chiedere il trasferimento degli embrioni, trascorso il quale, ed immediatamente per gli embrioni di cui non si conoscono i genitori biologici, il giudice dichiara l'adottabilità; gli embrioni possono quindi essere impiantati su una richiedente, alle stesse condizioni di cui all'articolo 5.

Come è noto i punti del disegno di legge che hanno suscitato maggiori discussioni riguardano il diritto all'accesso alle tecniche di procreazione assistita – donna singola, coppia sposata o convivente – l'intervento omologo, con gameti del *partner*, o eterologo con gameti di un donatore; la possibilità di donare ovociti da parte della donna; la crioconservazione dell'embrione, il numero degli embrioni producibili e il destino degli embrioni sovranumerari; la possibilità di poter effettuare ricerche a scopo diagnostico e terapeutico sugli embrioni; la maternità surrogata.

Su alcune questioni il testo ha dato risposte adeguate: gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono consentiti solo in strutture pubbliche e private autorizzate dalla regione, che devono avere ben definiti requisiti tecnico scientifici e organizzativi (art. 10); è prevista l'istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate (art. 11); si prevede l'emanazione di linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita; è vietata la sperimentazione sull'embrione umano, mentre è consentita la ricerca clinica e sperimentale a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute (art. 13); sono vietati la produzione di embrioni umani a fini di ricerca e sperimentazione, il divieto di ogni forma di selezione a scopo eugenetico e di ricerche finalizzate a manipolare il patrimonio genetico dell'embrione, la produzione di ibridi e chimere (art. 13); sono previste procedure per l'informazione ed il consenso informato obbligatorio (art. 6); sono vietati il disconoscimento della paternità e la richiesta di anonimato della madre (art. 9).

Se, come già anticipato, il parere sulle risposte date a queste questioni è ampiamente positivo, altre risposte non appaiono adeguate, anzi risultano contraddittorie tra loro e non sembrano neanche informate ad una chiara e coerente opzione etica.

Si tratta delle questioni che riguardano la possibilità del ricorso alla fecondazione eterologa, i requisiti soggettivi dei richiedenti – e cioè la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assi-

stita unicamente per le coppie sposate o stabilmente conviventi – e, infine, lo statuto dell’embrione, con particolare riferimento alla disposizione transitoria concernente l’adottabilità degli embrioni.

Si tratta, evidentemente, delle questioni sulle quali più acutamente si sono misurate opinioni determinate da diverse concezioni di carattere religioso e filosofico, che non a caso hanno determinato un intenso dibattito anche all’estero, sfociando in soluzioni normative tra loro differenti e i cui concreti risultati applicativi sarebbe probabilmente il caso di studiare ed approfondire, promuovendo se necessario un’apposita indagine conoscitiva.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati dà l’impressione che le risposte date siano il risultato delle pretese di una parte di cristallizzare nella norma il proprio punto di vista.

Evidente è la contraddizione tra il contenuto dell’articolo 4 e quello dell’articolo 9. Mentre il comma 3 dell’articolo 43 viete espressamente il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il comma 1 dell’articolo 9 si spinge a disciplinare il disconoscimento di paternità, disciplina che si giustifica evidentemente solo in relazione a quelle tecniche di tipo eterologo che pure sono espressamente vietate. È facilmente prevedibile quale sarebbe sul piano pratico il risultato di una norma siffatta. Già oggi, a seguito della circolare del ministro Degan che vietò la fecondazione eterologa nei centri pubblici, chi può pagare si rivolge al privato; se il disegno di legge venisse approvato così com’è questa discriminazione verrebbe trasferita dal piano interno a quello internazionale. La fecondazione eterologa, infatti, è consentita in tutti i paesi, per restare in Europa, che hanno disciplinato la materia: Francia, Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna e Svezia.

Questa considerazione dovrebbe far riflettere sull’opportunità di evitare una normativa eccessivamente prescrittiva che, ispirata dalla pur comprensibile volontà di favorire un esito delle pratiche di procreazione medicalmente assistita quanto più socialmente accettabile e conforme ad una determinata visione delle relazioni umane, finisca per non tener conto dell’esistenza di pratiche ormai diffuse da molti anni e della presenza nella società di sistemi di valori che sono parzialmente diversi da quelli che hanno ispirato alcune delle disposizioni più discusse, e che certamente appaiono ormai tutt’altro che minoritari. In questo senso il cosiddetto laicismo che ispira talune normative considerate particolarmente liberali, come quella spagnola, deve essere inteso non certamente nel senso di un polemico rifiuto di una disciplina della materia attenta alla sensibilità dell’etica cattolica, ma piuttosto nel senso di una realistica presa d’atto della necessità di dover disciplinare la materia della procreazione medicalmente assistita secondo un «minimo etico» non confliggente con nessuno dei sistemi dei valori etici prevalenti, e in armonia con i principi della tradizione giuridica e con il carattere terapeutico delle tecniche in questione.

A questi criteri, del resto, si ispirava anche il testo unificato predisposto dal comitato ristretto della Commissione sanità del Senato nella scorsa legislatura, che nel corso del dibattito svoltesi presso l’altro ramo

del Parlamento è stato da molti tacciato, con una certa superficialità, di minimalismo, laddove si trattava piuttosto di realismo e di buon senso.

Il testo della scorsa legislatura, infatti, non entrava nel merito dell'ammissibilità o meno del ricorso alla fecondazione eterologa – una pratica, giova ripeterlo, ormai in uso da moltissimi anni e, nel caso della fecondazione *in vivo*, da decenni – né affrontava la questione dell'accesso alle pratiche di fecondazione da parte di donne sole. In realtà quel testo assumeva come base di partenza la qualificazione della procreazione medicalmente assistita come intervento di carattere terapeutico, da adottare qualora risulti preventivamente accertata l'impossibilità di superare l'infertilità con altre tecniche. Ciò posto appare evidentemente difficile, considerato che alle normali tecniche terapeutiche per il superamento dell'infertilità si può accedere senza requisiti soggettivi particolari, restringere il campo dei soggetti che possono accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie sposate o conviventi, ciò anche in considerazione del fatto che, se la limitazione alle sole coppie sposate apparirebbe del tutto intollerabile in un Paese dove sono ormai ampiamente diffuse le famiglie di fatto, l'assimilazione alla coppia sposata della coppia convivente, in presenza di un divieto per la donna sola di ricorrere alle tecniche suddette, presenterebbe problemi applicativi particolarmente complessi, in relazione alle molteplici e variegate fattispecie che determinano l'instaurarsi o il venir meno della convivenza, in particolare in presenza di rapporti coniugali preesistenti.

Anche per quanto riguarda la delicata questione dello statuto dell'embrione, sarebbe poi opportuno riflettere sulla possibilità di recuperare quello spirito di semplicità e linearità della regolamentazione che caratterizzava il testo unificato della scorsa legislatura.

Forti perplessità suscitano infatti le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 16, che introducono il principio dell'adottabilità dell'embrione, in evidente conflitto con quanto sancito dal codice civile, che tutela la soggettività giuridica solo dopo la nascita.

L'adottabilità dell'embrione, oltre ad essere una novità molto discutibile sul piano giuridico, che non ha precedenti in altri paesi, entra in conflitto anche con quanto disposto dallo stesso disegno di legge: infatti è difficile comprendere perché, mentre da un lato si vieta la fecondazione eterologa che ha bisogno di gameti di un donatore esterno alla coppia, dall'altro si consente di impiantare nell'utero un embrione che ha due genitori biologici esterni alla coppia; in sostanza si determina una modalità di filiazione *una tantum*, che viene non solo consentita ma promossa e favorita fino ad una certa data, dopo la quale è colpita dal divieto di pratiche eterologhe.

Queste considerazioni sembrano sufficienti ad avvalorare un giudizio articolato sul testo in esame che presenta aspetti positivi ed elementi di indubbia contraddittorietà, che meritano una più adeguata e coerente sistemazione legislativa.

In realtà, posta la necessità di approfondire con tutti gli strumenti consentiti dal regolamento una problematica così delicata e complessa, è auspicabile che la Commissione compia uno sforzo unanime e costrutti-

vo per configurare un testo che ponga dei confini definiti e semplici, all'interno dei quali si possa liberamente esplicitare la sperimentazione e la realizzazione delle tecniche terapeutiche. Tali limiti comportano necessariamente che si vieti lo sfruttamento commerciale di gameti ed embrioni, che si circoscriva la funzione della procreazione medicalmente assistita al compito di superare l'infertilità patologica e non quella fisiologica – e in questo senso va l'opportuna previsione di un limite di età per il ricorso alla procreazione medicalmente assistita – che si vieti la clonazione umana, e infine che si garantisca la certezza dello *status* giuridico dei bambini nati da procreazione medicalmente assistita, stabilendo perciò l'impossibilità dell'azione di disconoscimento della paternità da parte dell'uomo che abbia prestato il proprio consenso all'esecuzione di una tecnica di procreazione medicalmente assistita, nonché il divieto della maternità surrogata.

Tutto ciò sarà possibile a condizione di evitare di ripetere l'errore di fondo che ha caratterizzato il dibattito della Camera, dove tutti gli schieramenti, la Sinistra e la Destra, i laici ed i cattolici, i conservatori ed i progressisti, hanno privatizzato le questioni bioetiche che la procreazione medicalmente assistita pone, ideologizzandole e tentando di imporre come universale la propria opzione etica.

La maturità ed il senso di equilibrio dimostrati dai componenti della Commissione igiene e sanità del Senato nell'affrontare tematiche di uguale portata sul piano del contenuto etico, si pensi alla legge sui trapianti, fanno peraltro ben sperare sulla possibilità di approfondire tutte le questioni ancora aperte e di trovare un incontro su una serie di principi fondamentali e condivisi, tesi a rispettare l'essere umano senza discriminazione e ad assicurare la sua dignità ed i suoi diritti e libertà fondamentali.

Su proposta del relatore, la Commissione vota quindi la congiunzione dei disegni di legge in titolo, stabilendo fin da ora di assumere quale testo base il disegno di legge n. 4048.

La Commissione concorda infine sulla proposta del relatore di chiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione di alcuni disegni di legge già assegnati in congiunta con la 2^a Commissione, riguardanti la materia dello statuto dell'embrione umano, ricompresa nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

(2658) BRUNI ed altri. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il relatore DI ORIO chiede di poter rinviare lo svolgimento della relazione alla presentazione di un nuovo testo.

I senatori BRUNI e CAMPUS ritengono inopportuno il rinvio proposto dal relatore.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO fa presente alla Commissione che è in via di approvazione da parte della Camera dei deputati la modifica della legge n. 107 del 1990, concernente la disciplina delle attività trasfusionali, nella quale è ricompresa anche la materia oggetto del disegno di legge in titolo.

Su proposta del presidente CARELLA, il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali simili**

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

indi del Vice Presidente
VENDOLA

La seduta inizia alle ore 10,05.

Intervengono il dottor Riccardo Dibitonto, procuratore della Repubblica DDA di Bari, il dottor Alessandro Stasi, procuratore della Repubblica DDA di Lecce, il dottor Sirio Maurino, capo Centro Operativo DIA Regione Puglia, il dottor Giuseppe Scelsi, sostituto procuratore della DDA di Bari, il dottor Cataldo Motta, sostituto procuratore della DDA di Lecce, il dottor Vincenzo Caso, questore di Lecce, già vice direttore del Servizio centrale operativo con delega per la Puglia, il generale di brigata dell'Arma dei carabinieri, Roberto Cirese, comandante Regione Carabinieri Puglia, il generale di brigata Edoardo Esposito, comandante della XI Zona della Guardia di finanza di Bari.

*AUDIZIONI SULLA SITUAZIONE DEL CONTRABBANDO IN PUGLIA
(A010 000, B53^a, 0001^o)*

Dopo un breve intervento introduttivo del presidente DEL TURCO, prendono la parola il dottor Riccardo DIBITONTO, procuratore della Repubblica DDA di Bari, e il dottor Alessandro STASI, procuratore della Repubblica DDA di Lecce, i quali svolgono ampie relazioni sul fenomeno del contrabbando in Puglia e sull'azione di contrasto a tale fenomeno.

Pongono quindi quesiti il senatore ERROI, il deputato MANTOVANO, i senatori NOVI e GRECO e il deputato MANCUSO.

Replicano agli intervenuti il dottor DIBITONTO, il dottor STASI, il dottor MOTTA (che risponde anche ad una ulteriore richiesta di chiarimenti formulata dal senatore NOVI) e il dottor SCELSE.

Successivamente intervengono il dottor MAURINO, il dottor CASO, il generale CIRESE e il generale ESPOSITO, i quali forniscono ulteriori elementi informativi sull'argomento in titolo.

I deputati VENDOLA e LUMIA, nonchè i senatori FIGURELLI e CURTO, rivolgono domande alle quali rispondono, infine, il dottor MOTTA ed il dottor SCELSE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, propone di procedere in seduta segreta.

(La proposta è approvata).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento interno

(La Commissione procede in seduta segreta).

(La seduta riprende in seduta pubblica).

Massimo SCALIA, *presidente*, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 9.10, riprende alle 13.35).

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B37^a, 0117^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame della proposta di relazione sul documento di lavoro della Commissione europea inerente, alla modifica della direttiva 94/62/CEE (relatore: onorevole Franco Gerardini)

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, dà la parola al relatore.

Franco GERARDINI (DS-U), *relatore*, ricorda che il decreto legislativo n. 22 del 1997 ha, tra l'altro, recepito la direttiva 94/62/CEE, le cui finalità sono sostanzialmente quelle di armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio; sviluppare il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio; ridurre lo smaltimento finale di tali rifiuti.

La direttiva 94/62/CEE si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo ed a tutti i rifiuti di imballaggio ed è stata emanata ai sensi dell'art.100 A del Trattato anche per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

In vista dell'avvio della procedura di revisione della direttiva 94/62/CEE, ai sensi del suo articolo 6, la Commissione europea intende avanzare la sua proposta entro il 31 dicembre 1999 e a tal proposito ha fatto circolare un documento di lavoro DG XI-E3 D (99), ed attende, al massimo entro fine novembre, le osservazioni degli Stati membri.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, al riguardo, intende offrire le proprie osservazioni.

Afferma che il documento della Commissione poggia su alcuni aspetti principali: rivedere alcune definizioni; rafforzare la prevenzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti generati dagli imballaggi; rivedere gli obiettivi di recupero e riciclaggio; rafforzare il principio della responsabilità del produttore.

Il documento di lavoro propone un'interpretazione più chiara di «imballaggio», secondo un criterio concordato nel «Comitato imballaggi» della DG XI, allegando alla direttiva un elenco non vincolante e quella di «riciclaggio», escludendo l'attuale definizione di recupero di energia.

Si prevede che vi sia una limitazione progressiva della quantità e pericolosità del flusso di rifiuti generati da imballaggi e si restringono i canali di gestione del ciclo attraverso l'emarginazione della combustione con relativo recupero energetico, favorito, secondo il documento da obiettivi di recupero elevati. Questi ultimi non vengono più utilizzati e vengono sostituiti da obiettivi per il «riutilizzo» di alcuni materiali da imballaggio, abbinati ad obiettivi di riciclaggio (obiettivi minimi 75% del peso).

Infine si prevede che i costi per i sistemi di restituzione, raccolta, riutilizzo e riciclaggio devono essere sostenuti dai produttori e dai commercianti, rafforzando l'articolo 7 della direttiva.

Osserva che, in esito all'istruttoria della Commissione d'inchiesta – basata essenzialmente su audizioni di esperti – sono emersi alcuni dati.

Innanzitutto appare chiaro che non vi sono dati sufficienti per valutare la situazione attuale in relazione agli obiettivi e non vi sono le necessarie informazioni per proporre di nuovi.

Manca anche, sino ad oggi, una compiuta analisi costi-benefici.

Per quello che concerne l'Italia, il sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è appena agli inizi e solo da pochissimi mesi l'ANPA e l'Osservatorio dei rifiuti hanno messo a punto meccanismi che sono al contempo di gestione del fenomeno e di osservazione dello stesso.

Consegue da quanto affermato che il termine entro cui l'Italia potrà offrire un quadro informativo più realistico non cadrà prima del 2001 e che è necessario arrivare a un linguaggio comune costituendo un *data-base* europeo.

Venendo al principio della prevenzione, osserva che si tratta di un obiettivo importante. Prevenzione non significa però esclusivamente ridurre gli imballaggi in circolazione, mentre sicuramente devono essere ridotti i rifiuti da destinare in discarica.

Gli imballaggi hanno una funzione ineludibile sul mercato: utilità per il trasporto, elemento di *marketing*, salvaguardia dell'integrità delle merci, eccetera. Non ha pertanto valore ambientale fissare degli obiettivi «quantitativi» di prevenzione.

In secondo luogo, politiche troppo spinte di prevenzione possono ingenerare fenomeni di «protezionismo ecologico» (cita ad esempio il divieto della vendita di bibite in lattina in Danimarca o di alcuni contenitori per liquidi in Germania).

Ritiene che, per il reale funzionamento del mercato e per prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, i diversi sistemi di gestione devono coordinarsi per potenziare gli sforzi comuni (accordi volontari). Un modello potrebbe essere il sistema di compensazione in atto tra i diversi sistemi postali nazionali.

Circa la revisione degli obiettivi, il documento di lavoro propone di innalzare gli obiettivi di riutilizzo di riciclaggio, eliminando quelli di recupero per la seconda fase di cinque anni, ad almeno il 75% del peso delle frazioni di imballaggi compresa la percentuale minima per ogni materiale di imballaggio (l'attuale obiettivo globale di riciclaggio per il 2001 è del 25% – 45%).

I Paesi membri avrebbero la possibilità di ridurre gli obiettivi di riciclaggio di una quantità corrispondente alla percentuale di riutilizzo raggiunto. Gli obiettivi dovrebbero essere validi per rifiuti generati da imballaggi per la vendita (primari).

La suddivisione degli imballaggi in tre classi (primari, secondari e terziari) sta creando problemi sia in fase di applicazione del contributo sia in fase di applicazione dell'accordo quadro con l'ANCI.

Un'ipotesi potrebbe essere quella di suddividere per flussi di generazione di rifiuti di imballaggio (raccolta pubblica, industria ed artigia-

nato, piccola e grande distribuzione, eccetera) al fine di ottimizzare la gestione in fase di raccolta, riciclo e recupero. Però è necessario comunque garantire una gestione trasparente dell'intero sistema che specifichi sia la destinazione dei flussi finanziari che la contabilizzazione differenziata dei quantitativi delle singole tipologie di imballaggio.

Solo in questo caso si potrebbe confutare l'impostazione dell'UE in relazione all'obiettivo riferito ai soli imballaggi primari. Tutto ciò comunque comporterebbe una revisione profonda del sistema-imballaggi come delineato dal decreto legislativo n. 22 del 1997 anche al fine di consentire una valida politica di prevenzione.

Sostiene che sono carenti le motivazioni (economiche ed ambientali) alla base della proposta di aumento di *target*, peraltro per i soli imballaggi primari, mentre gli obiettivi indicati sulla direttiva sono globali ed indistinti e sono riferiti alla generalità degli imballaggi immessi sul mercato.

È emersa da parte di alcuni settori industriali (acciaio e plastica) l'estrema difficoltà di rispettare i nuovi obiettivi anche per la rimozione del recupero energetico come metodo per raggiungere gli stessi.

Il recupero energetico, nell'attuale gerarchia di gestione dei rifiuti dell'UE, ha un suo preciso posto (operazione di recupero e non di smaltimento).

In merito alla proposta della direzione generale XI di «emarginare» il recupero energetico esprime pertanto perplessità.

Quanto al riutilizzo, esso gioca un ruolo molto importante. La diffusione degli imballaggi riutilizzabili ha stimolato una significativa innovazione nei materiali, nelle attrezzature, nel sistema di condurre l'attività commerciale eccetera. Ma non è una scelta sempre valida, sia sul piano della minimizzazione dell'impatto ambientale (trasporto vuoti, pulizia ed igienizzazione) sia sul piano economico (costi).

Diversi studi dimostrano che non vi è una base ambientale per favorire in modo consistente il riutilizzo rispetto alle altre opzioni di recupero degli imballaggi.

Quindi il rafforzamento indiscriminato del riutilizzo e la «discriminazione» di altre forme di recupero (per esempio energetico), sono scelte non condivisibili.

Il riutilizzo nell'ambito di «obiettivi combinati» è un concetto invece interessante se questi ultimi sono estesi a tutte le tecniche di recupero ambientalmente corrette, siano raggiungibili, sostenibili e misurabili, magari attraverso degli obiettivi massimi per evitare ostacoli al mercato unico.

Afferma inoltre che occorre fissare in modo uniforme il modo di calcolare le quantità riciclate.

In particolare sarebbe opportuno chiarire che la percentuale di pertinenza di un Paese membro è quella relativa alle quantità di rifiuto di imballaggi trattato in quel Paese e non alla quantità di prodotto finito, immesso sul mercato e poi riciclato, a prescindere dal luogo in cui avviene il riciclaggio.

Per quanto concerne il principio della responsabilità del produttore, espone che la Commissione Europea propone di rafforzare il principio

della responsabilità del produttore con l'attribuzione a questo soggetto dei costi dei sistemi di recupero.

Ciò già avviene in alcuni Paesi membri, ma in un contesto economico diverso.

Massimo SCALIA, *presidente*, osserva che sarebbe opportuno che il documento all'esame facesse riferimento anche allo studio elaborato in Germania circa gli effetti ambientali della prevenzione.

Franco GERARDINI, *relatore*, precisa che nel documento si farà riferimento sia a quanto contenuto in uno studio di una società privata italiana di consulenza, che si rifa anche agli studi tedeschi, sia ad ulteriori elementi.

La seduta termina alle ore 14.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,30.
(R029 000, B26^a, 0025^o)

SEDE PLENARIA

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
FABIO EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Esame di un documento di considerazioni in vista del Consiglio europeo di Tampere

(Svolgimento e conclusione)
(R050 001, B26^a, 0005^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, comunica che l'audizione informale del dottor Ferruccio Pastore si è svolta nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza testè conclusosi. Informa inoltre che sono pervenuti alla presidenza alcune proposte emendative a firma dell'onorevole Fei (AN), cui darà la parola per l'illustrazione subito dopo aver dato lettura del documento di considerazioni così come riformulato a seguito delle osservazioni svolte in seno all'Ufficio di Presidenza.

SCHEMA DI DOCUMENTO DI CONSIDERAZIONI IN VISTA
DEL CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE
(15-16 Ottobre 1999)

In vista del vertice europeo straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea che si terrà a Tampere, in Finlandia, i prossimi 15 e 16 ottobre, nel corso del quale verranno prevalentemente affrontati i temi relativi alle politiche in materia di visti, asilo e immigrazione, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol, che da tempo sta seguendo queste materie e, in particolare, ha svolto un'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione

CONSIDERATO CHE

rispetto alla vasta tematica che il Trattato di Maastricht chiamava «Giustizia e Affari Interni» (GAI) l'esperienza di libera circolazione, di controllo alle frontiere esterne, di cooperazione giudiziaria e di polizia operata in ambito Schengen costituisce il nucleo centrale dello «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (SLSG) delineato nel Trattato di Amsterdam;

il trasferimento stabilito nel Trattato di Amsterdam, di tali politiche dal Terzo al Primo pilastro dell'Unione Europea può effettivamente determinare un progresso qualitativo nello sforzo teso a governare questioni di indiscutibile rilevanza europea finora lasciate alla responsabilità dei singoli Stati nazionali;

tale progresso può determinarsi soltanto con un'armonizzazione di «alto profilo» delle politiche e delle procedure in materia di flussi migratori e di protezione delle persone bisognose di protezione internazionale;

il nostro Paese presenta, in seno all'Unione Europea, specificità di rilievo:

a) in primo luogo, per la sua collocazione geografica su una «faglia» tra un blocco di Paesi economicamente sviluppati, politicamente stabili e demograficamente statici (il Vecchio Continente) e una fascia di Paesi economicamente meno sviluppati, politicamente più instabili e in massima parte demograficamente più attivi (i Balcani da un lato, la riva sud del Mediterraneo dall'altro), che lo rende più esposto alla pressione migratoria, sia con riferimento ai flussi cosiddetti «spontanei» sia a quelli forzati;

b) in secondo luogo, il tradizionale insediamento di almeno quattro organizzazioni criminali attive su scala internazionale (Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita) ha portato al costituirsi di solide *expertise* e di notevoli risorse umane (investigative, giudiziarie, scientifiche, amministrative etc.) in materia di lotta alla criminalità, che possono rappresentare un contributo prezioso per l'intero continente europeo;

c) infine, anche per quanto riguarda la lotta alla corruzione e al riciclaggio, dispone di esperienze e *know-how* tali da consentire all'Italia di svolgere, più attivamente di quanto abbia fatto sinora, un ruolo trainante nella messa a punto di una strategia europea di prevenzione e contrasto;

INVITA IL GOVERNO

1) a giocare una partita da protagonista nella progressiva «comunitarizzazione» delle norme in materia di immigrazione e di asilo, assicurando a livello nazionale regole organiche e coerenti per l'esame delle domande d'asilo e una politica rigorosa nella lotta all'immigrazione clandestina, anche per accrescere la credibilità e la considerazione dell'Italia tra i *partner*, e sostenere così con più forza la ripartizione degli oneri e delle presenze (*burden sharing*) in Europa;

2) ad intensificare la cooperazione a livello europeo ed internazionale per adeguare e migliorare gli strumenti e le risorse finalizzate all'azione di contrasto della criminalità organizzata che combina la tratta degli esseri umani con il commercio di armi e sostanze stupefacenti e con il riciclaggio del danaro sporco;

3) a perseguire, in particolare, politiche di prevenzione, di rigoroso controllo delle frontiere, di altrettanto rigorosa politica di allontanamento degli irregolari: a tal fine, è opportuno promuovere una politica europea degli accordi di riammissione con i paesi di transito e di provenienza dei clandestini;

4) a considerare l'opportunità di costituire organismi di controllo sovranazionali per verificare l'efficacia dei controlli che i Paesi membri dell'Unione europea effettuano alle rispettive frontiere;

5) a valutare l'opportunità (ed eventualmente ad assumere le iniziative necessarie a tal fine) di creare una figura di «pubblico ministero europeo», che sia investita di poteri di coordinamento delle indagini (mediante un rapporto gerarchico-funzionale da istituire con EUROPOL) e di promozione dell'azione penale, in relazione non solo a comportamenti lesivi dell'interesse finanziario delle Comunità europee (come già prevede il progetto denominato «Corpus Juris»), ma anche a fattispecie criminose di rilevanza europea (da definire mediante iniziative mirate di armonizzazione delle normative penali sostanziali nazionali), che vengano individuate come minacce alla sicurezza dell'intera popolazione dell'Unione (p.e. traffico internazionale di persone, di stupefacenti, di materiale fissile, corruzione internazionale e riciclaggio, etc.).

6) ad adoperarsi affinché le istituzioni comunitarie siano investite di sempre maggiori competenze non solo in materia d'immigrazione ed asilo, come prevede – seppur tra mille cautele – il nuovo Trattato, ma anche di cooperazione di polizia e giudiziaria penale in linea con la proposta di *consolidation* (in altre parole «comunitarizzazione») dell'intero Terzo pilastro già avanzata dalla Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo;

7) a battersi, nella redistribuzione a livello europeo degli oneri economici e delle presenze, anche per una politica europea di protezione temporanea in caso di esodi straordinari di massa.

Dà quindi la parola all'onorevole FEI.

Il deputato Sandra FEI (AN) è contraria all'intera parte premettiva del documento, visto che l'Italia non ha una credibilità internazionale tale da poter vantare «solide expertise», nè *know how* tali da essere portati ad esempio a livello europeo.

Quanto alla parte dispositiva, osserva che bisogna distinguere le questioni concernenti l'asilo e quelle concernenti l'immigrazione. In materia di asilo in particolare, non si può non tener conto della nuova normativa attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera già approvata dal Senato, che confonde, a suo parere, gli istituti della protezione temporanea e dell'asilo. Quest'ultimo, infatti, viene a riferito anche a situazioni esodo di massa: su questa impostazione è fortemente contraria, in quanto l'asilo è un diritto da riconoscere individualmente, per singole posizioni.

Propone in particolare di sopprimere il punto 5) della parte dispositiva del documento di considerazioni in quanto può sembrare suggestiva l'immagine di un pubblico ministero europeo, ma non è pensabile il raggiungimento di questo obiettivo senza prima avere un'uniformità del diritto penale in Europa, obiettivo che peraltro non la convince affatto, in quanto non si può abdicare in ogni settore alla sovranità nazionale.

Ritiene poi, illustrando la sua seconda proposta emendativa, che sia necessario promuovere una disciplina sulla protezione temporanea rigida e chiara. Propone quindi di aggiungere alla parte dispositiva il seguente capoverso:

«a promuovere la richiesta di una rigida e chiara disciplina sulla protezione temporanea che si avvalga anche di accordi bilaterali tra l'UE e gli Stati colpiti dalle cause che inducono all'esodo. Disciplina che tali accordi deve essere subordinata».

Ritiene infine opportuna la costituzione di un Comitato composto da rappresentanti di paesi a rischio di immigrazione clandestina che svolga un'azione di monitoraggio in quegli stessi paesi per arginare eventuali esodi di massa. Propone quindi la seguente proposta emendativa:

«a promuovere la costituzione di una struttura o comitato, composto da rappresentanti dei paesi a rischio di immigrazione clandestina o esodo di massa, che, con sedi in tali paesi, monitorizzi le situazioni, proponga soluzioni comuni reali, concrete e applicabili e che sorvegli la loro applicazione di fatto, sia dal punto di vista della legislazione che della sua ineccepibile attuazione, con poteri sanzionatori concreti».

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, osserva che il non valorizzare le esperienze italiane in sede internazionale non giova: è quindi opportuno lasciare inalterata la parte premettiva del documento. Condivide le preoccupazioni in merito ad una eventuale figura di pubblico ministero europeo, anche se è senz'altro positivo promuovere una maggiore armonizzazione delle normative sostanziali penali. Ricorda,

peraltro, come ha evidenziato il dottor Pastore nel corso della sua audizione informale, che il processo di armonizzazione della normativa penale sostanziale è stato già avviato e armonizzazione non vuol dire necessariamente uniformazione. Inoltre lo strumento operativo che la Commissione privilegerà sarà probabilmente quello della direttiva, che lascia agli Stati un margine di discrezionalità quanto all'attuazione. Per quanto riguarda l'ambito più propriamente intergovernativo, sarà invece probabilmente utilizzato lo strumento della decisione quadro, che nella sostanza è paragonabile ad una direttiva, in quanto lascia un'ampia potestà attuativa a livello nazionale. Rileva inoltre che il diritto penale italiano è molto puntuale ed evoluto: non ritiene pertanto, fatte salve ragioni di principio, che l'Italia debba preoccuparsi di una eventuale armonizzazione a livello europeo delle norme penali, in quanto altri paesi si troverebbero a dover compiere uno sforzo ben maggiore.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) esprime parere favorevole sulle prime due proposte emendative formulate dall'onorevole FEI, mentre, rispetto all'ultima proposta ritiene poco praticabile la possibilità di dotare strutture o comitati di poteri sanzionatori. Propone quindi una nuova formulazione della terza proposta emendativa sopprimendo le parole da «e che» fino a «poteri sanzionatori concreti».

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) concorda con il Presidente nel ritenere che la parte dei considerando debba ritenere inalterata. Quanto alla seconda proposta emendativa proposta dall'onorevole FEI osserva che, così come formulata, la protezione temporanea appare subordinata ad eventuali accordi di riammissione. Propone quindi di eliminare il riferimento a tali accordi o di inserire prima la parola «eventuali».

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, dopo aver brevemente sospeso la seduta per riformulare il documento alla luce del dibattito svolto, pone in votazione il documento nel testo riformulato.

Il deputato Sandra FEI (AN) dichiara il suo voto di astensione.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) dichiara il suo voto favorevole.

Il Comitato approva.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che la Conferenza stampa per la presentazione del documento è convocata per giovedì 7 ottobre p.v. alle ore 11 presso la sala stampa di Montecitorio.

La seduta termina alle ore 14,50.

**DOCUMENTO DI CONSIDERAZIONI IN VISTA
DEL CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE**

(15-16 Ottobre 1999)

In vista del vertice europeo straordinario dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea che si terrà a Tampere, in Finlandia, i prossimi 15 e 16 ottobre, nel corso del quale verranno prevalentemente affrontati i temi relativi alle politiche in materia di visti, asilo e immigrazione, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol, che da tempo sta seguendo queste materie e, in particolare, ha svolto un'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione

CONSIDERATO CHE

in ordine alla vasta tematica che il Trattato di Maastricht chiamava «Giustizia e Affari Interni» (GAI) l'esperienza di libera circolazione, di controllo alle frontiere esterne, di cooperazione giudiziaria e di polizia operata in ambito Schengen costituisce il nucleo centrale dello «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (SLSG) delineato nel Trattato di Amsterdam;

il trasferimento stabilito nel Trattato di Amsterdam, di tali politiche dal Terzo al Primo pilastro dell'Unione Europea può effettivamente determinare un progresso qualitativo nel governo di questioni di indiscutibile rilevanza europea finora lasciate alla responsabilità dei singoli Stati nazionali;

tale progresso può determinarsi soltanto con un'armonizzazione di «alto profilo» delle politiche e delle procedure in materia di flussi migratori e di protezione delle persone bisognose di protezione internazionale;

il nostro Paese presenta, in seno all'Unione Europea, specificità di rilievo:

a) in primo luogo, per la sua collocazione geografica su una «faglia» tra un blocco di Paesi economicamente sviluppati, politicamente stabili e demograficamente statici (il Vecchio Continente) e una fascia di Paesi economicamente meno sviluppati, politicamente più instabili e in massima parte demograficamente più attivi (i Balcani da un lato, la riva sud del Mediterraneo dall'altro), che lo rende più esposto alla pressione migratoria, sia con riferimento ai flussi cosiddetti «spontanei» sia a quelli forzati;

b) in secondo luogo, il tradizionale insediamento di almeno quattro organizzazioni criminali attive non solo su scala nazionale (Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita) ha portato al costituirsi di solide *expertise* e di notevoli risorse umane (investigative, giu-

diziarie, scientifiche, amministrative etc.) in materia di lotta alla criminalità, che possono rappresentare un contributo prezioso per l'intero continente europeo;

c) infine, anche per quanto riguarda la lotta alla corruzione e al riciclaggio, dispone di esperienze e *know-how* tali da consentire all'Italia di svolgere, più attivamente di quanto abbia fatto sinora, un ruolo trainante nella messa a punto di una strategia europea di prevenzione e contrasto;

INVITA IL GOVERNO

a svolgere un ruolo da protagonista nella progressiva «comunitarizzazione» delle norme in materia di immigrazione e di asilo, assicurando a livello nazionale regole organiche e coerenti per l'esame delle domande d'asilo e una politica più rigorosa nella lotta all'immigrazione clandestina, anche per accrescere la credibilità e la considerazione dell'Italia tra i *partner*, e sostenere così con più forza la ripartizione degli oneri e delle presenze (*burden sharing*) in Europa;

ad intensificare la cooperazione a livello europeo ed internazionale per adeguare e migliorare gli strumenti e le risorse finalizzate all'azione di contrasto della criminalità organizzata che combina la tratta degli esseri umani con il commercio di armi e sostanze stupefacenti e con il riciclaggio del danaro sporco;

a perseguire, in particolare, politiche di prevenzione, di rigoroso controllo delle frontiere, di altrettanto rigorosa politica di allontanamento degli irregolari: a tal fine, è opportuno promuovere una politica europea degli accordi di riammissione con i paesi di transito e di provenienza dei clandestini;

ad assicurare le iniziative necessarie affinché le Istituzioni comunitarie organizzino una puntuale azione di monitoraggio dei flussi migratori nelle loro molteplici implicazioni nonchè il controllo delle frontiere esterne, anche sulla base dell'esperienza maturata in ambito Schengen, il tutto da svilupparsi secondo principi di autonomia e di indipendenza;

a promuovere, anche al fine di rendere più efficace l'azione di Europol, un processo di convergenza delle normative penali nazionali per quelle fattispecie criminose di rilevanza sovranazionale (come già prevede, in parte, il progetto denominato «Corpus Juris») che vengano individuate come minacce alla sicurezza dell'intera popolazione dell'Unione (p.e. traffico internazionale di persone, di stupefacenti, di materiale fissile, corruzione internazionale e riciclaggio, etc.).

ad adoperarsi affinché le istituzioni comunitarie siano investite di sempre maggiori competenze non solo in materia d'immigrazione ed asilo, come prevede – seppur tra mille cautele – il nuovo Trattato, ma anche di cooperazione di polizia e giudiziaria penale in linea con la proposta di *consolidation* (in altre parole «comunitarizzazione» dell'intero Terzo pilastro) già avanzata dalla Commissione per le libertà pubbliche del Parlamento europeo;

a battersi, nella redistribuzione a livello europeo degli oneri economici e delle presenze, anche per una politica europea di protezione temporanea in caso di esodi straordinari di massa;

a promuovere la definizione di una rigorosa e chiara disciplina sulla protezione temporanea che si avvalga anche di eventuali accordi bilaterali di riammissione tra l'Unione europea e i Paesi colpiti da catastrofi naturali, eventi bellici o crisi interne di assoluta gravità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Audizioni informali – in merito allo schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Società per l'approvvigionamento idrico apulo-lucano-irpino Spa» – del Presidente della regione Basilicata, dottor Angelo Raffaele Dinardo, dell'assessore alla sanità e all'ambiente della Regione Basilicata, architetto Filippo Bubbico, dell'assessore ai lavori pubblici della regione Puglia, dottor Felice Amodio e del dirigente del settore risorse della regione Puglia, dottor Nicola Damiani.

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 14 alle ore 15.

AVVERTENZA

La seduta della Commissione non ha avuto luogo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 19,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B27^a, 0019^o)

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, propone, non essendovi obiezioni ed essendo stata avanzata da più colleghi una esplicita richiesta in tal senso, di invertire l'ordine del giorno, procedendo subito all'audizione del dottor Magno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione di New York e al termine al termine all'Ufficio di presidenza allargato a tutti i componenti la Commissione.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989
(R048 000, B27^a, 0001^o)

Audizione del dottor Giuseppe Magno, direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile

(Svolgimento e conclusione)

Il dottor Magno, direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, svolge un'ampia relazione sul tema della criminalità infantile.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Valentina APREA (FI), Maria BURANI PROCACCINI (FI), Piera CAPITELLI (DS-U), Giovanni CARUANO (DS-U) e Luigi GIACCO (DS-U) e i senatori Athos DE LUCA (Verdi), Giuseppe MAGGIORE (FI), Antonio MONTAGNINO (PPI) e Angelo RESCAGLIO (PPI), cui replica il dottor Magno.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Magno e gli intervenuti per il contributo apportato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
A TUTTI I COMPONENTI LA COMMISSIONE**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 23,30 alle ore 21,45.
(R029 000, B27^a, 0004^o)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B33ª, 0005°)

Il presidente CIRAMI propone l'attivazione del collegamento audiovisivo interno con la sala stampa.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B33ª, 0008°)

In apertura di seduta, il presidente CIRAMI svolge alcune considerazioni in ordine all'attività sinora svolta dalla Commissione, in riferimento ad alcune critiche emerse nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati sul disegno di legge n. 4860 e a testimonianza dell'impegno sinora profuso dai commissari nello svolgimento di un'inchiesta particolarmente complessa e delicata. Ricorda che, nonostante la Commissione sia stata istituita con la legge 2 marzo 1998, n. 33, soltanto nella seduta del 13 gennaio 1999 si è proceduto alla sua costituzione con l'elezione del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. Fa presente che la Commissione ha incontrato notevoli difficoltà operative, strutturali e di personale che le hanno impedito di operare nel pieno delle sue funzioni fin dalla sua costituzione e che a tali difficoltà si sono aggiunte ben due sospensioni dell'attività parlamentare dovute a rilevanti scadenze elettorali. Sottolinea inoltre la complessità dell'inchiesta affidata alla Commissione, complessità riconosciuta dai rappresentanti di pressoché tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione che hanno sottoscritto il disegno di legge di proroga dei lavori sino al 31 ottobre 2000, approvato dalle Camere prima della pausa estiva. Ricorda, infine, le dif-

ficoltà incontrate nel reperire la documentazione necessaria all'inchiesta, attualmente soggetta a due distinti sequestri disposti dalla Procura della Repubblica di Roma e da quella di Perugia.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, nonostante tutti i problemi appena evidenziati, la Commissione si è impegnata in un'intensa attività di indagine, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi. Dopo aver esaurito gli adempimenti previsti dalla legge istitutiva, sono stati acquisiti e attentamente valutati la relazione, con i relativi allegati, della Commissione d'indagine ministeriale sul dissesto della Federconsorzi, nonché le richieste di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Roma e della Procura della Repubblica di Perugia. Nella seduta del 16 marzo 1999 sono stati istituiti tre gruppi di lavoro con compiti di acquisizione conoscitiva e di istruttoria rispetto al *plenum*, ognuno dei quali ha individuato alcuni filoni di indagine su cui incentrare la propria attività di approfondimento e di acquisizione conoscitiva. Proprio raccogliendo le sollecitazioni provenienti da tali gruppi, la Commissione ha svolto, dal 23 febbraio ad oggi, 10 audizioni, alcune delle quali si sono protratte per più di una seduta.

Risultano pertanto – ad avviso del PRESIDENTE – ingiustificate le critiche di chi ha ritenuto di dover stigmatizzare l'inerzia della Commissione anche rispetto ad una questione, quella della liquidazione dei crediti dei consorzi agrari per le gestioni ammasso di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 4860, che è stata invece dibattuta nelle sedute del 16 e del 22 giugno 1999 e rispetto alla quale egli ha ritenuto di sottoporre ai commissari delle «osservazioni» che potessero rappresentare una base di partenza per avviare una opportuna fase di riflessione. Infatti proprio a seguito di questa sollecitazione, la Commissione ha deliberato di deferire al terzo gruppo di lavoro l'approfondimento della tematica e lo ha incaricato di rappresentare al Presidente della Camera dei deputati l'opportunità di tener conto, ai fini del prosieguo dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in questione, dell'esigenza di consentire alla Commissione un'adeguata valutazione dell'incidenza di tale provvedimento sull'oggetto dell'inchiesta. Il coordinatore del terzo gruppo di lavoro, senatore Pasquini, ha inoltre presentato una nota di cui è stato dato annuncio nella seduta dell'8 luglio 1999. La sospensione dell'attività parlamentare per le ferie estive – prosegue il PRESIDENTE – non ha tuttavia consentito al gruppo di lavoro di approfondire le questioni evidenziate e soprattutto di compiere una serena e approfondita ricognizione, al fine di accertare l'effettiva entità dei crediti vantati dai consorzi agrari nei confronti dello Stato per la gestione ammassi e al fine di individuare gli attuali titolari di tali crediti.

Il PRESIDENTE svolge quindi alcune comunicazioni in ordine alla documentazione pervenuta. In particolare, fa presente che, in data 24 settembre 1999, l'*ex* senatore Giovanni Robusti ha inviato una lettera in cui ha sintetizzato gli interventi e gli atti da lui posti in essere in qualità di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA e ha svolto alcune considerazioni sulla questione della liquidazione dei crediti per gli ammassi, oggetto del disegno di legge n. 4860 nonché su

altri profili di rilievo per l'inchiesta della Commissione. Pertanto, l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 28 settembre 1999, ha deliberato di ascoltarlo al fine acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine alle questioni da lui evidenziate in tale nota.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che l'avvocato Francesco Lettera, in data 24 settembre 1999, ha fatto pervenire la documentazione richiesta in relazione all'istanza di fallimento presentata nei confronti della Federconsorzi, istanza che peraltro risulta essere stata ritirata. Inoltre, in data 30 settembre 1999, lo stesso commissario governativo della Federconsorzi ha trasmesso una nota in cui fornisce chiarimenti in ordine all'esatta ubicazione degli archivi Fedit, nonché un indice per materia dei documenti presenti negli archivi storici.

Il PRESIDENTE informa altresì di aver incontrato, al termine della seduta del 23 settembre 1999, alcuni dei collaboratori della Commissione al fine di formalizzare il conferimento degli incarichi individuati dai gruppi di lavoro e approvati dall'Ufficio di Presidenza. In particolare al professor Dè Giovanni, al dottor Marcucci e al ragioniere Picone è stato attribuito il compito di procedere ad un'analisi comparata ed evolutiva dei bilanci della Federconsorzi dal 1982 alla data del commissariamento, basata sugli indici di valutazione universalmente riconosciuti, mentre ai magistrati Monti e Parisi e ai professori Criscuolo e Stagno D'Alcontres è stato conferito l'incarico di redigere una relazione avente ad oggetto i profili di legittimità della procedura concorsuale e delle opzioni liquidatorie nonché la natura giuridica del negozio definito «atto-quadro», la legittimità o anomalia dello stesso e le sue finalità nel contesto della procedura concorsuale.

Il PRESIDENTE comunica infine che l'Ufficio di Presidenza ha approvato le seguenti modifiche al calendario dei lavori: martedì 5 ottobre, alle ore 12, audizione dei dirigenti e dei funzionari del Ministero delle politiche agricole responsabili della vigilanza sui CAP; giovedì 7 ottobre, alle ore 14, audizione dell'ex presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'AIMA, Giovanni Robusti; martedì 12 ottobre, alle ore 12, audizione del responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, nel periodo 1991-1993; giovedì 14 ottobre, alle ore 14, audizione del responsabile dell'Associazione banche estere in Italia, dottor Guido Rosa, e del rappresentante in Italia della società Sumitomo. A causa di concomitanti impegni del senatore Robusti, comunicati alla Segreteria della Commissione solo nella giornata di ieri, informa che l'audizione prevista per giovedì 7 ottobre, alle ore 14, è differita alle ore 15.

II. Audizione del dottor Camillo De Fabritiis, del dottor Vincenzo Pilo, della dottoressa Gabriella Delle Monache, del dottor Giovanni Terracciano e della dottoressa Maria Luisa Fè Celletti

(A010 000, B33^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE informa che il dottor De Fabritiis e il dottor Terracciano hanno comunicato di non poter essere presenti, per motivi di salute. Dopo aver ringraziato il dottor Vincenzo Pilo, la dottoressa Ga-

briella Delle Monache e la dottoressa Maria Luisa Fè Celletti per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge istitutiva, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono ritenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Il dottor PILO svolge un breve intervento introduttivo.

Intervengono quindi per porre domande i deputati MANCUSO, Paolo RUBINO, OCCHIONERO e Gaetano VENETO, i senatori PASQUINI, Antonino CARUSO, BUCCIERO, PREDA e MAGNALBÒ e il presidente CIRAMI.

Replicano ai quesiti formulati il dottor Vincenzo PILO e la dottoressa Gabriella DELLE MONACHE.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Pilo, la dottoressa Delle Monache e la dottoressa Fè Celletti per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Il deputato Gaetano VENETO, considerata la rilevanza degli elementi emersi nel corso dell'audizione sulla questione dei crediti per la gestione degli ammassi, propone che il resoconto stenografico della seduta odierna sia quanto prima trasmesso al Presidente del Senato Mancino e al Presidente della IX Commissione permanente del Senato, presso la quale è in corso di esame, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2274 recante «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari».

La Commissione unanimemente conviene.

Il Presidente CIRAMI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 7 ottobre 1999, alle ore 15, anziché alle ore 14, per procedere all'audizione dell'ex Presidente dell'AIMA, Giovanni Robusti.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 1999

155^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(4224) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del Codice di procedura penale.

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3861) PIANETTA. – Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d'esecuzione delle misure cautelari

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA dà conto del disegno di legge in esame sul quale propone la formulazione di un parere favorevole, osservando l'opportunità di definire in modo meno generico le modalità alternative di applicazione della misura cautelare.

Concorda la Sottocommissione.

(3997) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE che propone, per quanto di competenza, un parere favorevole.

A una richiesta di chiarimento del senatore PINGGERA in ordine allo stato della normativa in materia, replica il relatore PASTORE rilevando che la convenzione di cui viene autorizzata la ratifica con il provvedimento in esame mira ad adeguare la disciplina vigente.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(4070) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PASTORE, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4166) SEMENZATO ed altri. - Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4190) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3836) Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PASTORE, ricordato il parere espresso sul testo del provvedimento in titolo, rileva che nessuno degli emendamenti in esame va nel senso delle osservazioni in quella sede formulate che propone, quindi, di ribadire.

Concorda la Sottocommissione.

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. - Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo

(1277) SPERONI ed altri. - Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

(1911) BONATESTA ed altri. - Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. - Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. - Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di pagamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. - Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. - Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. - Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori

(3948) MANFREDI ed altri. - Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva

(Parere su testo unificato alla 8^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI chiede che l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri

(217) SALVATO. - *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. - *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(743) LAVAGNINI. - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. - *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) BUCCIARELLI ed altri. - *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) PERUZZOTTI ed altri. - *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) TOMASSINI ed altri. - *Norme in materia di procreazione assistita*

(2322) BEVILACQUA. - *Norme in materia di procreazione assistita*

(2350) SERENA. - *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2963) Lino DIANA ed altri. - *Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) SERENA. - *Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) DI ORIO ed altri. - *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(Parere alla 12^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Dopo che il relatore BESOSTRI ha chiesto un rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo, il senatore PASTORE chiede che questo sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 13

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Vacanza del seggio nel collegio n. 6 della regione Marche da coprire mediante elezione suppletiva.

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

I. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Giovanni Robusti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Mantova.

II. Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*)

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).
- SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).

- MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).
- CÒ ed altri. - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (4215).
- LA LOGGIA ed altri. - Disciplina dell'informazione elettorale e politica (4225).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

XI. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

XII. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
 - FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
 - MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
 - COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 8,30, 14,30 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- Antonino CARUSO ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (4209).
- Antonino CARUSO ed altri – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato GASPARRI. – Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (4193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impegno italiano in Albania: audizione dell'Ambasciatore Marcello Spatafora.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

Affari assegnati

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti affari:

- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia.
- Richiamo nella Forza armata di ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R n. SMA 7/99 relativo a Tanker B707T/T. Adeguamento operativo velivoli (n. 546).
- Programma pluriennale A/R n. SMA 9/99 relativo all'aggiornamento della configurazione ed all'ammodernamento di mezza vita dei velivoli MB 339 (n. 547).
- Programma annuale di A/R n. SMA 10/99 relativo a HH3F - Adeguamento configurazione (n. 548).
- Programma di A/R n. SMA 11/99 relativo al velivolo Tornado. Programma di ammodernamento di mezza vita («Mid life update» - MLU) (n. 549).
- Programma pluriennale di A/R n. SMA n. 5/99 relativo al velivolo AM-X- supporto tecnico all'esercizio di n. 76 velivoli («In Service Support - ISS») (n. 545).
- Programma pluriennale di A/R n. SMA 13/99 relativo all'acquisizione potenziamento di stazioni di pianificazione missione (MPS) velivoli vari (n. 550).
- Programma annuale di A/R n. SMA 14/99 relativo all'acquisizione di apparati Crash Beacon (rilevatore di posizione) (n. 551).

- Programma pluriennale di R/S SME-58/99 per la realizzazione di un dimostratore tecnologico di un nuovo dispositivo di controllo del fuoco per il sistema d'arma MLRS (Multiple Launcher Rocket System) per il munizionamento guidato G-MLRS in fase di sviluppo (n. 552).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
 - VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri*).
- BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
- LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
- Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
- D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
- BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
- BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
- TONIOLLI. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. – Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (n. 125).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale concernente : «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» (n. 541).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuovo ordinamento dei consorzi agrari (2274-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. - Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. - Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali, alla denuncia di inizio di attività per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e trasformazione degli impianti nonché per le attività di autoriparazione (n. 539).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale per i combustibili in San Donato milanese (n. 124).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del seguente affare:

- Sulla tendenza in atto all'aumento di prezzi e tariffe di beni e servizi di primaria importanza.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Telecom Spa.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (n. 554).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. - Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
 - SMURAGLIA. - Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- BEVILACQUA. - Norme in materia di procreazione assistita (2322).
- SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRUNI ed altri. - Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (2658).

IV. Esame del disegno di legge:

- MONTELEONE ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari» (3895).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167).

II. Esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

*Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria***Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sul seguente progetto di atto comunitario:**

- Progetto di Convenzione EURODAC per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e relativo protocollo di estensione del campo di applicazione agli immigrati clandestini (n. 32).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali***Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 13,30*

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse.

Indagine conoscitiva su «Le problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi***Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 13,30*

Seguito della discussione sulle caratteristiche dell'informazione della concessionaria pubblica circa le attività di promozione dei referendum.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame della quinta relazione su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 14

Audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), dell'Unione italiana del lavoro (UIL), dell'Unione generale del lavoro (UGL) e della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 20

Audizione dell'ammiraglio Fulvio Martini, già direttore del Sismi, su recenti notizie concernenti attività spionistiche collegate a fenomeni eversivi e sul caso Moro.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 6 ottobre 1999, ore 13,30

Audizione dei commissari delegati all'emergenza rifiuti per la regione Puglia, Salvatore Di Staso, presidente della giunta regionale, e Giuseppe Mazzitello, prefetto di Bari.
